

## **DECRETO LEGISLATIVO RECANTE REVISIONE DEL REGIME IMPOSITIVO DEI REDDITI (IRPEF-IRES).**

### **RELAZIONE**

Sullo schema di decreto legislativo, deliberato in via preliminare dal Consiglio dei ministri nella seduta del 30 aprile 2024:

- la Conferenza Unificata, in data 7 novembre 2024, ha sancito l'intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 111 del 2023;
- le competenti Commissioni parlamentari del Senato (5<sup>a</sup> Bilancio e 6<sup>a</sup> Finanze e Tesoro) e della Camera dei deputati (V Bilancio, tesoro e programmazione e VI Finanze) hanno reso i rispettivi pareri favorevoli, con osservazioni.

Occorre premettere che è pervenuto dalle competenti Commissioni parlamentari un generale invito a rivedere nel suo complesso il testo del provvedimento al fine di rendere coerenti le decorrenze delle diverse norme ivi previste con la data di effettiva entrata in vigore del provvedimento stesso. Il Governo, recependo tale sollecitazione di carattere generale, ha provveduto a verificare le singole disposizioni, che verranno di seguito dettagliate, al fine di sincerarsi della loro coerenza con la data di effettiva entrata in vigore del decreto legislativo.

### **TITOLO I – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REDDITI DEI TERRENI, DI LAVORO DIPENDENTE, DI LAVORO AUTONOMO E REDDITI DIVERSI**

#### **CAPO I – REDDITI DEI TERRENI**

##### **Articolo 1 - (*Revisione della disciplina dei redditi dei terreni*)**

L'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, (di seguito indicato come "TUIR"), reca la specifica disciplina del reddito agrario e, nell'ambito dello stesso, è stabilito che sono considerate attività agricole quelle di:

- coltivazione del terreno e silvicoltura;
- allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e attività di produzione di vegetali, tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;
- attività agricole connesse, di cui all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro



dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Attualmente tali beni sono quelli individuati con il decreto del 13 febbraio 2015.

Il reddito agrario è determinato, in base all'articolo 34 del TUIR, mediante l'applicazione di tariffe d'estimo.

Le modifiche apportate all'articolo 32 del TUIR (**comma 1, lett. b**) si ritengono funzionali all'attuazione dell'articolo 5, comma 1, lett. b), n. 1) e n. 2), della legge n. 111/2023, recante "Delega al Governo per la riforma fiscale".

In primo luogo, nel comma 1 dell'articolo 32 del TUIR, viene soppresso l'inciso "*nei limiti della potenzialità del terreno*" e aggiunto il riferimento specifico all'esercizio di attività agricole "*di cui all'articolo 2135 del codice civile*" (**comma 1, lett. b), n. 1**). Tale modifica si rende necessaria al fine di allineare la normativa civilistica – che considera attività agricole quelle che "*utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine*" – e la normativa fiscale, che attualmente considera reddito agrario solo quello che deriva dall'esercizio di un'attività agricola "*nei limiti della potenzialità del terreno*". Con l'utilizzo del verbo "*possono*" (riferito all'utilizzo del terreno) si è inteso rendere solo potenziale o funzionale il collegamento con il terreno, al fine di tenere conto anche delle più moderne tecniche di produzione agricola, che non sono più esclusivamente incentrate, come avvenuto in passato, sul fattore "terra" e sullo "sfruttamento" della stessa. Ciò fermo restando che va negata la qualità di impresa agricola quando non risulti la diretta cura di alcun ciclo biologico o di una fase necessaria dello stesso, vegetale o animale.

Nella nuova lettera *b-bis*) del comma 2 dell'articolo 32 del TUIR (**comma 1, lett. b), n. 3**) sono ricondotti nel novero delle attività agricole principali (i.e., essenziali) le produzioni di vegetali realizzate mediante i più evoluti sistemi di coltivazione. Si tratta di sistemi di coltivazione, quali, ad esempio, le c.d. *vertical farm* e le colture idroponiche, in grado di ridurre, tra l'altro, il consumo di acqua, di rendere più salubri i prodotti vegetali, di sottrarre determinate produzioni di carattere vegetale agli effetti distruttivi dei cambiamenti climatici. Tali attività si realizzano in strutture protette, quali, oltre alle serre, i fabbricati a destinazione agricola, industriale, commerciale e artigianale, anche dismessi e più in generale agli immobili riconvertiti alle produzioni in esame. Alle attività di produzione di vegetali realizzate in tali fabbricati, ancorché censiti al Catasto dei Fabbricati ai sensi del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, e dell'articolo 13, comma 14-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applica la disciplina dell'articolo 32, comma 2, lett. *b-bis*), del TUIR.

Per individuare la parte di attività produttiva di reddito agrario si applica il criterio attualmente previsto dalla lettera b) del medesimo comma 2 con riguardo alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili; più precisamente si considera produttiva di reddito agrario la superficie adibita alla produzione che non eccede il doppio della superficie agraria di riferimento definita con apposito decreto interministeriale. La parte di produzione che eccede tale limite concorrerà alla formazione del reddito d'impresa, determinato ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del TUIR.

Nell'ambito del regime dei redditi agrari, ferma restando la possibilità di introdurre nuove classi e qualità di coltura per i terreni al fine di tenere conto dei più evoluti sistemi di coltivazione, come già disciplinata dalla vigente normativa catastale (regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153), si prevede, dunque, anche la possibilità di coltivazione con sistemi evoluti all'interno di immobili oggetto di



censimento al Catasto dei Fabbricati, e rientranti nelle categorie catastali C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/7, D/8, D/9 e D/10.

Nel nuovo comma 3-*bis* dell'art. 32 del TUIR (**comma 1, lett. b), n. 4**) si fa rinvio a un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'individuazione delle nuove classi e qualità di coltura, al fine di tenere conto dei più evoluti sistemi di coltivazione, nonché per la definizione delle modalità di dichiarazione in catasto dell'utilizzazione degli immobili oggetto di censimento al Catasto dei Fabbricati per attività di produzione di vegetali e delle modalità di determinazione della relativa superficie agraria di riferimento. I redditi dominicale e agrario, determinati secondo i criteri fissati dal decreto interministeriale per qualità e classi di coltura, non potendo trovare indicazione nel Catasto dei Fabbricati, dovranno essere annotati in corrispondenza dell'immobile utilizzato per la produzione di vegetali.

Negli articoli 28, comma 4-*ter* (**comma 1, lett. a**), e 34, comma 4-*bis* (**comma 1, lett. c**), del TUIR si prevede che, fino all'emanazione del decreto interministeriale di cui all'articolo 32, comma 3-*bis*, i redditi dominicale e agrario delle colture prodotte utilizzando immobili oggetto di censimento al Catasto dei Fabbricati, di cui all'articolo 32, comma 2, lettera b-*bis*), sono determinati mediante l'applicazione alla superficie della particella catastale su cui insiste l'immobile della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia in cui è censita la particella, incrementata del 400 per cento. In ogni caso l'ammontare del reddito dominicale determinato secondo i criteri fissati nel decreto interministeriale di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 32 del TUIR non può essere inferiore alla rendita catastale attribuita all'immobile oggetto di censimento al Catasto dei Fabbricati destinato alle attività dirette alla produzione di vegetali di cui all'articolo 32, comma 2, lettera b-*bis*).

Tali modifiche normative si coordinano con le nuove disposizioni contenute nell'articolo 32, comma 2, lettera b-*bis*), del TUIR. La maggiorazione del 400 per cento della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia è giustificata dalla maggiore produttività che le colture c.d. "fuori suolo", realizzate in ambienti protetti e chiusi, permettono di ottenere mediante l'utilizzo di specifiche tecnologie e sistemi di produzione innovativi.

È stata introdotta, nella nuova lettera b-*ter*) del comma 2 dell'articolo 32 del TUIR (**comma 1, lett. b) n. 3**), una disposizione avente la finalità di ricomprendere nell'ambito dei redditi agrari anche quelli ottenuti dallo svolgimento delle attività dirette alla produzione di beni, anche immateriali, rinvenienti dalle attività di coltivazione, allevamento e silvicoltura, che concorrono alla tutela dell'ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici, compresi quelli debitamente certificati. Per individuare la parte di attività produttiva di reddito agrario è stato fatto riferimento all'ammontare dei corrispettivi, registrati o soggetti a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, derivanti dalle cessioni di beni relative all'esercizio delle attività agricole. In tal modo, i redditi prodotti da tali attività, compresi quelli, debitamente documentati, percepiti in relazione alla cessione dei crediti di carbonio ottenuti mediante la cattura di CO<sub>2</sub>, sono assoggettati a imposizione semplificata.

Inoltre, l'articolo 36 del TUIR viene integrato con il comma 3.1 (**comma 1, lett. d**) che prevede che restano assoggettati a tassazione, secondo le ordinarie regole dei redditi dei fabbricati previste dagli articoli 36 e seguenti del TUIR e relative integrazioni, gli immobili dati in locazione ed eventualmente utilizzati nello svolgimento delle attività di produzione di vegetali di cui all'articolo 32, comma 2, lettera b-*bis*), del TUIR. Invece, per quanto concerne gli immobili utilizzati direttamente per tali attività, detti immobili sono tassati come redditi dominicali secondo le nuove disposizioni di cui all'articolo 28, commi 4-*ter* e 4-*quater*.



Le modifiche alle disposizioni riguardanti i regimi forfetari opzionali disciplinati dall'articolo 56-bis del TUIR (**comma 1, lett. e**) sono dirette a definire le modalità di tassazione delle attività agricole eccedentarie rispetto a quelle che si considerano produttive di reddito agrario, con riguardo:

- alle nuove attività di produzione di vegetali di cui all'articolo 32, comma 2, lett. b-bis), del TUIR (per le quali è stato adottato il medesimo criterio di tassazione già previsto al comma 1 dello stesso articolo 56-bis);
- alle attività dirette alla produzione di beni, anche immateriali, rivenienti dalle attività di coltivazione, allevamento e silvicoltura, che concorrono alla tutela dell'ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici, compresi quelli debitamente certificati (comma 3-ter dell'articolo 56-bis). Nello specifico, il reddito derivante dalla cessione di tali beni, tra cui rientrano i crediti di carbonio ottenuti mediante la cattura di CO<sub>2</sub>, è considerato reddito agrario nei limiti dei corrispettivi delle cessioni di beni derivanti dall'esercizio delle attività agricole; oltre tale limite, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del 25 per cento (**comma 1, lett. e), n. 2**).

È sostituito, inoltre, il comma 4 dell'articolo 56-bis del TUIR (**comma 1, lett. e), n. 3**) al fine di rendere più coerente la normativa fiscale applicabile ai soggetti operanti in agricoltura che optano per la tassazione su base catastale, comprese le società di persone, le società a responsabilità limitata e le cooperative che rivestono la qualifica di società agricola, con quella riservata alle persone fisiche.

Il mutamento normativo recato all'articolo 81, comma 1 (**comma 1, lett. f**), è di mero coordinamento per tenere conto delle modifiche apportate all'articolo 56-bis del TUIR relativamente all'applicazione del regime forfetario alle società operanti in agricoltura soggette a IRES che optano per la tassazione su base catastale.

Infine, con il **comma 2** si prevede che le disposizioni del presente articolo si applicano ai redditi prodotti a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

#### **Articolo 2 - (Aggiornamento delle banche dati catastali)**

Al fine di consentire la semplificazione degli adempimenti a carico del cittadino, per i terreni sottoposti a monitoraggio da parte dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), con l'articolo 2 si introducono procedimenti di aggiornamento anche digitali delle qualità e classi di coltura delle singole particelle indicate nel catasto con quelle effettivamente praticate.

Questa modalità di rilevazione delle variazioni colturali è già prevista dall'articolo 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, con riferimento ai terreni posseduti e/o condotti nell'esercizio delle attività agricole, inseriti nelle dichiarazioni relative all'uso del suolo rese dai soggetti interessati ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli previsti dalla Politica Agricola Comunitaria.

Con la disposizione di cui al **comma 1** tali modalità vengono estese anche alle singole particelle riguardanti terreni sottoposti a monitoraggio da parte dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) e diversi da quelli già oggetto della disciplina citata dell'art. 2, comma 33, del decreto-legge n. 262/2006. Pertanto, l'obbligo di presentare la denuncia di variazione colturale di cui all'articolo 30 del TUIR rimane limitato ai casi di variazione di qualità e classi di coltura delle singole particelle che interessano terreni non sottoposti a monitoraggio da parte dell'AGEA.



In accoglimento del parere reso dalle Commissioni Bilancio, è stato specificato che alle attività ivi previste si provveda mediante le risorse disponibili a legislazione vigente.

Le modalità di attuazione della disposizione sono demandate a un apposito decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste da emanarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo (**comma 2**).

## CAPO II – REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

### **Articolo 3 - (Revisione della disciplina sulla tassazione dei redditi di lavoro dipendente)**

L'articolo 3 si occupa di dare attuazione alla revisione e semplificazione delle disposizioni riguardanti le somme e i valori esclusi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente. In particolare, opera una revisione e una semplificazione delle disposizioni riguardanti le somme e i valori esclusi dalla formazione del reddito previste dall'articolo 51, commi 2, 3, e 5, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 del TUIR provvedendo conseguentemente a modificare le disposizioni che espressamente o implicitamente si ricollegano alle citate norme.

È il caso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dell'articolo 10, comma 1, lett. *e-ter*) che richiama l'articolo 51, comma 2, lettera a).

In particolare, nell'articolo 10, comma 1, lett. *e-ter*), - **comma 1, lett. a**) - e nell'articolo 51, comma 2, lettera a), TUIR, (**comma 1, lett. b, n. 1.1**) sono state adeguate inserendo nel testo normativo un riferimento all'Anagrafe dei fondi sanitari integrativi istituita con il decreto del Ministro della salute del 31 marzo 2008 che operino secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti».

In attuazione della legge delega che espressamente richiama la salvaguardia delle finalità della sanità integrativa (articolo 5, comma 1, lettera e della legge delega), viene modificato l'articolo 51, comma 2, lettera a), TUIR, ovverosia il regime di parziale non concorrenza al reddito di lavoro previsto per i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore (**comma 1, lett. b, n. 1.1**).

Si prevede, altresì, che la contribuzione a forme di assistenza sanitaria debba essere conforme al principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti, dando attuazione al più ampio principio generale della solidarietà sociale.

Con tale modifica viene recepito, peraltro, l'orientamento espresso dalla prassi amministrativa (Circolare Agenzia entrate n. 5 del 2018, par. 4.10; risposta consulenza giuridica) e, più in generale, quanto rilevato dall'IVASS, in data 16 febbraio 2023, in occasione dell'«*Indagine conoscitiva sulle forme integrative di previdenza e di assistenza sanitaria nel quadro dell'efficacia complessiva dei sistemi di Welfare e di tutela della salute*» avviata dalla Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale del Senato.

Inoltre, con una modifica dell'art. 51, comma 2, lettera *f-quater*), TUIR, si provvede a una estensione dell'attuale regime di non concorrenza da un punto di vista soggettivo (**comma 1, lett. b, n. 1.2**).

A tal fine, il regime è esteso anche ai familiari indicati all'articolo 12 del TUIR che si trovino nelle condizioni previste al comma 2 del medesimo articolo 12 (familiari a carico).

In merito al comma 1, lettera b), n. 1), la 6<sup>o</sup> Commissione (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica (osservazione n. 1), la VI Commissione (Finanze) della Camera dei deputati (osservazione lett. b) nonché le Commissioni Bilancio hanno chiesto al Governo di valutare l'opportunità di sopprimere il punto 1.3), presente nel decreto legislativo approvato in via preliminare



dal Consiglio dei Ministri il 30 aprile 2024, al fine di mantenere vigente la lettera *i-bis*) dell'articolo 51, comma 2, del TUIR in materia di detassazione delle quote di retribuzione erogate al lavoratore dipendente derivanti dalla rinuncia all'accredito contributivo presso l'INPS, così da garantire il coordinamento con il disegno di legge di bilancio per l'anno 2025 che, all'articolo 23, richiama appunto la lettera *i-bis*) dell'articolo 51, comma 1 (*rectius*: comma 2), del TUIR.

Al riguardo, si rileva che nel disegno di legge di bilancio per l'anno 2025, all'articolo 23, sono state inserite disposizioni che consentono, ai lavoratori dipendenti che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2025, i requisiti minimi previsti per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile, di rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali a proprio carico con la conseguente attribuzione a loro favore delle relative somme che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale. In questo contesto si prevede, ai fini fiscali, che tali somme non concorrano a formare il reddito da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 51, comma 1 (*rectius*: comma 2), lettera *i-bis*), del TUIR.

Considerata l'opportunità di tenere conto di tali disposizioni, il Governo ha ritenuto di espungere dal decreto legislativo il punto 1.3) del comma 1, lett. b), n. 1), al fine di mantenere in vigore la suddetta lettera *i-bis*) del citato articolo 51, comma 2, del TUIR.

In un'ottica di semplificazione e razionalizzazione delle somme e dei valori che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, in ossequio alle indicazioni dell'articolo 5, comma 1, lettera e) della legge delega, il provvedimento sostituisce il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 51 TUIR (**comma 1, lett. b, n. 2**).

Secondo la previgente formulazione, il comma 3 recitava come segue: *«Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell'articolo 12, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell'articolo 9. Il valore normale dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a lire 500.000; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.»*

La prima parte del comma richiamava espressamente l'articolo 9 del TUIR, indentificando il criterio del valore normale quale criterio generale di valorizzazione dei valori attribuiti dal datore di lavoro al dipendente in costanza del rapporto di lavoro. In secondo luogo, in caso di beni e servizi prodotti dall'azienda indicava uno specifico criterio di individuazione del valore da assegnare ai suddetti beni o servizi in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. Tale ultimo criterio nel tempo è divenuto non più adatto a regolare fattispecie sempre più diverse ed eterogenee tra loro in un mercato dei beni e servizi in costante evoluzione.

In ragione di ciò, viene introdotto un nuovo testo del secondo periodo del comma 3, che modifica i criteri di determinazione del valore dei beni e servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività del datore di lavoro e ceduti ai dipendenti. Il predetto valore viene identificato nel prezzo mediamente praticato nel medesimo stadio di commercializzazione in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi a favore del lavoratore o, in mancanza, in base al costo sostenuto dal datore di lavoro.

Inoltre, in un'ottica di semplificazione, si procede a modificare il comma 5 per prevedere, al quarto periodo, che le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale,



concorrono a formare il reddito tranne i rimborsi di spese di viaggio e trasporto comprovate e documentate (**comma 1, lett. b, n. 3**).

In questo modo viene superato il rigore della previgente formulazione in base alla quale le spese di trasporto dovevano essere comprovate «*da documenti provenienti dal vettore*».

#### **Articolo 4 - (Decorrenza delle disposizioni in tema di revisione della disciplina sulla tassazione dei redditi di lavoro dipendente)**

Ferma restando l'applicazione del principio di "cassa allargata" (art. 51, comma 1, del TUIR), l'articolo 4 dispone che le disposizioni di cui all'articolo 3 si applicano ai componenti del reddito da lavoro dipendente percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2025.

### **CAPO III – REDDITI DI LAVORO AUTONOMO**

#### **Articolo 5 - (Revisione della disciplina dei redditi di lavoro autonomo)**

Con l'articolo 6 si dà attuazione all'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge delega che, nell'ambito della revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche, stabilisce i principi e criteri direttivi che il Governo è tenuto a osservare per la revisione dei redditi di lavoro autonomo.

Il n. 2) della predetta lettera f) ha delineato i principi da porre a base per la semplificazione e la razionalizzazione dei criteri di determinazione del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni.

In particolare, a tal fine con il presente decreto si dà attuazione alla delega secondo i seguenti principi direttivi:

- il concorso alla formazione del reddito di lavoro autonomo di tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo conseguiti nel periodo d'imposta in relazione all'attività artistica o professionale (c.d. criterio di "onnicomprensività", analogo a quello previsto per i redditi di lavoro dipendente) (n. 2.1), primo periodo);
- l'esclusione dal concorso alla formazione del reddito delle somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute e riaddebitate al cliente e la conseguente indeducibilità delle medesime spese dal reddito dell'esercente l'arte o la professione (n. 2.1), primo periodo);
- l'imputazione temporale dei compensi nello stesso periodo d'imposta nel quale il committente è obbligato a effettuare le relative ritenute, al fine di risolvere la problematica sorta in relazione ai pagamenti effettuati tramite bonifici bancari (n. 2.1), secondo periodo);
- la neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali, comprese quelle riguardanti il passaggio da associazioni professionali a società tra professionisti (n. 2.4)).

In attuazione di tali principi, si emana il presente decreto legislativo, da intendersi come un primo intervento riformatore da integrarsi, nel prossimo futuro, compatibilmente con le risorse finanziarie che si renderanno disponibili, con ulteriori provvedimenti con i quali conferire una maggiore rilevanza, sul piano fiscale, all'utilizzo di beni immobili da parte del lavoratore autonomo.

Nel merito, l'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo alla determinazione del reddito di lavoro autonomo, è stato riscritto suddividendolo in più articoli, per una più agevole individuazione della disciplina relativa a ciascun componente di reddito (**comma 1, lett. b**).



Con il comma 1 del nuovo articolo 54 – in attuazione del richiamato n. 2.1), primo periodo, dell'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge delega – viene introdotto il principio di onnicomprensività, in analogia a quanto già previsto per i redditi di lavoro dipendente. Viene, a tal fine, disposto che il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all'attività artistica o professionale e l'ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività, salvo quanto diversamente stabilito nelle successive disposizioni del capo V del Titolo I del TUIR.

In virtù del nuovo principio di onnicomprensività, è stato eliminato il comma 1-*quater* del vigente articolo 54 relativo ai corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, comunque, riferibili all'attività artistica o professionale, la cui concorrenza alla formazione del reddito risulta implicitamente confermata dal criterio generale sancito nel nuovo comma 1 del medesimo articolo 54.

Per esigenze di coordinamento normativo, è stata altresì modificata la lettera *g-ter*) dell'articolo 17, comma 1, del TUIR (**comma 1, lett. a**), in materia di tassazione separata, sostituendo il richiamo ivi contenuto all'abrogato comma 1-*quater* dell'articolo 54 con l'esplicito riferimento ai corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, comunque, riferibili all'attività artistica o professionale.

Nella medesima lettera *g-ter*) viene altresì precisato che beneficiano del regime di tassazione separata anche le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un'attività artistica o professionale produttiva di reddito di lavoro autonomo, a esclusione delle partecipazioni in società tra professionisti esercenti attività da cui consegue un reddito d'impresa, che restano soggette alla disciplina dell'art. 67 del TUIR.

In tal senso, la disposizione della lettera *g-ter*) è stata modificata rispetto al testo del decreto legislativo approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 30 aprile 2024 al fine di renderla di più facile lettura nella sua applicazione concreta, in ciò aderendo a quanto osservato nel suo parere dalla VI Commissione (Finanze) della Camera dei deputati (osservazione lett. a, n. 1).

In ogni caso, si conferma che i corrispettivi e le plusvalenze di cui alla citata lettera *g-ter*) sono assoggettabili a tassazione separata “*se percepiti, anche in più rate, purché nello stesso periodo di imposta*”, codificando in tal modo quanto chiarito dalla prassi amministrativa (cfr. circolare Agenzia delle entrate 16 febbraio 2007, n. 11/E, par. 7.1) a proposito dell'attuale riferimento ai corrispettivi “*percepiti in unica soluzione*”.

Per ragioni sistematiche e di coordinamento normativo, con il **comma 1, lettera c**), viene modificato altresì l'articolo 67 del TUIR, al fine di eliminare, dall'ambito della disciplina delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate e non qualificate riconducibili alla categoria dei redditi diversi ai sensi, rispettivamente, delle lettere c) e *c-bis*) del citato articolo 67, l'esclusione attualmente prevista per quelle relative alle associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del TUIR (**comma 1, lett. c) n. 1 e 2**).

Più in generale, nella Relazione illustrativa della legge delega è stato precisato che “*una fondamentale finalità che la riforma fiscale deve perseguire è quella di disciplinare il reddito di lavoro autonomo con analiticità e completezza, al fine di fornire agli operatori un quadro chiaro dei criteri di determinazione dei componenti positivi e negativi che concorrono alla sua formazione e di rendere la disciplina semplice e coerente dal punto di vista sistematico*”.





Tale finalità viene realizzata con il **comma 1, lettera b)**, attraverso l'introduzione dei nuovi articoli da 54 a 54-*octies* del TUIR che sostituiscono il vigente articolo 54 dedicato alla determinazione del reddito di lavoro autonomo.

La Relazione afferma altresì che occorre, in particolare, operare, *“ove necessario, precisi rinvii alle disposizioni riguardanti il reddito d'impresa applicabili anche in sede di determinazione del reddito in esame”*.

Pertanto, con le nuove disposizioni la disciplina sulla tassazione dei redditi di lavoro autonomo diviene maggiormente articolata nella prospettiva di prevedere, laddove compatibile sul piano tecnico e con le esigenze di sostenibilità finanziaria, un complesso normativo che mutui i criteri applicati in seno alla disciplina dei redditi d'impresa.

Resta fermo che, in quest'ottica, talune disposizioni sono state introdotte al mero fine di precisare normativamente principi e criteri già normalmente applicati in via di prassi.

Pertanto, con l'introduzione del principio di onnicomprensività è stata attribuita rilevanza, seppure soltanto implicitamente, a componenti reddituali che nell'ambito del reddito d'impresa costituiscono sopravvenienze attive e passive in senso proprio e, in particolare, a quelle che costituiscono rettifiche – in aumento o in diminuzione – di componenti positivi e negativi che hanno concorso a formare il reddito di precedenti periodi d'imposta.

Quanto al criterio di imputazione temporale dei componenti di reddito al periodo d'imposta, il comma 1 dell'articolo 54 conferma la rilevanza del principio di cassa, fatte salve le deroghe espressamente previste (ad esempio, per ammortamenti, canoni di leasing, quote di TFR).

Ulteriore deroga al criterio di cassa è contenuta nel medesimo comma 1 del nuovo articolo 54 in attuazione del principio direttivo di cui al secondo periodo del n. 2.1) dell'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge delega, secondo cui *“Il criterio di imputazione temporale dei compensi deve essere corrispondente a quello di effettuazione delle ritenute da parte del committente”*.

Al riguardo, nella relazione illustrativa della legge delega è stato precisato che il legislatore delegato dovrà stabilire che, *“in presenza di qualsiasi forma di pagamento, compresa quella tramite bonifico, il criterio di imputazione temporale dei compensi (in base al quale assume rilevanza il momento in cui il compenso è percepito) sia allineato a quello di effettuazione delle ritenute da parte del committente (per il quale rileva il momento in cui la somma è uscita dalla sua disponibilità)”*.

Ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo il momento della percezione del compenso può infatti risultare diverso da quello nel quale è effettuato il pagamento da parte del committente, qualora quest'ultimo non sia regolato in contanti. In particolare, in caso di pagamento del compenso tramite bonifico bancario la prassi dell'Agenzia delle entrate (cfr. circ. 23 giugno 2010, n. 38/E, par. 3.3) ha precisato che il momento in cui il professionista consegue l'effettiva disponibilità delle somme corrisponde a quello in cui questi riceve l'accredito sul proprio conto corrente. Per il committente che paga il compenso, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di effettuare la ritenuta, rileva invece il momento in cui è stato effettuato il pagamento ovvero quello in cui le somme sono uscite dalla propria disponibilità. Il professionista, peraltro, scomputa la ritenuta subita nel periodo d'imposta in cui il compenso al quale il prelievo attiene concorre a formare il reddito.

Qualora il bonifico venga effettuato negli ultimi giorni dell'anno, il momento in cui il compenso si considera percepito da parte del professionista potrebbe pertanto non coincidere con quello rilevante ai fini dell'individuazione del periodo in cui il committente deve effettuare la ritenuta e includere quest'ultima nel modello 770. Al fine di risolvere tale problematica, il secondo periodo del comma 1 del nuovo articolo 54, in attuazione del richiamato criterio di delega, prevede quindi che le somme e



i valori in genere percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d'imposta si imputano al periodo di imposta in cui sussiste l'obbligo da parte di quest'ultimo di effettuazione della ritenuta.

Resta fermo che, nel caso in cui il compenso non sia soggetto a ritenuta, il medesimo è imputato al periodo d'imposta in cui è stato percepito secondo l'ordinario criterio di tassazione di cassa.

A fronte del principio di onnicomprensività sancito nel comma 1 dell'articolo 54, il successivo comma 2 prevede l'esclusione dal concorso alla formazione del reddito delle somme percepite a titolo di:

- a) contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde;
- b) rimborso delle spese sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente;
- c) riaddebito a altri soggetti delle spese sostenute per l'uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l'esercizio di tali attività e per i servizi a essi connessi.

Per quanto concerne i contributi di cui alla lettera a), il nuovo articolo 54 conferma la disciplina vigente.

Con riferimento ai riaddebiti di cui alla lettera c), viene codificato quanto già precisato dalla prassi amministrativa (cfr. circ. 23 giugno 2010, n. 38/E, par. 3.4) secondo cui *“le somme incassate per il riaddebito dei costi (...) per l'uso comune degli uffici non costituiscono reddito di lavoro autonomo e quindi non rileva quale componente positivo di reddito”*.

Per quanto concerne i rimborsi spese di cui alla lettera b), la loro esclusione dal concorso alla formazione del reddito dà attuazione al criterio direttivo di cui al n. 2.1), primo periodo, dell'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge delega.

Nella relazione illustrativa viene chiarito che si intende in tal modo superare *“la criticità emergente, per i lavoratori autonomi, di dover considerare compensi anche l'ammontare delle spese che contrattualmente sono a carico del committente e che sono da quest'ultimo rimborsate”*, dovendosi ritenere che *“il contrasto di interessi tra il detto committente e l'artista o il professionista è sufficiente a disincentivare possibili comportamenti evasivi. Ne consegue che tali spese, che non concorreranno alla formazione del reddito, non saranno deducibili per il lavoratore autonomo.”*.

A questi ultimi fini, il comma 1 del nuovo articolo 54-ter prevede l'indeducibilità delle spese rimborsate e riaddebitate di cui alle richiamate lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 54 dal reddito di lavoro autonomo del soggetto che le sostiene, salvo quanto previsto nei successivi commi da 2 a 5 del medesimo articolo 54-ter con riferimento alle spese non rimborsate da parte del committente.

Per effetto della nuova disciplina, viene pertanto eliminata l'attuale criticità derivante dall'assoggettamento a ritenuta di somme che, seppure incassate dall'esercente arte o professione, non comportano un incremento del suo reddito imponibile, essendo generalmente prevista la deducibilità integrale delle somme rimborsate analiticamente dal committente.

Con la citata lettera b) del comma 2 dell'articolo 54, i rimborsi analitici, ad esempio, delle spese di viaggio, trasporto, vitto e alloggio diventano quindi del tutto irrilevanti ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, non concorrendo dette somme alla formazione del reddito sia dal lato attivo (con conseguente inapplicabilità della ritenuta da parte del committente) sia dal lato passivo (con conseguente indeducibilità delle spese sostenute oggetto di rimborso).

Come anticipato, i commi da 2 a 5 dell'articolo 54-ter prevedono una specifica disciplina per le somme di cui alla citata lettera b) non rimborsate da parte del committente.



Al riguardo, viene introdotta una disciplina analoga a quella prevista, nell'ambito dei redditi di impresa, per la deducibilità delle perdite su crediti.

In particolare, nel comma 2 si prevede che le spese non rimborsate da parte del committente siano deducibili a partire dalla data in cui:

- a) il committente ha fatto ricorso o è stato assoggettato a uno degli istituti di regolazione della crisi e dell'insolvenza disciplinati dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni;
- b) la procedura esecutiva individuale nei confronti del committente sia rimasta infruttuosa;
- c) il diritto alla riscossione del corrispondente credito si è prescritto.

Il comma 3 individua analiticamente, per ciascun istituto di cui al citato decreto legislativo n. 14 del 2019, il momento in cui il committente si considera che abbia fatto ricorso o sia stato assoggettato a uno dei predetti istituti; il comma 4 estende le disposizioni di cui al comma 3 agli istituti di diritto estero previsti in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni.

Per evitare l'esperimento di procedure dal costo superiore alle somme da recuperare il comma 5, per i rimborsi spese di modesta entità – individuati dalla norma in quelli di importo non superiore a 2.500 euro, tenendo conto a tal fine anche del compenso relativo alle spese non rimborsate – prevede la deducibilità delle spese sostenute se entro un anno dalla loro fatturazione il committente non abbia provveduto al rimborso. In tal caso, indipendentemente dal verificarsi dei presupposti di cui alle richiamate lettere a), b) e c), del comma 2, le spese non rimborsate sono deducibili a partire dal periodo di imposta nel corso del quale scade il detto periodo annuale dalla loro fatturazione.

Resta fermo che, nel caso in cui le spese oggetto di deduzione siano successivamente rimborsate, le stesse concorreranno alla formazione del reddito nel periodo d'imposta in cui avviene la loro percezione secondo gli ordinari criteri previsti dal nuovo articolo 54, comma 1, del TUIR.

Il comma 3 dell'articolo 54 riproduce infine la norma – già contenuta nel terzo periodo del comma 5 dell'articolo 54 attualmente vigente – secondo cui le spese relative all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista.

Anche con riferimento alla disciplina delle plusvalenze e minusvalenze si provvede a realizzare le finalità di analiticità e completezza della disciplina del reddito di lavoro autonomo, richiamate dalla relazione illustrativa alla legge delega, avvicinando quest'ultima, ove necessario, alle disposizioni riguardanti il reddito d'impresa.

Con riferimento alla disciplina generale delle plusvalenze e minusvalenze, si esplicita che viene applicata con riferimento ai beni mobili strumentali, esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui all'articolo 54-*septies*, comma 2.

A tal riguardo, viene codificata anche ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo la regola attualmente prevista ai fini del reddito d'impresa dall'articolo 164, comma 2, del TUIR secondo cui le plusvalenze e le minusvalenze rilevano nella stessa proporzione esistente tra l'ammontare dell'ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato (cfr. art. 54-*bis*, comma 2, secondo periodo, per le plusvalenze, a cui rinvia il comma 1 dell'art. 54-*quater*, per le minusvalenze), che si rende applicabile, ad esempio, per i beni mobili, per i mezzi di trasporto a motore a deducibilità limitata di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), del TUIR e per le apparecchiature telefoniche.



Sempre per finalità di coordinamento delle disposizioni riguardanti il reddito d'impresa applicabili anche in sede di determinazione del reddito di lavoro autonomo, nel comma 3 dell'articolo 54-*bis* viene riprodotta la norma antielusiva specifica prevista, nell'ambito dei redditi d'impresa, dal vigente articolo 88, comma 5, del TUIR, con riferimento alla cessione dei contratti di locazione finanziaria. In particolare, per la cessione di tali contratti, aventi a oggetto beni immobili o beni mobili strumentali, esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui all'articolo 54-*septies*, comma 2, viene previsto che concorre a formare il reddito il valore normale del bene al netto del prezzo stabilito per il riscatto e dei canoni relativi alla residua durata del contratto, attualizzati alla data della cessione medesima.

Ancora in tema di plusvalenze, si deve rilevare che, a differenza di quanto stabilito nell'ambito dei redditi d'impresa dal vigente articolo 86, comma 4, del TUIR, le plusvalenze concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state percepite e non sono rateizzabili. Tale differenza di trattamento si giustifica, comunque, considerato che il reddito di lavoro autonomo è tassato nel momento della percezione dei proventi secondo un criterio di imputazione per cassa, a differenza dei redditi d'impresa tassati per competenza.

Per quanto concerne gli ammortamenti, con il nuovo articolo 54-*quinquies*, in attesa dell'emanazione di un provvedimento ulteriore con il quale dare attuazione al principio direttivo di cui di cui al n. 2.2) dell'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge delega, si conferma il trattamento fiscale vigente per l'acquisizione degli immobili strumentali e di quelli adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente, prevedendo l'indeducibilità delle quote di ammortamento relative a tali immobili a fianco della deducibilità dei canoni di locazione finanziaria relativi ai medesimi.

Più in generale, si introducono anche nella determinazione del reddito di lavoro autonomo le disposizioni, previste per i redditi d'impresa nel vigente articolo 102 del TUIR, che stabiliscono la riduzione alla metà della quota di ammortamento deducibile nel primo periodo d'imposta nonché la deducibilità del costo residuo del bene non ancora completamente ammortizzato, in caso di sua eliminazione dall'attività (cfr. nuovo art. 54-*quinquies*, comma 1, primo e terzo periodo). Resta fermo che quest'ultima disposizione non sarà applicabile in caso di destinazione di un bene a finalità estranee all'attività artistica o professionale, dato che in questo caso torneranno applicabili le disposizioni in materia di tassazione delle plusvalenze di cui al nuovo articolo 54-*bis* del TUIR.

Per quanto concerne le spese relative all'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili strumentali e di quelli utilizzati promiscuamente viene prevista la deducibilità delle stesse (in misura integrale ovvero pari al 50 per cento per gli immobili a uso promiscuo), da ripartire in quote costanti nel periodo d'imposta in cui sono sostenute e nei cinque successivi (cfr. art. 54-*quinquies*, commi 1 e 2, ultimo periodo).

Le spese relative alla manutenzione ordinaria dei beni immobili utilizzati nell'esercizio dell'attività restano deducibili (in misura integrale ovvero pari al 50 per cento per gli immobili a uso promiscuo) nell'esercizio di sostenimento, secondo il criterio di cassa.

Viene, in tal modo, eliminata la norma che prevede la deducibilità di tali spese, nel periodo d'imposta di sostenimento, nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, quale risulta all'inizio del periodo d'imposta dai registri contabili, e per l'eventuale eccedenza, in quote costanti nei cinque periodi d'imposta successivi.



Quest'ultimo criterio, mutuato dalla disciplina del reddito d'impresa, mal si attaglia infatti alle attività di lavoro autonomo, a causa dell'esiguità del valore dei beni materiali ammortizzabili generalmente utilizzati nell'esercizio dell'arte o professione.

Al fine di individuare un criterio di distinzione tra le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, un utile riferimento è rinvenibile nelle definizioni degli interventi edilizi di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, richiamate altresì dall'articolo 16-*bis* del TUIR ai fini del riconoscimento della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.

Parimenti, restano deducibili nell'esercizio di sostenimento, secondo il criterio di cassa, in misura integrale o pari al 50 per cento, a seconda se l'immobile utilizzato nell'esercizio dell'attività è, rispettivamente, strumentale o a uso promiscuo, le spese per i servizi relativi a detti immobili (ad esempio, spese per utenze: energia elettrica, gas, acqua; spese per servizi di pulizia, ecc.).

Con l'articolo 54-*sexies*, mutuando le disposizioni relative al reddito d'impresa contenute nel vigente articolo 103 del TUIR, si disciplinano le spese relative a beni ed elementi immateriali sostenute nell'esercizio di arti e professioni.

In particolare, nel comma 1, si prevede che le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico sono deducibili in misura non superiore al 50 per cento del costo.

Il comma 2 dispone che le quote di ammortamento del costo degli altri diritti di natura pluriennale sono deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge.

Nel comma 3 è disciplinata la deduzione dei costi di acquisizione della clientela e di elementi immateriali relativi alla denominazione o ad altri elementi distintivi dell'attività artistica o professionale. Per detti elementi immateriali viene prevista la deducibilità delle quote di ammortamento del relativo costo in misura non superiore a un quinto del costo stesso, in considerazione della loro sostanziale equiparabilità ai marchi d'impresa o al valore di avviamento.

In merito al predetto comma 3, in materia di quote di ammortamento dei beni immateriali, la VI Commissione (Finanze) della Camera dei deputati (osservazione lett. c, n. 1) ha chiesto al Governo di rivedere un periodo di ammortamento dei costi di acquisizione della clientela e degli altri elementi immateriali.

A tal riguardo, il Governo ha ritenuto di rivedere l'articolo 54-*sexies*, comma 3, prevedendo un periodo di ammortamento dei costi di acquisizione della clientela e degli altri elementi immateriali – da intendersi come periodo minimo di ammortamento - pari a 5 anni.

Infine, il nuovo articolo 54-*octies* riproduce, sostanzialmente, il contenuto delle disposizioni attualmente vigenti contenute nel comma 8 dell'articolo 54 del TUIR in materia di determinazione di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 53, comma 2, del TUIR.

Il n. 2.4) dell'articolo 5, lettera f), della legge delega, come anticipato, prevede, nell'ambito della razionalizzazione e semplificazione dei redditi di lavoro autonomo, anche il principio e criterio direttivo della “*neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali, comprese quelle riguardanti il passaggio da associazioni professionali a società tra professionisti*”.



In attuazione di tale principio di neutralità fiscale, da introdurre in relazione alla generalità delle cosiddette operazioni straordinarie che involgono soggetti esercenti attività professionali, sono stati effettuati gli interventi normativi di seguito illustrati.

Con il **comma 1, lettera d)** del presente articolo, è stato introdotto, ai fini delle imposte sui redditi, l'articolo 177-bis, nell'ambito del Capo III Operazioni straordinarie, del Titolo III Disposizioni comuni del TUIR.

Il comma 1 del nuovo articolo 177-bis introduce il principio di neutralità fiscale per i conferimenti in società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (cd. STP). Per effetto della neutralità fiscale, l'operazione non è considerata realizzativa e, quindi, non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze i conferimenti dell'attività professionale nei predetti soggetti; l'attività professionale conferita deve riguardare un complesso unitario di attività materiali e immateriali, inclusa la clientela e altri elementi immateriali, nonché passività, organizzato per l'esercizio dell'attività artistica o professionale. Il riferimento alle attività materiali riguarda, tra le altre, beni, crediti e rimanenze.

La neutralità dell'operazione comporta che il soggetto conferente assuma, quale valore delle partecipazioni ricevute, la somma algebrica dei valori fiscalmente riconosciuti di attività e passività conferite e il soggetto conferitario subentri nella posizione di quello conferente in ordine a quanto ricevuto, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti nelle scritture contabili e i valori fiscalmente riconosciuti. Si tratta di previsione analoga a quella stabilita dal comma 1 dell'articolo 176 del TUIR in riferimento al regime fiscale dei conferimenti di azienda.

Ai sensi del comma 2 della norma in esame, la neutralità fiscale si applica anche alle operazioni ivi elencate. In primo luogo, trova applicazione ai conferimenti in società tra professionisti, diverse da quelle di cui al comma 1; il riferimento è quindi alle società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico non disciplinate dal citato articolo 10 della legge n. 183 del 2011, come le società tra avvocati di cui all'articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (introdotto dal comma 141, lettera b), dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124). Inoltre, l'ambito soggettivo di applicazione della norma include gli apporti in associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni o in società semplici di cui all'articolo 5 del TUIR.

In merito al comma 2 del nuovo articolo 177-bis, la VI Commissione (Finanze) della Camera dei deputati (osservazione lett. c, n. 2) ha chiesto al Governo di valutare l'opportunità di rimodulare o eventualmente sopprimere la lettera c), come formulata nel decreto legislativo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 30 aprile 2024, che riconosceva il regime di neutralità agli apporti delle posizioni partecipative nelle associazioni professionali o società semplici in altre associazioni o società costituite per l'esercizio in forma associata di arti e professioni o in società tra professionisti, qualora tale fattispecie, che appare di rara frequenza, potesse considerarsi già inclusa nella previsione di cui alla successiva lettera d). A tal riguardo, dopo gli opportuni approfondimenti, il Governo ha ritenuto di sopprimere tale disposizione.

Le previsioni del comma 1 concernenti la neutralità fiscale si applicano anche alle trasformazioni, fusioni e scissioni di società tra professionisti, nonché alle medesime operazioni delle associazioni professionali o società semplici di cui all'articolo 5 del TUIR e tra le società tra professionisti e le associazioni professionali o società semplici di cui all'articolo 5 del TUIR.



Ai trasferimenti dell'attività professionale per causa di morte o per atto gratuito si applicano, in sostanza, le disposizioni di cui all'articolo 58, comma 1 del TUIR.

Al riguardo, si evidenzia che le disposizioni dei commi 1 e 2, lettera d), del nuovo articolo 177-*bis* sono state modificate, aderendo a quanto osservato nel suo parere dalla VI Commissione (Finanze) della Camera dei deputati (osservazione lett. c, n. 2), al fine di rendere più chiaro che il regime di neutralità fiscale si applica alle operazioni aventi a oggetto un complesso unitario di attività e passività organizzate per l'esercizio dell'attività artistica o professionale.

Il principio di neutralità sin qui illustrato risulta applicabile anche all'apporto di basi fisse o stabili organizzazioni esistenti nel territorio dello Stato da parte di esercenti arti e professioni, società tra professionisti o associazioni professionali non residenti in associazioni o società professionali residenti.

Ai sensi del comma 4 della norma in esame al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, nel caso di passaggio, per effetto delle operazioni di riorganizzazione dell'attività professionale, da un periodo di imposta soggetto alla determinazione del reddito di lavoro autonomo a un periodo di imposta soggetto alla determinazione del reddito d'impresa, i componenti positivi e negativi che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime di determinazione del reddito di lavoro autonomo, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito d'impresa dei periodi di imposta successivi; corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio da un periodo di imposta soggetto alla determinazione del reddito d'impresa a un periodo d'imposta soggetto alla determinazione del reddito di lavoro autonomo.

Si precisa, altresì, che in caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto alla determinazione del reddito di lavoro autonomo a un periodo di imposta soggetto alla determinazione del reddito d'impresa, i componenti che non hanno ancora concorso alla determinazione del reddito di lavoro autonomo secondo il criterio di cassa concorreranno alla determinazione del reddito d'impresa al momento della manifestazione finanziaria; ad esempio, il credito di una associazione professionale non ancora incassato al momento della trasformazione in STP concorrerà alla determinazione del reddito di tale ultima società al momento dell'incasso.

Da ultimo, è anche stabilita nei **commi 2 e 3**, rispettivamente, l'irrilevanza ai fini dell'IVA delle operazioni di cui al nuovo articolo 177-*bis* del TUIR e l'applicazione, con riferimento alle stesse, dell'imposta di registro in misura fissa.

Al riguardo, si evidenzia che le disposizioni dei commi 2 e 3 sono state modificate, aderendo a quanto osservato nel suo parere dalla VI Commissione (Finanze) della Camera dei deputati (osservazione lett. c, nn. 3 e 4), al fine di rendere più chiaro che il regime di irrilevanza ai fini IVA e l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa si applicano alle operazioni aventi a oggetto un complesso unitario di attività e passività organizzate per l'esercizio dell'attività artistica o professionale nonché alle operazioni straordinarie riguardanti gli enti diversi dalle società aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività artistiche o professionali.

#### **Articolo 6 - (Disposizioni transitorie e finali)**

Nell'articolo 6 del presente decreto si stabilisce, al **comma 1**, che le nuove disposizioni di riforma, contenute nell'articolo 5, si applicano ai fini della determinazione dei redditi di lavoro autonomo prodotti a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.



Inoltre, al successivo **comma 2**, si prevede che in relazione alle spese di cui all'articolo 54, comma 2, lettera b), del TUIR, introdotta dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del presente decreto, sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente, si istituisce un regime transitorio in base al quale fino al 31 dicembre 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 54 del TUIR, in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal presente decreto, riguardanti la deducibilità delle predette spese nonché la concorrenza alla formazione del reddito delle relative somme percepite a titolo di rimborso delle medesime.

In questo ambito transitorio, fino alla stessa data del 31 dicembre 2024 le predette somme percepite a titolo di rimborso continuano a essere assoggettate alle ritenute previste dall'articolo 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Infine, al **comma 3**, si stabilisce che la disposizione di cui all'articolo 54, comma 1, secondo periodo, del TUIR, introdotta dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del presente decreto in materia di imputazione temporale dei compensi assoggettati a ritenuta, ha effetto anche per i periodi di imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, se le relative dichiarazioni, validamente presentate, risultano a essa conformi. Restano comunque fermi gli accertamenti e le liquidazioni di imposta divenuti definitivi.

Altresì, al comma 4, come suggerito nel suo parere dalla VI Commissione (Finanze) della Camera dei deputati (osservazione lett. c, n. 1), è stata aggiunta una norma con la quale si differisce al periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo la decorrenza della disposizione, contenuta nel nuovo articolo 54-*sexies*, comma 3, del TUIR, introdotta dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del presente decreto, che stabilisce un periodo di ammortamento dei beni immateriali pari a cinque anni.

#### **CAPO IV – REDDITI DIVERSI**

##### **Articolo 7 - (Plusvalenze delle aree edificabili ricevute in donazione)**

L'art. 5, comma 1, lettera h), n. 1), della legge 9 agosto 2023, n. 111, stabilisce che nell'esercizio della delega per la riforma fiscale occorre rivedere il criterio di determinazione delle plusvalenze realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, stabilendo che, qualora la proprietà degli stessi sia stata acquistata per effetto di donazione, si assume in ogni caso come prezzo di acquisto quello pagato dal donante.

In base alla disciplina attualmente vigente, per i terreni acquistati per effetto di donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nel relativo atto registrato, o in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo successivo inerente.

È dibattuta da anni, anche nell'ambito della giurisprudenza di legittimità, la questione concernente gli effetti della donazione dei terreni edificabili a familiari, seguita, entro un ristretto arco temporale, dalla loro cessione a terzi a opera dei donatari. L'Agenzia delle entrate ha affermato, nella circolare n. 28/E del 4 agosto 2006, che, a seguito della modifica dell'art. 68 del TUIR, "la plusvalenza in caso di immobili acquisiti in donazione e ceduti entro cinque anni a decorrere dalla data di acquisto da parte del donante è determinata ponendo a confronto il corrispettivo della cessione e il costo di costruzione o di acquisto sostenuto dal donante", senza fare alcun riferimento ai terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria.

Con il presente articolo si intende risolvere tale questione introducendo un principio analogo a quello cui si ispira la legislazione vigente con riguardo alle cessioni degli immobili acquisiti per donazione da non più di cinque anni, per i quali è stabilito, nell'articolo 68, comma 2, del TUIR, che si assume





come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante (**comma 1**). Si impedisce, in tal modo, l'effettuazione di operazioni finalizzate esclusivamente a evitare o ridurre apprezzabilmente la tassazione della plusvalenza rispetto a quella che sarebbe derivata dalla cessione dell'area edificabile qualora la stessa fosse stata effettuata direttamente dal donante.

È stata inserita sia nella disposizione in esame che in quella concernente le cessioni degli immobili acquisiti per donazione da non più di cinque anni la previsione della concorrenza alla formazione del costo di acquisto dell'imposta sulle donazioni nonché di ogni altro costo successivo inerente, in analogia con quanto attualmente previsto con riguardo ai terreni acquistati per effetto di successione. Inoltre, in tema di decorrenza, al **comma 2** si prevede che le nuove disposizioni si applicano alle cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria effettuate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

In merito all'articolo 7, come sottolineato dalla 6<sup>a</sup> Commissione (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica nel suo parere (osservazione n. 2), l'intervento normativo concerne la disciplina sulla tassazione delle plusvalenze ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche lasciando immutata quella relativa all'imposizione fiscale sulle successioni e sulle donazioni.

## **TITOLO II – Disposizioni in materia di redditi d'impresa**

### **Capo I - Avvicinamento dei valori fiscali ai valori contabili**

#### **Articolo 8 - (Riduzione doppio binario tra valori contabili e fiscali e regimi di riallineamento)**

L'art. 9, comma 1, lett. c), della legge 9 agosto 2023, n. 111 (di seguito, anche, "delega fiscale") prevede di: *“semplificare e razionalizzare i criteri di determinazione del reddito d'impresa al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi, fermi restando i principi di inerenza, neutralità fiscale delle operazioni di riorganizzazione aziendale e divieto di abuso del diritto, attraverso la revisione della disciplina dei costi parzialmente deducibili e il rafforzamento del processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici, prevedendo la possibilità di limitare le variazioni in aumento e in diminuzione da apportare alle risultanze del conto economico quali, in particolare, quelle concernenti gli ammortamenti, le opere, le forniture e i servizi di durata ultrannuale, le differenze su cambi per i debiti, i crediti in valuta e gli interessi di mora. Resta ferma la possibilità, per alcune fattispecie, di applicare tale avvicinamento ai soli soggetti che sottopongono il proprio bilancio di esercizio a revisione legale dei conti ovvero sono in possesso di apposite certificazioni rilasciate da professionisti qualificati che attestano la correttezza degli imponibili dichiarati.”*

L'art. 6, comma 1, lett. a) e c), della legge 9 agosto 2023, n. 111, nell'indicare i principi e criteri direttivi per la revisione dell'imposizione sul reddito delle società prevedono *“la riduzione dell'aliquota dell'IRES”* a determinate condizioni, nonché la *“razionalizzazione e semplificazione dei regimi di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili, al fine di prevedere una disciplina omogenea e un trattamento fiscale uniforme per tutte le fattispecie rilevanti a tal fine, comprese quelle di cambiamento dell'assetto contabile, e di limitare possibili arbitraggi tra realizzi non imponibili e assunzioni di valori fiscalmente riconosciuti”*.

In tale ottica, in attesa della piena attuazione dei criteri direttivi della delega fiscale sulla riduzione del doppio binario, si è ritenuto di attuare i predetti principi, in prima battuta, mediante alcune modifiche apportate essenzialmente alle disposizioni del TUIR che, limitando le ipotesi di doppio binario su alcuni componenti reddituali, consentono di realizzare un avvicinamento tra poste contabili e relativi valori fiscali e, di conseguenza, una semplificazione delle regole di determinazione del reddito d'impresa (rispondono a questa esigenza le disposizioni di cui all'articolo 9), nonché mediante



una significativa razionalizzazione e semplificazione delle modalità di accesso e di applicazione dei regimi di riallineamento (di cui si dirà più avanti, a commento degli articoli da 10 a 12).

Per quanto premesso, non si è ritenuto di accogliere l'osservazione di cui al punto 3 del parere reso dalla 6<sup>a</sup> Commissione (Finanze e tesoro) del Senato relativa all'opportunità di un intervento sulla disciplina degli errori contabili, posto che, come anticipato, sono stati effettuati solo alcuni interventi mirati, in attesa della piena attuazione dei criteri direttivi della delega fiscale, anche in funzione del rispetto del principio di equilibrio finanziario, derivante dall'attuazione della delega, di cui all'articolo 22 della richiamata legge delega n. 111 del 2023.

#### **Articolo 9 - (Riduzione del doppio binario tra valori contabili e fiscali)**

Di seguito si illustrano, preliminarmente, le fattispecie oggetto di intervento ai sensi dell'articolo 9 dello schema normativo per le quali si intende attuare l'avvicinamento dei valori fiscali a quelli contabili.

##### Art. 88, comma 3, TUIR - Contributi per cassa

La **lettera a)** del **comma 1** interviene nell'ambito dell'art. 88 del TUIR per modificare il trattamento tributario dei contributi aventi natura di sopravvenienze attive. In pratica, trattasi dei contributi in conto capitale iscritti in bilancio nel momento in cui esiste una ragionevole certezza che le condizioni previste per il riconoscimento degli stessi siano state soddisfatte. Solitamente ciò avviene all'atto della formale delibera da parte dell'ente erogante. Il contributo è imputato interamente a conto economico.

La disciplina fiscale fino a oggi applicata ha stabilito che detti contributi concorrono a formare il reddito d'impresa secondo un principio di cassa con la facoltà di tassare questi componenti di reddito in un numero massimo di cinque quote di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta del relativo incasso.

L'intervento normativo in commento intende uniformare, per quanto possibile, il trattamento fiscale al trattamento contabile dei contributi in questione nel senso che la loro concorrenza alla determinazione del reddito avviene in una unica soluzione così come in unica soluzione è previsto il concorso degli stessi alla determinazione del risultato contabile. Purtuttavia, si è ritenuto di mantenere il principio di cassa che, come noto, è finalizzato a evitare la possibile penalizzazione per il percipiente riconducibile alla tassazione anticipata di proventi non incassati, soprattutto laddove tra l'imputazione a bilancio e l'effettiva erogazione del contributo da parte dell'ente erogante possa trascorrere un intervallo di tempo piuttosto ampio.

L'intervento, implicitamente, ha effetto anche sui contributi per i costi di studi e ricerche che, ai sensi dell'art. 108, comma 3, del TUIR, per effetto del rinvio all'articolo 88, comma 3, dello stesso TUIR, soggiacciono allo stesso trattamento tributario dei contributi trattati come sopravvenienze attive di cui sopra.

##### Art. 92 TUIR – Opere e servizi di durata infrannuale

La **lettera b)** del **comma 1** interviene nell'ambito dell'art. 92 del TUIR per modificare la disciplina delle valutazioni delle cc.dd. opere infrannuali. La disciplina fiscale sino a oggi applicata riconosceva unicamente l'adozione del cosiddetto criterio del costo o della commessa completata, anche quando, in conformità a quanto previsto dall'OIC 23, contabilmente era correttamente adottato il criterio della percentuale di completamento. In quest'ultima ipotesi, l'impresa era così costretta ad applicare, in doppio binario, le disposizioni dell'art. 92, comma 6 TUIR (criterio del costo), operando, nella



dichiarazione dei redditi, una variazione in diminuzione per la parte di margine contabilizzato nella valorizzazione delle rimanenze secondo il criterio della percentuale di completamento e nell'anno successivo, alla consegna della commessa, una variazione in aumento per tassare il margine dell'operazione.

L'intervento normativo attuato in questa sede, mediante la riscrittura del comma 6 dell'art. 92 TUIR, determina il riconoscimento fiscale del criterio della percentuale di completamento, ove utilizzato in bilancio in conformità ai corretti principi contabili, facendo venire meno la necessità di operare le descritte variazioni in dichiarazione dei redditi.

#### Art. 93 TUIR - Opere e servizi di durata ultrannuale

Il principio contabile OIC 23 stabilisce che i lavori in corso di durata ultrannuale devono essere valutati con il criterio della percentuale di completamento se sono soddisfatte alcune condizioni, in assenza delle quali la valutazione deve essere effettuata secondo il criterio della commessa completata (vale a dire secondo i costi sostenuti).

Sotto il profilo fiscale, il previgente articolo 93 del TUIR prevedeva il riconoscimento ai fini della determinazione del reddito d'impresa del solo criterio di valutazione delle rimanenze in base ai corrispettivi pattuiti (percentuale di completamento), escludendo la rilevanza fiscale della valutazione con il metodo della commessa completata. Si ricorda infatti che l'articolo 1, comma 70, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha abrogato il comma 5 dell'articolo 93 TUIR, che consentiva la valutazione con il citato metodo della commessa completata. Pertanto, detto metodo non ha trovato riconoscimento fiscale dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006. Si era determinata, dunque, l'esigenza di gestire in doppio binario le differenze di valutazione, al fine di "rielaborare" ai fini fiscali la valutazione di bilancio (al costo) sulla base dei descritti canoni del citato art. 93 TUIR (basati sulla valorizzazione al corrispettivo).

Con la nuova norma, indicata alla **lettera c)** del **comma 1**, si riconosce la rilevanza fiscale anche del criterio della commessa completata laddove tale criterio sia adottato in conformità ai corretti principi contabili (eliminando in tal modo il descritto doppio binario).

#### Art. 110, comma 3, TUIR - Differenze di cambio

La differenza di cambio da valutazione (utile/perdita) si genera contabilmente se vi è una differenza tra il costo storico iscritto del credito/debito (quindi il valore convertito al tasso di cambio iniziale) e l'importo del credito/debito convertito con il tasso di cambio alla data di chiusura dell'esercizio.

Nel previgente assetto normativo, gli utili/perdite su cambi da valutazione relativi a poste in valuta estera, costituite da crediti, debiti, titoli obbligazionari e titoli a essi assimilati, assumevano rilevanza fiscale solo al momento di effettiva realizzazione.

L'intervento attuato in questa sede, con la **lettera d)** del **comma 1**, mediante l'abrogazione del comma 3 dell'art. 110 del TUIR, rende immediatamente rilevanti ai fini fiscali le differenze su cambi contabilizzate alla fine dell'esercizio secondo le regole previste dai principi contabili adottati dall'impresa.

#### **Articolo 10 - (Disciplina delle divergenze tra i valori contabili e fiscali emerse in sede di cambiamento dei principi contabili)**

L'articolo 10 attua, come anticipato, il criterio direttivo dell'articolo 6 della delega fiscale sulla "razionalizzazione e semplificazione dei regimi di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili,



*al fine di prevedere una disciplina omogenea e un trattamento fiscale uniforme per tutte le fattispecie rilevanti a tal fine, comprese quelle di cambiamento dell'assetto contabile, e di limitare possibili arbitraggi tra realizzi non imponibili e assunzioni di valori fiscalmente riconosciuti”.*

La relazione illustrativa, sul punto, evidenzia come il quadro normativo dei regimi di riallineamento sia particolarmente articolato e complesso e non sia in grado di disciplinare in maniera omogenea tutte le fattispecie in cui possono emergere divergenze tra valori contabili e fiscali generando, in tal modo, incertezze interpretative e discrasie. L'attuale assetto normativo si presta, altresì, a fenomeni di arbitraggio.

In particolare, la citata relazione, da un lato, afferma la necessità di uniformare i diversi regimi di affrancamento dei maggiori valori emersi in sede di operazioni straordinarie *“rinviando ai decreti legislativi delegati l'individuazione del nuovo regime che dovrà operare “a fattor comune”*; dall'altro, individua alcune fattispecie di cambiamento dell'assetto contabile che non sono disciplinate, e che dovranno essere oggetto di un intervento normativo, precisando che *“Per effetto dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 (introdotto dall'art. 19-quater del decreto-legge n. 22 del 2019), è stato disciplinato il passaggio inverso dai principi contabili internazionali ai principi contabili nazionali senza, però, prevedere un analogo regime di riallineamento. [...] Non risulta, inoltre, regolato il passaggio delle microimprese dal regime di derivazione giuridica a quello di derivazione rafforzata, a seguito delle modifiche apportate all'articolo 83 del TUIR dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2022, che ha escluso da quest'ultimo regime soltanto le dette imprese che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria. Parimenti, non risultano regolate le fattispecie in cui il cambiamento dell'assetto contabile (passaggio agli IAS, ritorno agli OIC, modifica dimensionale delle microimprese) avviene per effetto di un'operazione straordinaria fiscalmente neutrale”.*

La legge delega per la riforma fiscale n. 111 del 2023 prevede, altresì, all'articolo 9, come già ampiamente commentato per l'esame dell'articolo 9, di *“semplificare e razionalizzare i criteri di determinazione del reddito d'impresa al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi [...] prevedendo la possibilità di limitare le variazioni in aumento e in diminuzione da apportare alle risultanze del conto economico [...]”.*

Considerato l'assetto normativo previgente e i suddetti principi e criteri direttivi della delega fiscale, le previsioni di attuazione introdotte, e di seguito illustrate, intendono apportare una significativa razionalizzazione e semplificazione delle modalità di accesso e di applicazione dei regimi di riallineamento, anche attraverso la omogeneizzazione dei regimi precedenti e l'accorpamento di disposizioni sin qui collocate in differenti provvedimenti normativi. Si è inteso, altresì, colmare i vuoti legislativi esistenti e contrastare fenomeni di arbitraggio. A tale ultimo riguardo, è noto che, in caso di operazioni straordinarie, il riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili - combinato con l'esenzione riconosciuta per le plusvalenze derivanti dalla vendita di partecipazioni aventi i requisiti di cui all'art. 87 TUIR – poteva determinare un trattamento di favore per le operazioni realizzative dei plusvalori latenti. Infatti, nel caso di trasferimento di una partecipazione societaria in regime di *participation exemption*, i regimi di imposizione sostitutiva consentivano all'acquirente di tale partecipazione di “trasferire” sui beni facenti parte dell'azienda di proprietà della società partecipata il maggior prezzo pagato rispetto al loro costo fiscalmente riconosciuto, pagando un'imposta sostitutiva significativamente inferiore all'aliquota ordinaria. La scelta compiuta dal legislatore delegato di abrogare i regimi di riallineamento caratterizzati da un'aliquota impositiva



particolarmente vantaggiosa e di fissare una misura “congrua” di imposta sostitutiva, è finalizzata a limitare in radice le “pratiche” di arbitraggio.

Per effetto di tale misura e, si ribadisce, in conseguenza dell’abrogazione di regimi di riallineamento particolarmente favorevoli, l’applicazione della disciplina sul riallineamento è, da ora in avanti, destinata essenzialmente a ridurre gli adempimenti e i relativi oneri amministrativi delle imprese e non a ottenere un regime di favore.

Peraltro, la misura dell’imposta sostitutiva si colloca all’interno di un periodo in cui è ancora in atto l’attuazione dei criteri direttivi della delega fiscale sulla riduzione delle aliquote delle imposte sui redditi. La scelta di tale misura, pertanto, non potrà prescindere dal livello che tali aliquote assumeranno al termine del processo di recepimento dell’intera riforma.

Ciò premesso, non si è ritenuto di accogliere l’osservazione di cui al punto 3 del parere reso dalla 6<sup>a</sup> Commissione (Finanze e tesoro) del Senato relativa alla possibile introduzione di uno specifico regime transitorio che consenta di applicare le nuove regole anche a tutte le imprese che a causa della incompletezza e della disorganicità delle sostituite discipline sui riallineamenti non hanno potuto in passato effettuare il riallineamento, in quanto l’organicità della nuova disciplina, di cui si esamineranno di seguito i dettagli, non può che operare per il futuro, anche al fine di evitare di generare fenomeni di tassazione differenziata tra fattispecie simili.

Il **comma 1** provvede a individuare le seguenti fattispecie di cambiamento dei principi contabili dalle quali possono derivare le divergenze tra valori contabili e fiscali cui applicare la disciplina di riallineamento:

- 1) prima applicazione dei principi contabili internazionali (c.d. “*First Time Adoption*” o “FTA”);
- 2) variazioni dei principi contabili IAS/IFRS già adottati, ovvero introduzione di un nuovo IFRIC;
- 3) passaggio dai principi contabili internazionali alla normativa nazionale (c.d. “*Last Adoption*” o “LTA”);
- 4) variazione dei principi contabili nazionali;
- 5) cambiamento degli obblighi informativi di bilancio conseguenti a modifiche delle dimensioni dell’impresa;
- 6) applicazione per le micro-imprese della disciplina di cui all’art. 83, comma 1, terzo periodo, del TUIR. Si tratta delle micro-imprese che optano per l’applicazione del bilancio in forma ordinaria o nella forma abbreviata e che passano dalla derivazione giuridica alla derivazione rafforzata e viceversa;
- 7) operazioni straordinarie fiscalmente neutrali effettuate tra soggetti che adottano principi contabili differenti (è il caso, ad esempio, di una fusione per incorporazione di un soggetto OIC-*adopter* in un soggetto IAS-*adopter*) e tra soggetti che hanno obblighi informativi di bilancio differenti (è il caso, ad esempio, di una fusione per incorporazione di una micro-impresa in un soggetto OIC-*adopter*).

Il **comma 2** essenzialmente ripropone la nozione di “operazioni pregresse” prevista dall’art. 15, comma 1, del D.L. n. 185 del 2008 (ora abrogato) e del relativo regime transitorio. Si tratta di una riformulazione dei diversi regimi vigenti di “neutralità fiscale”, correlati alla nozione di “operazioni pregresse”, per alcune delle tipologie di transizione contabile individuate al comma 1, al fine di identificare un meccanismo unico per tutte le fattispecie.

In particolare, i regimi transitori vigenti sono quelli disciplinati con:

- (i) l’art. 15 del D.L. n. 185/2008: è il regime transitorio che si applica, in caso di prima adozione dei principi IAS/IFRS (FTA), ma anche in ipotesi di cambiamento degli IAS/IFRS già adottati;



(ii) l'art. 13-*bis* del D.L. n. 244/2016 (con disposizioni analoghe al citato articolo 15) regola la prima applicazione dei principi contabili nazionali (introduzione dei nuovi OIC), nonché i casi di variazioni degli OIC già esistenti e di cambiamento degli obblighi informativi di bilancio conseguenti a modifiche delle dimensioni dell'impresa (passaggio da micro-imprese a soggetti OIC *adopter* o viceversa);

(iii) l'articolo 13 del d.lgs. n. 38/2005 che contempla alcune divergenze peculiari, descritte di seguito, connesse alla prima adozione degli IAS/IFRS o introduzione dei nuovi OIC;

(iv) l'articolo 7-*bis*, comma 3, del d.lgs. n. 38/2005: richiama il medesimo articolo 15 del D.L. n. 185/2008, per le ipotesi di ritorno agli standard contabili nazionali (LTA).

Le previsioni dell'art. 13 del d.lgs. n. 38/2005 che sterilizzavano gli effetti fiscali delle principali rettifiche operate in sede di FTA (eliminazione dei costi non più capitalizzabili quali i costi d'impianto e d'ampiamiento; ripristino del valore dell'avviamento; riduzione/eliminazione di fondi dedotti quale la riduzione del fondo TFR, ecc.) costituiscono la disciplina originariamente introdotta in un sistema fiscale caratterizzato dalla derivazione "della base imponibile dalla rappresentazione contabile delle operazioni fondata sulla forma giuridica" delle medesime, nel quale i soggetti IAS-*adopter* erano tenuti a operare le variazioni necessarie per "convertire" il risultato del bilancio IAS/IFRS nel reddito imponibile determinato secondo le regole giuridico-formali previste dal TUIR. La disciplina transitoria dell'art. 13 del d.lgs. 38/2005 ha operato anche nelle ipotesi di prima adozione degli IAS/IFRS e di variazione degli IAS/IFRS già adottati (in virtù dell'art. 5, comma 2, del D.M. 48/2009 e dell'art. 15, comma 8-*bis*, del D.L. n. 185/2008). Inoltre, come detto, questa disciplina è stata, sostanzialmente, riproposta anche nell'ipotesi di ritorno agli OIC (LTA), di introduzione dei nuovi OIC, di variazioni degli OIC già esistenti e di cambiamento degli obblighi informativi di bilancio conseguenti a modifiche delle dimensioni dell'impresa (passaggio da micro-imprese a soggetti OIC *adopter* o viceversa).

Nell'ordinamento tributario era, invece, assente un regime transitorio nel caso in cui l'adozione dei principi contabili internazionali ovvero il ritorno a quelli nazionali avvenisse in esito a una operazione straordinaria fiscalmente neutrale (fusioni, scissioni, conferimenti di azienda tra soggetti che applicano principi contabili differenti); in questi casi, infatti, nessuna disposizione assicurava la continuità del regime fiscale delle operazioni diversamente qualificate, classificate, imputate temporalmente e valutate e, in assenza di una formale FTA o LTA, si dubitava dell'applicabilità della disciplina dell'art. 15 del D.L. n. 185/2008. Né l'effetto di continuità del regime fiscale di tali operazioni si intendeva garantito dal regime "tradizionale" di neutralità fiscale degli articoli 172, 173 e 176 del TUIR. Non risultava, inoltre, disciplinato, per le micro-imprese, il passaggio dalla derivazione giuridica alla derivazione rafforzata a seguito dell'opzione per la redazione del bilancio ordinario, né il passaggio inverso dalla derivazione rafforzata alla derivazione giuridica.

Dalla ricostruzione sopra sinteticamente riproposta è evidente che la disciplina vigente, risultato della sovrapposizione nel tempo di differenti norme, risulti particolarmente complessa, stante la difficoltà di individuare, in primo luogo, la portata applicativa e le aree di sovrapposizione delle disposizioni di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 38/2005 e all'art. 15 del D.L. n. 185/2008.

Con l'articolo in esame, quindi, si interviene per colmare le lacune normative che hanno comportato forti incertezze interpretative e si provvede ad accorpare previsioni recate in diversi provvedimenti normativi, semplificando fortemente e razionalizzando la materia. Infatti, per tutte le fattispecie previste dalla norma, il regime transitorio è regolato unicamente dal presente articolo.



In particolare, il comma 2 sostituisce, di fatto, l'art. 15, comma 1, del D.L. n. 185/2008 riproponendone la disciplina per le operazioni pregresse diversamente qualificate, classificate e imputate temporalmente, ed eliminando, tuttavia, il riferimento alla "valutazione" di attività e passività specificamente regolate dal **comma 3**.

Le differenze concettuali e le difficoltà interpretative riscontrate, nel vigente regime di riallineamento, nella declinazione dei fenomeni di tassazione anomala sulle variabili "valutative", hanno reso preferibile la scelta di tenere separate – quando possibile, in quanto fenomeno a sé stante – le mere valutazioni dalle qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali.

La neutralità fiscale per le operazioni di valutazione non interessate dai fenomeni di diversa qualificazione, classificazione e imputazione temporale è, dunque, disciplinata separatamente con le disposizioni di cui al citato comma 3, riproponendo, in linea di principio, le modalità di riallineamento previste per le divergenze connesse a operazioni di riorganizzazione aziendale fiscalmente neutrali e, adesso, disciplinate con l'articolo 12; così, ad esempio, non si assegna rilevanza fiscale ai maggiori valori (es: ripristino dell'avviamento in sede di FTA) o i minori valori (es: eliminazione dei costi di impianto e ampliamento in sede di FTA) delle attività patrimoniali, ai maggiori o minori valori delle passività patrimoniali (es: incremento o riduzione di fondi dedotti in sede di FTA).

Il regime transitorio di neutralità, tuttavia, non riguarda la riclassificazione degli strumenti finanziari operata dai soggetti IAS/IFRS *adopter* sulla base delle stringenti ipotesi di riclassificazione contabile (che determina effetti sul regime fiscale) contenute nei principi dello IAS 39 e IFRS 9, ed estesa anche alle ipotesi in cui tale cambio di portafoglio degli strumenti finanziari avvenga a seguito di operazioni di riorganizzazione fiscalmente neutrali; infatti, il **comma 4** dell'articolo in esame prevede l'applicazione della disciplina dell'art. 4 del D.M. 8 giugno 2011.

Al riguardo, si ricorda che il citato articolo 4 del D.M. 8 giugno 2011 stabilisce che, in presenza di una riclassificazione di strumenti finanziari da un portafoglio a un altro dello IAS 39 che comporti anche il passaggio a un diverso regime fiscale, l'iscrizione nel nuovo portafoglio determina: i) il riconoscimento fiscale del valore di iscrizione del titolo nel nuovo portafoglio; ii) la tassazione con le regole del portafoglio "di provenienza" del differenziale tra il valore di iscrizione nel nuovo portafoglio e il valore fiscalmente riconosciuto prima della riclassificazione.

L'art. 3 del D.M. 10 gennaio 2018 (cd. "Decreto IFRS 9"), emanato a seguito dell'entrata in vigore dell'IFRS 9, ha, inoltre, disciplinato sia le riclassificazioni degli strumenti finanziari operate in sede di FTA dell'IFRS 9 sia le riclassificazioni "a regime" (per effetto del rinvio alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.M. 8 giugno 2011).

Il comma 4 del citato articolo 4 del D.M. 8 giugno 2011 stabilisce, ulteriormente, che la predetta disciplina si applica all'ipotesi in cui un'operazione straordinaria fiscalmente neutrale tra soggetti IAS-*adopter*, ovvero anche tra un soggetto OIC-*adopter* e un soggetto IAS-*adopter*, determini la fuoriuscita degli strumenti finanziari dai portafogli dell'attivo circolante, ovvero delle immobilizzazioni finanziarie, e l'ingresso in una delle categorie previste dallo IAS 39. Nonostante l'art. 3 del decreto IFRS 9 non richiami espressamente il comma 4 dell'articolo 4 del citato D.M. 8 giugno 2011, va da sé che questa disposizione sia comunque applicabile in quanto i riferimenti allo IAS 39 contenuti nell'articolo 4 devono intendersi effettuati al principio IFRS 9 che lo ha sostituito. Ciò posto, si precisa che la disciplina dell'articolo 4 del D.M. 8 giugno 2011 si applica non solo nelle ipotesi di riclassificazioni degli strumenti finanziari da una categoria all'altra dell'IFRS 9 – operate "a regime" ovvero per effetto di operazioni straordinarie fiscalmente neutrali – ma anche nell'ipotesi in cui le riclassificazioni degli strumenti finanziari avvengano in sede di prima applicazione di



differenti principi contabili. È il caso, ad esempio, di una partecipazione dell'attivo circolante che in sede di FTA è riclassificata nel portafoglio delle attività finanziarie valutate a *fair value* a conto economico, e segnatamente tra le partecipazioni possedute per la negoziazione (c.d. trading). In questa ipotesi, infatti, abbiamo una riclassificazione contabile, dall'attivo circolante al portafoglio dei titoli valutati al *fair value* a conto economico, e un cambiamento del regime fiscale delle partecipazioni. Si ricorda, infatti, che, mentre per i soggetti OIC-*adopter* le valutazioni delle partecipazioni sono fiscalmente irrilevanti, per i soggetti IAS-*adopter* le valutazioni delle partecipazioni di trading assumono rilevanza fiscale.

In altri termini, le riclassificazioni degli strumenti finanziari che comportano un cambiamento di regime fiscale in seguito a una delle fattispecie di cui al comma 1, assumono rilievo fiscale (si considerano realizzative).

Il regime di neutralità che deriva dall'applicazione delle norme sin qui esaminate, salva la deroga derivante dall'applicazione dell'art. 4 del D.M. 8 giugno 2011, determina delle divergenze tra valori civili e fiscali che possono essere riallineate con le modalità indicate nei commi seguenti.

Il **comma 6** introduce una espressa definizione di divergenze degli elementi patrimoniali cui applicare la disciplina del riallineamento, precisando che per divergenze si intendono:

- a) le differenze tra valori contabili e fiscali dipendenti dalle operazioni pregresse che sono diversamente qualificate, classificate o imputate temporalmente rispetto alle qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali previste dai principi contabili precedentemente applicati, ovvero dal precedente regime fiscale di riferimento, a condizione che la nuova qualificazione, classificazione e imputazione temporale determini fenomeni di tassazione non coerente con le regole dell'ordinamento tributario o anomala, che si manifesta, essenzialmente, in termini di doppia o nessuna tassazione, doppia o nessuna deduzione. Come detto, è stata in concreto riproposta la nozione di "operazioni pregresse" prevista dall'art. 15, comma 1, del D.L. n. 185 del 2008;
- b) i maggiori valori (es: ripristino dell'avviamento in sede di FTA) o i minori valori (es: eliminazione dei costi di impianto e ampliamento in sede di FTA) delle attività patrimoniali, i maggiori o minori valori delle passività patrimoniali (es: incremento o riduzione di fondi dedotti).

Con esclusivo riferimento alle divergenze di cui al punto sub b), identificate al comma 3 dell'articolo 10, il nuovo regime conferma che le stesse si determinano confrontando il valore iscritto in bilancio con il valore fiscale precedentemente riconosciuto dei medesimi elementi del patrimonio. Ne consegue che potrà essere operato il riallineamento anche in relazione alle divergenze tra il valore contabile e fiscale già esistenti prima del momento in cui si è verificata una delle fattispecie di cui al comma 1 dell'articolo 10.

La modifica recepisce le indicazioni della VI Commissione (Finanze) della Camera dei deputati di cui alla lettera d), numero 1), finalizzata a chiarire, in relazione alle divergenze riguardanti fenomeni meramente valutativi, la possibilità di allineare il valore contabile al precedente valore fiscalmente riconosciuto.

Resta fermo che, come si preciserà più avanti, a seguito del verificarsi di una delle fattispecie indicate nel comma 1 dell'articolo 10, che determina esclusivamente la modifica dei valori rilevati nello stato patrimoniale, non è consentito riallineare gli elementi dell'attivo o del passivo dello stato patrimoniale per i quali, in virtù di specifiche norme del TUIR, le divergenze tra valori contabili e fiscali si riassorbono naturalmente al termine del periodo d'imposta.

Il **comma 7** esclude che le divergenze strutturali possano essere oggetto di riallineamento. Il secondo periodo del comma 7, in particolare, introduce una nuova definizione di divergenze strutturali rispetto





a quanto regolamentato con l'articolo 15 del D.L. n. 185 del 2008: si considerano divergenze strutturali quelle che si sarebbero prodotte anche se fossero stati adottati in bilancio sin dall'origine i nuovi criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione, derivanti dagli effetti di una delle fattispecie indicate al comma 1 dell'articolo 10, che, in considerazione di apposite disposizioni normative, non avrebbero assunto rilievo ai fini fiscali. Le divergenze strutturali identificate ai fini IRES avranno la medesima natura ai fini IRAP, nella misura in cui si tratti di elementi che, anche ai fini del tributo regionale e del relativo principio di presa diretta, non avrebbero in ogni caso assunto rilievo fiscale. Al riguardo, occorre precisare che l'articolo 15 ha escluso la possibilità di fruire del riallineamento di cui al comma 3, lettera a), dello stesso articolo 15, nel caso di disallineamenti "*che si sarebbero, comunque, determinati anche a seguito dell'applicazione delle disposizioni dello stesso testo unico, così come modificate dall'articolo 1, comma 58, della legge n. 244 del 2007*"; vale a dire dei disallineamenti che si producevano anche in vigore della formulazione degli articoli 83 (principio di derivazione rafforzata) e seguenti del TUIR introdotte dalla Legge finanziaria 2008. Si trattava delle divergenze tra valori contabili e fiscali derivanti (cfr. la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 33/E del 2009):

- 1) dalle norme che prevedono una deroga al principio di derivazione rafforzata. È il caso, ad esempio, delle divergenze derivanti dall'iscrizione in bilancio dei beni di proprietà delle entità soggette a controllo congiunto in luogo delle partecipazioni nella stessa entità, nell'ipotesi in cui l'accordo di controllo congiunto sia riconducibile alla categoria delle *Joint Operation*;
- 2) da fenomeni meramente valutativi che non trovano riconoscimento fiscale in base alle norme del testo unico. È il caso, ad esempio, dei maggiori valori iscritti in sede di FTA sulle attività materiali utilizzando il *fair value* come sostituto del costo;
- 3) dalla deduzione in via extracontabile del valore fiscale dell'avviamento, dei marchi e delle altre attività a vita utile indefinita. Si ricorda, infatti, che, mentre sul piano contabile le attività a vita utile indefinita (avviamento, marchi, testate giornalistiche, ecc.) non sono soggette a un processo di ammortamento, sul piano fiscale l'art. 103, comma 3-*bis*, del TUIR e l'articolo 10 del D.M. 8 giugno 2011 prevedono la deducibilità del valore fiscale dell'avviamento, dei marchi e delle altre attività a vita utile indefinita, in misura non superiore a un diciottesimo.

Come detto, sulla base della disciplina previgente queste divergenze non potevano fruire del riallineamento di cui all'articolo 15, comma 3, lettera a), del D.L. n. 185 del 2008, fermo restando che il ripristino dell'ammortamento dell'avviamento, dei marchi e delle altre attività a vita utile indefinita operato in sede di FTA era riallineabile ai sensi dell'art. 15, comma 3, lettera b), dello stesso D.L. n. 185/2008.

La nuova definizione di divergenze strutturali ha un perimetro applicativo più ristretto rispetto alla nozione elaborata in vigore dell'articolo 15 comma 3, lettera a), del D.L. n. 185 del 2008, includendo esclusivamente le divergenze di cui al numero 1) prima indicato mentre non risultano più da includere tra le divergenze strutturali quelle di cui ai numeri 2) e 3).

Considerato che le divergenze di cui ai numeri 2) e 3) erano comunque già riallineabili avvalendosi delle discipline opzionali di riallineamento previste per le operazioni straordinarie fiscalmente neutrali - seppur si trattasse di disposizioni diverse da quelle più volte menzionate di cui all'articolo 15 del D.L. n. 185 del 2008- e, tenuto conto che la portata della nuova disciplina di riallineamento è più ampia e incorpora anche tale opzione in un unico regime, è sembrato logico circoscrivere le divergenze strutturali rispetto all'originaria nozione, consentendo di operare il riallineamento con



riguardo alle fattispecie costituite da fenomeni meramente valutativi (sub 2) e disallineamenti derivanti da deduzioni extracontabili (sub 3).

In altri termini, anche per ragioni di semplificazione, non è consentito l'accesso al regime del riallineamento nei casi in cui la modifica dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione adottati in bilancio, a seguito di una delle fattispecie di cui al comma 1 dell'articolo 10 del presente decreto, non trovi riconoscimento fiscale (cc.dd. divergenze strutturali). Non rientrano, ad esempio, tra le divergenze riallineabili (in quanto divergenze strutturali) quelle determinate a seguito della riclassificazione di strumenti finanziari da strumenti di capitale a passività finanziarie, qualora si sia in presenza di titoli assimilati alle azioni, ai sensi dell'articolo 43 del TUIR e dell'articolo 5 del D.M. 8 giugno 2011, ovvero, nel caso di finanziamenti infragruppo a tassi inferiori a quelli di mercato per i quali l'adozione di regole contabili diverse determina l'iscrizione di una riserva di capitale il cui riconoscimento fiscale non è consentito ai sensi dell'art. 5, comma 4-bis, del D.M. 8 giugno 2011.

Le modifiche recepiscono le indicazioni della VI Commissione (Finanze) della Camera dei deputati contenute nella lettera d), numero 2) per rendere più chiara la differenza tra le divergenze strutturali e quelle riallineabili.

Le divergenze riallineabili ai fini IRES non necessariamente coincidono con quelle riallineabili ai fini IRAP e, ai sensi del **comma 9**, le due "basi imponibili" vanno tenute distinte, anche ai fini dell'applicazione delle imposte sostitutive. L'opzione, dunque, potrà essere esercitata disgiuntamente per le imposte sui redditi e per l'imposta regionale sulle attività produttive.

#### **Articolo 11 – Regimi di riallineamento**

Una volta individuate le fattispecie cui si applica la disciplina sul riallineamento e le divergenze "utili" all'applicazione del medesimo, l'articolo 11 regola le modalità attraverso le quali accedere all'istituto.

Le nuove regole mantengono essenzialmente la struttura dell'abrogato articolo 15 del D.L. n. 185/2008 e, quindi, confermano il metodo di riallineamento per saldo globale o per singola fattispecie, eliminando, tuttavia, il riallineamento da lettera b) del comma 3 dell'art. 15 del D.L. 185/2008 (eliminazione di ammortamenti, di rettifiche di valore e di fondi accantonamento) che rispondeva a esigenze ormai superate. Infatti, la scelta di introdurre il riallineamento della predetta lett. b) discendeva dall'esigenza di equiparare la disciplina di riallineamento delle divergenze emerse in sede di FTA alla disciplina di affrancamento delle eccedenze dedotte in via extracontabile tramite il quadro EC, stante la loro natura sostanzialmente analoga.

Le fattispecie della citata lettera b) del comma 3 dell'articolo 15 del D.L. 185/2008 sono comunque ricomprese nel nuovo regime.

Per quanto riguarda il riallineamento per saldo globale, il **comma 1** consente di riallineare la somma algebrica delle divergenze tra valori contabili e fiscali degli elementi patrimoniali che, in conseguenza del realizzarsi di una delle fattispecie di cui al comma 1 dell'articolo 10, subiscono una modifica alla relativa rappresentazione contabile: se questa somma determina un saldo positivo il relativo importo è soggetto a tassazione separata con aliquota ordinaria dell'IRES e dell'IRAP; se, invece, il saldo è negativo il relativo importo è ammesso in deduzione in quote costanti nel periodo di imposta in cui è esercitata l'opzione. per il riallineamento e nei successivi fino a un numero di periodi d'imposta pari alla maggiore durata residua delle fattispecie oggetto di riallineamento e, comunque, in un numero di periodi di imposta complessivamente non inferiore a dieci. Si pensi, ad esempio, a un concessionario



che, a seguito dell'adozione in bilancio degli IAS/IFRS, modifica, tra l'altro, la rappresentazione contabile (in termini di qualificazioni, imputazioni temporali e classificazioni) dei cc.dd. beni in concessione, utilizzando le regole di cui all'IFRIC 12, ovvero di un soggetto che adotta i principi contabili internazionali, modificando solo la rappresentazione di alcuni contratti di leasing secondo quanto previsto dall'IFRS 16. In questi casi, qualora il saldo globale delle divergenze risulti negativo, la deduzione dello stesso è effettuata in un periodo di tempo pari a quello determinato avuto riguardo all'operazione con durata più lunga e, comunque, per un periodo non inferiore a 10 anni. Nel primo esempio, dunque, si tratterà di considerare, ragionevolmente, la durata della concessione e, pertanto, il saldo globale risulterà deducibile, in quote costanti ripartite lungo tutta la durata residua della concessione. Nel secondo esempio, si dovrà prendere in considerazione il contratto di leasing con durata maggiore: se esso ha durata superiore a 10 anni la deducibilità del saldo globale avverrà, in quote costanti, per tutta la durata di tale leasing; in caso contrario, la deducibilità del saldo negativo avverrà in 10 anni.

Si tratta di tutte le divergenze derivanti dalle fattispecie di cui al comma 1 dell'articolo 10 verificatesi nel medesimo periodo d'imposta. Ne consegue che i soggetti che, nei periodi d'imposta precedenti non hanno esercitato alcuna opzione per il riallineamento dei valori fiscali e contabili, possono optare per il riallineamento con il metodo del saldo globale, eliminando tutte le divergenze emerse nel periodo d'imposta in cui si sono verificate le fattispecie di cui al comma 1 dell'articolo 10, incluse quelle preesistenti purché riferibili alle operazioni per le quali si assiste a una modifica della rappresentazione contabile.

In merito alle divergenze emerse a seguito delle operazioni di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 10, inoltre, è precisato che occorre fare riferimento a quelle emerse alla data di efficacia dell'operazione di riorganizzazione. Si pensi, ad esempio, a una fusione per incorporazione di un soggetto OIC *adopter* in favore della propria controllante che adotta in bilancio IAS/IFRS realizzata nel corso dell'esercizio; in tale ipotesi, infatti, l'incorporante IAS/IFRS potrà riallineare, secondo le modalità di seguito descritte, le divergenze emerse alla data di efficacia dell'incorporazione. Alle medesime conclusioni può giungersi in presenza di operazioni di conferimento di aziende, rilevate in bilancio con le regole OIC, in favore di una società di nuova costituzione che adotta i principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Con le modifiche appena descritte sono state accolte le osservazioni di cui alla lettera e), numeri 1) e 2), della VI Commissione (Finanze) della Camera dei deputati.

La somma algebrica include anche i maggiori e minori valori di attività e passività patrimoniali, di qualsiasi natura. Dunque, le divergenze meramente valutative di cui al **comma 3** concorrono a determinare il predetto saldo positivo/negativo.

In ogni caso non sono riallineabili, neanche con il metodo del saldo globale, le divergenze strutturali di cui al comma 7 dell'articolo 10.

Per completezza, occorre precisare che, nelle operazioni straordinarie fiscalmente neutrali tra soggetti che applicano principi contabili differenti, il riallineamento può riguardare le sole divergenze tra i valori contabili e fiscali degli elementi dell'attivo e del passivo relativi all'azienda "oggetto di scambio". Così, ad esempio, nel caso, di un'incorporazione di un soggetto OIC *adopter* in una società IAS/IFRS *adopter* (non qualificabile come "acquisizione inversa" in applicazione dell'IFRS 3) il riallineamento può riguardare le sole divergenze tra i valori contabili e fiscali dell'azienda proveniente dall'incorporata OIC *adopter*, ovvero, ancora, nel caso di scissione di soggetto OIC



*adopter* in una società beneficiaria preesistente IAS/IFRS *adopter*; il riallineamento potrà essere effettuato sulle divergenze emerse in capo alla parte della scissa confluita nella società beneficiaria. L'opzione per il riallineamento deve più essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono emerse le divergenze e l'imposta deve essere versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative al medesimo periodo di imposta. Si evidenzia, quindi, che l'opzione per il riallineamento non deve essere più effettuata nella dichiarazione relativa al periodo precedente a quello in cui avviene la transizione agli IAS/IFRS, o la prima applicazione di un nuovo IFRS, come previsto dall'art. 1, commi 2 e 4, del D.M. 30 luglio 2009. La modifica ha il pregio di superare le criticità applicative generate dalla norma previgente. Infatti, l'obbligo di esercitare l'opzione nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta antecedente a quello in cui il nuovo regime contabile inizia ad assumere rilevanza fiscale ha determinato, in presenza di significativi aggiornamenti dei principi contabili vigenti, notevoli difficoltà applicative per le imprese a causa della difficoltà o impossibilità di reperire tutte le informazioni necessarie per individuare le divergenze oggetto di riallineamento (peraltro, si ricorda che la "transizione contabile" comporta la necessità di fornire informazioni comparative e, dunque, in linea generale, è effettuata rielaborando i valori di apertura dell'esercizio precedente; diversamente, la "transizione fiscale" avviene solo a decorrere dal primo esercizio – o, meglio, periodo d'imposta – di effettiva prima applicazione delle nuove regole contabili).

Il **comma 2** disciplina il riallineamento per singole fattispecie quale, ad esempio, tra le più rilevanti, deve considerarsi l'iscrizione del diritto d'uso (c.d. ROU) e della passività del *leasing*, in applicazione delle regole di cui all'IFRS 16. Se la fattispecie ha saldo positivo (es: in sede di FTA, il ROU ha un valore superiore alla passività del *leasing*), lo stesso è soggetto a imposizione sostitutiva del diciotto per cento ai fini dell'IRES e del tre per cento ai fini dell'IRAP, cui sommare eventuali addizionali o maggiorazioni. In proposito, stante le osservazioni della VI Commissione (Finanze) della Camera dei deputati, nel parere reso al numero 4) della lettera e), è stato integrato il testo per chiarire che ai fini del calcolo dell'aliquota dell'imposta sostitutiva deve considerarsi anche la differenza tra l'aliquota IRAP applicata ordinariamente al singolo soggetto che effettua il riallineamento e quella prevista per le imprese industriali.

Laddove, invece, il saldo è negativo, esso risulta indeducibile (es: in sede di FTA, il ROU ha un valore inferiore alla passività del *leasing*).

Il riallineamento di cui al comma 2 può riguardare anche i maggiori o minori valori di attività e passività. In caso di maggiori valori delle attività (es: ripristino dell'avviamento) e di minori valori delle passività (es: riduzione di valore di fondi dedotti) si applica la prevista imposizione sostitutiva sul saldo positivo. In caso di saldo negativo (minori valori delle attività e maggiori valori delle passività), il riallineamento – stante l'ineducibilità del saldo – consente esclusivamente un beneficio in termini di semplificazione e di minori oneri amministrativi per l'impresa conseguente alla eliminazione del disallineamento (tali valori, ovviamente, possono comunque concorrere a formare la divergenza netta riallineabile secondo il descritto metodo del saldo globale). Ne deriva che, quale alternativa al riallineamento per saldo globale, il riallineamento per singole fattispecie può riguardare sia le diverse qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali (ivi comprese le correlate e imprescindibili valutazioni) sia le mere valutazioni (quando fenomeno a sé stante). Deve trattarsi, in ogni caso, di divergenze diverse da quelle derivanti dal cambio di valutazione di elementi dell'attivo o del passivo dello stato patrimoniale che, in virtù di specifiche norme del TUIR, si riassorbono



naturalmente al termine dello stesso periodo d'imposta in cui si realizza una delle fattispecie di cui all'articolo 10, comma 1.

Sono, infatti, espressamente escluse dal perimetro delle divergenze riallineabili con il metodo delle singole fattispecie quelle derivanti esclusivamente dal cambio di valutazione di elementi dell'attivo e del passivo dello stato patrimoniale per i quali il TUIR prevede il riassorbimento naturale della divergenza tra valori contabili e fiscali al termine del periodo d'imposta.

Si pensi, ad esempio, alle divergenze determinate dal cambio di criterio di valutazione dei beni fungibili la cui disciplina fiscale è contenuta nell'articolo 92 del TUIR. Al termine dell'esercizio nel corso del quale si è verificata una delle fattispecie di cui al comma 1 dell'articolo 10, infatti, in assenza di una previsione espressa che tenga fermo il disallineamento tra valori fiscali e nuovi valori contabili del magazzino, il valore fiscale finale delle rimanenze coinciderà, per effetto del comma 4 dell'articolo 92 del TUIR, con quello contabile, recependo quindi gli effetti del cambio di criterio di valutazione, con conseguente rilevanza fiscale della variazione del valore delle rimanenze al termine del periodo d'imposta.

Parimenti, si realizza il riassorbimento "naturale" delle divergenze tra valori fiscali e contabili anche in relazione ai crediti verso la clientela di cui all'articolo 106 del TUIR, degli enti finanziari, alle passività finanziarie, le cui valutazioni sono sempre rilevanti ai sensi del comma 1-ter dell'articolo 110 del TUIR, o infine agli strumenti finanziari derivati detenuti con finalità diversa dalla copertura il cui allineamento tra il valore contabile e fiscale è disciplinato nell'articolo 112 del TUIR.

L'irrelevanza fiscale delle divergenze valutative al momento della loro rilevazione, in altri termini, riguarda solo i casi in cui tali divergenze non abbiano già un immediato riconoscimento fiscale in base ad altre disposizioni tributarie. Si pensi alla riduzione di valore dei crediti e delle altre attività finanziarie derivante dalla rilevazione del fondo a copertura delle perdite attese su crediti di cui al paragrafo 5.5. dell'IFRS 9 (c.d. modello delle "perdite attese") effettuata in sede di prima applicazione dell'IFRS 9, per la quale l'articolo 106 del TUIR disporrebbe l'immediata integrale deducibilità e che – per effetto dei commi da 1067 a 1069 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 – è deducibile in dieci esercizi, ai fini IRES e IRAP. In sostanza, resta valida l'applicazione delle previsioni contenute in tale legge n. 145 del 2018 in base alla quale i componenti reddituali negativi derivanti dall'adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite attese su crediti verso la clientela rilevati in sede di first time adoption (FTA) del principio contabile internazionale IFRS 9, sono deducibili nella misura del 10 per cento del loro ammontare nel periodo d'imposta di prima adozione dell'IFRS 9 e per il restante 90 per cento in quote costanti nei nove periodi d'imposta successivi.

Ferme restando le finalità del riallineamento con il metodo c.d. a saldo globale che include anche queste tipologie di divergenze, la nuova funzione del regime del riallineamento, circoscritta alla semplificazione degli adempimenti, e l'identificazione di un'aliquota congrua evitano la necessità di introdurre norme ad *hoc*, come avvenuto in passato, per contenere l'effetto dell'assorbimento naturale delle divergenze derivanti esclusivamente dal cambio di valutazione di elementi dell'attivo o del passivo, per le quali il TUIR prevede già un riassorbimento, a fine periodo d'imposta, delle differenze tra valori contabili e fiscali.

Le modifiche appena descritte sono state operate per recepire i suggerimenti contenuti nella lettera e), numero 3), della VI Commissione (Finanze) della Camera dei deputati.

Diversamente da quanto previsto dalla previgente normativa, anche per il metodo della singola fattispecie occorre procedere a individuare distintamente le divergenze ai fini IRES e quelle ai fini IRAP e applicare sulle diverse "basi imponibili" le due imposte sostitutive dell'IRES e dell'IRAP.



Resta ferma, come in passato chiarito dall'Agenzia delle entrate, la possibilità di effettuare il riallineamento con saldo zero.

Il **comma 3**, nel caso di operazioni straordinarie fiscalmente neutrali tra soggetti che adottano principi contabili diversi o tra soggetti che hanno obblighi informativi di bilancio differenti, esclude dal riallineamento per singole fattispecie i maggiori valori iscritti sulle immobilizzazioni materiali e immateriali (inclusi avviamento e marchi) che sono invece riallineabili esclusivamente ai sensi dell'art. 176, comma 2-ter, del TUIR. Così, ad esempio, se in esito a una fusione per incorporazione di un soggetto *OIC-adopter* da parte di un soggetto *IAS-adopter*, il soggetto incorporante *IAS-adopter* iscrive un avviamento, quest'ultimo, ancorché ascrivibile, in tutto o in parte, al *restatement* contabile imposto dalla necessità di esprimere i valori della società incorporata in forma *IAS compliant*, qualora non si proceda al riallineamento per saldo globale, è affrancabile unicamente ai sensi della disciplina di cui all'art. 176, comma 2-ter, del TUIR, come modificato dal presente decreto. Se, invece, il soggetto incorporante *IAS-adopter* iscrive il diritto d'uso (ROU) e la passività del *leasing*, alle poste contabili di quest'operazione – evidentemente generate da diverse qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali di bilancio (e, dunque, non da mere valutazioni) – può applicarsi il metodo di riallineamento per singola fattispecie.

In conclusione, in esito a una fusione per incorporazione di un soggetto *OIC-adopter* da parte di un soggetto *IAS-adopter*, l'incorporante *IAS-adopter*:

- può riallineare con il metodo del saldo globale di cui al comma 1 tutte le divergenze tra i valori contabili e fiscali che emergono in sede di fusione, includendo sia maggiori valori iscritti sugli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali (avviamento compreso), sia le operazioni diversamente qualificate, classificate o imputate temporalmente nonché le divergenze determinate dai maggiori o minori valori delle attività o passività patrimoniali;
- se non si avvale del riallineamento con il metodo del saldo globale può riallineare: (i) le singole fattispecie (in termini di diverse qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali) avvalendosi della disciplina del comma 2; (ii) i maggiori valori iscritti sugli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali, incluso l'avviamento, applicando la disciplina del novellato art. 176, comma 2-ter, del TUIR.

#### **Articolo 12 – (Riallineamenti dei maggiori valori emersi in esito a operazioni straordinarie)**

Con la modifica del comma 2-ter dell'art. 176 del TUIR, e l'abrogazione dei commi 10, 10-bis e 10-ter dell'art. 15 del D.L. n. 185 del 2008, si prevede un unico regime di affrancamento dei maggiori valori iscritti emersi nel bilancio di esercizio in esito a operazioni di riorganizzazione fiscalmente neutrali. I maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano riconosciuti a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata l'opzione. L'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'IRES è pari al 18 per cento e quella dell'IRAP al 3 per cento, cui sommare eventuali addizionali o maggiorazioni. Anche in tal caso, sono state recepite le osservazioni della VI Commissione (Finanze) della Camera dei deputati nel parere reso al numero 2) della lettera f), integrando il testo per chiarire che ai fini del calcolo dell'aliquota dell'imposta sostitutiva deve considerarsi anche la differenza tra l'aliquota IRAP applicata ordinariamente al singolo soggetto che effettua il riallineamento e quella prevista per le imprese industriali.



Il versamento delle imposte sostitutive deve essere effettuato in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione.

Rispetto alla previgente formulazione del comma 2-ter, è stato rimodulato il periodo di sorveglianza connesso al cd *recapture* in caso di realizzo dei beni riallineati prima del decorso di un certo periodo. Inoltre, in considerazione della circostanza per cui l'imposta sostitutiva è stata identificata in maniera separata ai fini IRES e IRAP (oltre che in relazione alle addizionali e maggiorazioni specifiche), l'attivazione della *recapture* rule determina la possibilità di utilizzare in compensazione quanto già versato con riferimento alle corrispondenti imposte considerate singolarmente.

Si dà così riscontro alla lettera f), punto 1), delle osservazioni della VI Commissione Finanze della Camera dei deputati per ridurre le possibilità di arbitraggio tra la tassazione ordinaria e l'imposta sostitutiva in ipotesi di cessione dei beni riallineati nel periodo di sorveglianza.

Inoltre, con il riferimento ai "singoli" elementi dell'attivo, è stato previsto che l'applicazione dell'imposta sostitutiva non è più condizionata al riallineamento per categorie omogenee di immobilizzazioni materiali.

Resta fermo, anche sulla base della nuova formulazione del comma 2-ter, che le divergenze si determinano confrontando il valore iscritto in bilancio, successivamente all'operazione di riorganizzazione aziendale, con il valore fiscale precedentemente riconosciuto dei medesimi elementi del patrimonio aziendale. Ne consegue che potrà essere operato il riallineamento anche in relazione alle divergenze di valore già esistenti prima del momento in cui è stata posta in essere una delle operazioni di riorganizzazione fiscalmente neutrale. Va da sé che in relazione alle diverse modalità con le quali potrebbe essere effettuata la rilevazione delle operazioni oggetto di riallineamento (ad esempio, iscrizione a saldi chiusi o a saldi aperti), il maggior valore evidenziato in sede contabile e assoggettato a imposta sostitutiva si deve considerare, ai fini fiscali, aggiunto al costo fiscale "ereditato" in virtù del principio di continuità.

### **Articolo 13 – Entrata in vigore, disposizioni transitorie e disposizioni abrogate**

L'articolo 13 regola l'entrata in vigore delle nuove previsioni normative. In via generale, le disposizioni di cui all'articolo 9, in materia di riduzione del doppio binario civilistico-fiscale, si applicano a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.

Tuttavia, per le operazioni di cui al comma 6 degli articoli 92 e 93 del TUIR ancora in essere al termine del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 resta "ultrattivo" il trattamento fiscale previsto dalle disposizioni previgenti.

Per quanto riguarda l'intervento attuato con la lettera d) del comma 1 dell'articolo 9 del presente decreto, concernente le differenze su cambi, la rilevanza fiscale immediata delle medesime si applica anche a quelle rilevate al termine del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023. In tal senso, con l'introduzione del comma 4, sono state recepite le osservazioni di cui alla lettera g), numero 2) del parere reso dalla VI Commissione Finanze della Camera dei deputati chiarendo che le divergenze tra il valore contabile e fiscale dei crediti e debiti in valuta iscritti nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023, concorrono alla formazione dell'imponibile del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.

Anche le nuove previsioni concernenti la disciplina sul riallineamento decorrono dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023; quindi, per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno civile, dal 2024.



Con particolare riferimento alle abrogazioni contenute nel comma 1, si precisa che alla lettera a) è disposta l'eliminazione delle divergenze derivanti dall'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 13, comma 2, primo periodo, e comma 3 del citato decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, determinate alla data di inizio del periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023. Si tratta delle opzioni contenute nel citato articolo 13 del decreto legislativo n. 38 del 2005 che hanno consentito, rispettivamente, il mantenimento di un criterio di valutazione dei beni fungibili, ai fini fiscali, diverso da quello adottato contabilmente secondo le previsioni dei principi contabili internazionali e la valutazione al costo delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'articolo 93 del TUIR. Al riguardo, per ridurre l'impatto sul reddito di periodo si è previsto che gli effetti di tale elisione concorrano, per quote costanti, alla formazione dell'imponibile del medesimo periodo d'imposta e dei quattro successivi.

Parimenti, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, non è consentito l'esercizio delle opzioni di riallineamento di valori contabili e fiscali di cui ai commi da 10 a 12 del citato articolo 15 del decreto legislativo n. 38 del 2005. In particolare, si precisa che le predette disposizioni non trovano, comunque, applicazione per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2024.

Infine, è eliminato anche il regime di riallineamento delle deduzioni extracontabili di cui al prospetto dell'articolo 109, comma 4, lettera b), del TUIR (che era contenuto nel quadro EC della dichiarazione dei redditi).

Le modifiche, dunque, recepiscono le osservazioni della VI Commissione (Finanze) della Camera dei deputati indicate nella lettera g), numero 3).

Inoltre, nel recepire le osservazioni della stessa Commissione (Finanze) indicate nella lettera g), numero 1), è stato introdotto il comma 2, il quale stabilisce, per i contributi in conto capitale incassati entro la fine del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023, che restino invariate le rateizzazioni già avviate.

In particolare, però, il **comma 5**, stabilisce che le disposizioni degli articoli 11, comma 3, e 12 si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2024. Pertanto, il nuovo regime di riallineamento non si applica alle operazioni straordinarie (conferimenti di azienda, fusioni e scissioni) effettuate fino al 31 dicembre 2023; a tali operazioni continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti nonché quelle attuative di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2008, concernente l'imposta sostitutiva in materia di conferimenti d'azienda, fusioni e scissioni, adottato in attuazione della previgente disciplina dettata dall'articolo 176, comma 2-ter, del TUIR, ivi compresa la disciplina sul c.d. *recapture* in caso di realizzo dei beni riallineati prima del decorso di un determinato periodo, nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dal presente decreto.

In proposito, si segnala che il testo originario, per motivi legati all'opportunità di esaurire quanto prima gli effetti della disciplina previgente, circoscriveva l'esercizio dell'opzione per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, per le operazioni effettuate anteriormente al 1° gennaio 2024, nelle dichiarazioni dei redditi relative a tale periodo d'imposta (riducendo la tempistica di esercizio dell'opzione da due periodi d'imposta a uno). Tuttavia, in considerazione della ulteriore valutazione effettuata, anche dettata da quanto indicato dalla VI Commissione (Finanze) della Camera dei deputati (lettera a), numero 2) - che ha richiesto di esaminare la decorrenza delle disposizioni contenute nel decreto in commento in modo da tener conto della data effettiva di entrata in vigore del provvedimento stesso - si è ritenuto di eliminare definitivamente la suddetta restrizione, consentendo,





di fatto, che l'esercizio dell'opzione di cui sopra, laddove non effettuato nella dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta 2023, possa essere effettuato nella dichiarazione successiva. In tal senso, si è ritenuto di andare incontro, sul piano sostanziale, alle esigenze manifestate dalla stessa Commissione VI Finanze (numero 4) della lettera g) che ha suggerito l'inserimento di una disposizione volta a consentire, ai soggetti che possono esercitare l'opzione per il riallineamento di cui all'articolo 176, comma 2-ter del TUIR, la presentazione di una dichiarazione integrativa entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo in commento.

Sempre dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 sono, altresì, abrogate ulteriori previsioni in materia di riallineamento non più attuali. Nel contempo, si renderanno naturalmente inapplicabili le disposizioni di rango secondario incompatibili con la nuova previsione normativa ovvero assorbite dalla stessa come: (i) il comma 1 dell'articolo 5 del Regolamento di cui al D.M. 1° aprile 2009, n. 48 (c.d. Regolamento IAS) il quale ha disposto in relazione alla prima applicazione degli IAS effettuata successivamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007, l'ultrattività dei "criteri di neutralità previsti dall'articolo 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38" (cfr. comma 59 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007) e che i componenti negativi o positivi relativi alle operazioni pregresse, in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali, devono essere assoggettati alle disposizioni del TUIR nella formulazione vigente al 31 dicembre 2007; (ii) l'articolo 11 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 giugno 2011, concernente le disposizioni di coordinamento tra i principi contabili internazionali e le regole di determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP che dettava, in particolare, le regole di compatibilità della disciplina del riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili; (iii) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2009, avente a oggetto il riallineamento di valori contabili in sede di FTA dei principi IAS/IFRS e di successiva variazione degli stessi.

Con riferimento agli strumenti finanziari derivati posseduti dalle imprese *ITA gap* negli esercizi antecedenti alle modifiche introdotte nel codice civile con il decreto legislativo n. 139 del 2015 i cui effetti si sono prodotti anche nei bilanci successivi, suddivisi tra derivati già iscritti o meno prima dell'entrata in vigore delle nuove regole contabili, si è mantenuto vigente il peculiare regime transitorio disposto dal terzo periodo del comma 5 dell'articolo 13-bis della legge n. 244 del 2016, fino all'estinzione degli strumenti finanziari stessi.

Al riguardo, si rammenta che la disposizione in esame, in deroga all'ordinaria ultrattività del trattamento contabile delle operazioni cc.dd. pregresse, ha disposto che:

*“a) la valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti da quelli iscritti in bilancio con finalità di copertura di cui al comma 6 dell'articolo 112 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in essere nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015, ma non iscritti nel relativo bilancio, assume rilievo ai fini della determinazione del reddito al momento del realizzo;*

*b) alla valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti da quelli iscritti in bilancio con finalità di copertura di cui al comma 6 dell'articolo 112 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già iscritti in bilancio nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015, si applica l'articolo 112 del predetto testo unico, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.*

Una ulteriore disposizione transitoria è stabilita con il comma 6 ed è finalizzata a disciplinare i soli casi in cui - nelle more dell'approvazione definitiva del presente decreto - ai fini del riallineamento delle divergenze tra valori fiscali e contabili in occasione di adozione di nuovi principi contabili o di



aggiornamento di quelli già in vigore, ci si avvalga delle vigenti disposizioni che prevedono il pagamento dell'imposta sostitutiva dovuta entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi relative all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023. In altre parole, un soggetto che intende operare il riallineamento con effetti dal 2024 (si fa riferimento, per semplicità, a un soggetto con esercizio coincidente con l'anno civile), applicando le norme sul riallineamento oggi vigenti, dovrebbe versare entro il 30 giugno 2024 l'imposta sostitutiva il cui ammontare, tuttavia, una volta entrate in vigore le norme del presente decreto, non sarà più corrispondente a quella dovuta in base all'art. 12 del medesimo decreto legislativo. In tal caso, l'imposta sostitutiva già versata sarà computata in diminuzione di quella dovuta in base alla novellata disciplina sul riallineamento secondo la quale l'imposta è versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative al periodo d'imposta in cui sono emerse le divergenze (e la relativa opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo d'imposta). Laddove il contribuente lo ritenga opportuno, è comunque garantita la possibilità di richiedere il rimborso dell'imposta sostitutiva già versata o di utilizzarne il relativo importo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, rinunciando alla possibilità di effettuare il riallineamento secondo le nuove regole.

In accoglimento del parere delle Commissioni Bilancio sono state soppresse le disposizioni in materia di determinazione degli acconti. Non si è, pertanto, ritenuto opportuno rivedere la data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, come segnalato nel parere reso dalla VI Commissione Finanze della Camera dei deputati (lettera g), numero 5), per garantire l'equilibrio finanziario del decreto in esame.

#### **Articolo 14– Affrancamento straordinario delle riserve**

L'articolo 14 riapre, in via straordinaria, i termini per l'affrancamento dei saldi attivi di rivalutazione non affrancati e delle riserve in sospensione di imposta ancora sussistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2023, che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31.12.2024, previo il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive del dieci per cento. L'imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 ed è versata in quattro rate annuali di pari importo a partire dalla data di scadenza del termine di versamento a saldo delle imposte relative al medesimo periodo d'imposta. Pertanto, l'affrancamento si perfeziona con la presentazione della dichiarazione dei redditi contenente i dati e gli elementi per la determinazione del relativo tributo.

Va da sé che, in ogni caso, non sono incluse nella disciplina di cui all'articolo 14 eventuali riserve il cui vincolo di "indisponibilità" fiscale è determinato sulla base di imposte diverse da quelle sui redditi o dall'imposta regionale sulle attività produttive. Si pensi, ad esempio, all'imposta straordinaria di cui all'articolo 26 del decreto-legge del 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazione, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136 che al comma 5-*bis* dispone la facoltà per i soggetti interessati dalla misura, in luogo del versamento del contributo straordinario, di "*destinare, in sede di approvazione del bilancio relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, a una riserva non distribuibile un importo non inferiore a due volte e mezza l'imposta calcolata*".

## **Capo II – Disposizioni ulteriori**

### **Sezione I - Operazioni straordinarie**



### **Articolo 15 – Modifiche al regime di riporto delle perdite e operazioni straordinarie**

L'art. 6, lett. e), numeri 2), 3) e 4) della legge 9 agosto 2023, n. 111 (cd. di seguito delega fiscale) prevede, nell'ambito dei criteri direttivi di revisione dell'IRES, il riordino del regime di compensazione delle perdite fiscali e di circolazione di quelle delle società partecipanti a operazioni straordinarie, con l'osservanza, in particolare, dei seguenti principi:

(...) 2) *tendenziale omogeneizzazione dei limiti e delle condizioni di compensazione delle perdite fiscali*; 3) *modifica della disciplina del riporto delle perdite nell'ambito delle operazioni di riorganizzazione aziendale, non penalizzando quelle conseguite a partire dall'ingresso dell'impresa nel gruppo societario, e revisione del limite quantitativo rappresentato dal valore del patrimonio netto e della nozione di modifica dell'attività principale esercitata*; 4) *definizione delle perdite finali ai fini del loro riconoscimento secondo i principi espressi dalla giurisprudenza degli organi giurisdizionali dell'Unione Europea*.

In attuazione di tali principi sono state previste le seguenti disposizioni.

#### *Tendenziale omogeneizzazione dei limiti e delle condizioni di riporto delle perdite fiscali*

Secondo i predetti criteri direttivi della delega fiscale, occorre omogeneizzare i limiti e le condizioni di compensazione delle perdite fiscali.

L'attuale disomogeneità è rinvenibile nelle condizioni cui gli articoli 84, 172 e 173 del TUIR subordinano l'utilizzabilità delle perdite, pur rispondendo, dette norme, alla medesima finalità di contrasto del "commercio di bare fiscali":

- l'articolo 84 del TUIR prevede condizioni di vitalità della società dotata di perdite fiscali e di non mutamento dell'attività da essa svolta;
- gli articoli 172 e 173 del TUIR prevedono condizioni di vitalità della società dotata di perdite fiscali (non perfettamente coincidenti con quelle previste dall'articolo 84), non dispongono alcunché con riferimento all'attività svolta da quest'ultima e, se sono soddisfatte le condizioni di vitalità, pongono un limite quantitativo alle perdite fiscali riportabili (cd. limite del patrimonio netto).

Stante la finalità perseguita dall'intervento riformatore (*i.e.* rendere maggiormente omogenee le condizioni cui è subordinato il riporto delle perdite), si è ritenuto opportuno eliminare, nell'ambito dell'articolo 84, la "*condizione di vitalità*" consistente nella presenza di un numero minimo di dipendenti, non presente negli articoli 172 e 173 del TUIR (**comma 1, lett. a**).

Inoltre, nell'ambito dell'articolo 84 del TUIR – sempre al fine di omogeneizzare le condizioni per il riporto delle perdite nelle diverse operazioni straordinarie – si è introdotto il limite quantitativo del valore (economico o contabile) del patrimonio netto.

Per coerenza, anche nell'ambito della disciplina in materia di fusioni e scissioni il patrimonio netto che funge da limite quantitativo al riporto delle perdite, in termini generali, è da assumere alternativamente nel suo valore economico (o nel suo valore contabile) (**comma 1, lett. b) e c**).

A tali fini il valore economico del patrimonio netto sarà quello risultante da una relazione giurata di stima redatta da un soggetto designato dalla società, scelto tra quelli di cui all'articolo 2409-*bis*, primo comma, del codice civile e al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 64 del codice di procedura civile.

È stato così attuato il criterio direttivo della delega fiscale che prevede la revisione del limite quantitativo al riporto delle perdite nel caso di operazioni di fusione/scissione, rappresentato dal patrimonio netto contabile della società dotata di perdite fiscali, in quanto esso è un indicatore del tutto approssimativo della capacità dell'attività produttiva, da cui sono derivate le perdite fiscali, di



generare futuri redditi imponibili. È, infatti, palese che tale capacità prospettica è scarsamente rappresentata dal valore contabile del patrimonio netto (o meglio, non ha alcun collegamento logico con esso). Si è ritenuto quindi appropriato introdurre, quale nuovo limite quantitativo, con il valore economico del patrimonio netto che rappresenta un parametro maggiormente significativo della recuperabilità delle pregresse posizioni soggettive fiscali e che, peraltro, è un parametro già oggi valorizzato dalla stessa Agenzia delle entrate in alcune risposte a interpelli disapplicativi delle norme limitative del riporto delle perdite.

Pertanto, con le modifiche intervenute, sia l'articolo 84 sia gli articoli 172 e 173 del TUIR pongono come condizione per il riporto delle perdite il superamento dello stesso test "qualitativo" di vitalità e come limite quantitativo al riporto delle perdite quello rappresentato dal valore economico del patrimonio netto.

Allo stesso tempo, si è tenuto conto del fatto che, nella normalità dei casi, il patrimonio netto contabile risultante da un bilancio di esercizio o da una situazione patrimoniale di fusione/scissione, redatti secondo corretti principi contabili, è inferiore al valore economico del medesimo patrimonio, dal momento che quest'ultimo comprende, in aggiunta rispetto al patrimonio netto contabile, i plusvalori caratterizzanti le attività/passività e l'eventuale avviamento. In quest'ottica, si è ritenuto opportuno mantenere, come limite quantitativo alternativo, quello del patrimonio netto contabile in modo da evitare di imporre il ricorso alla redazione di una relazione di stima anche quando le perdite da riportare non eccedono tale limite.

In continuità con la disciplina previgente, per motivi antielusivi, il patrimonio netto contabile va assunto al netto dei conferimenti e versamenti operati negli ultimi ventiquattro mesi antecedenti rispetto alla data di riferimento del bilancio di esercizio o della situazione patrimoniale rilevante (senza considerare i contributi erogati a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici). In coerenza con quanto previsto ai fini del computo del patrimonio netto contabile, si è stabilito che anche in ipotesi di utilizzo, quale limite quantitativo, del valore economico del patrimonio netto il medesimo è determinato senza tenere conto degli effetti sulla valutazione dello stesso dei contributi e versamenti effettuati negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla predetta data; tra i predetti versamenti non si comprendono i contributi erogati a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici. A tal fine, sono state recepite le osservazioni di cui alla lettera h), numero 3), lettera c), del parere reso dalla VI Commissione (Finanze) della Camera dei deputati, chiarendo che, in presenza di conferimenti e versamenti effettuati negli ultimi 24 mesi anteriori rispetto alla data di riferimento del bilancio di esercizio o della situazione patrimoniale rilevante, il valore economico del patrimonio netto è determinato in modo semplificato, riducendo lo stesso di un importo pari al prodotto tra la somma dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data di efficacia della fusione ai sensi dell'articolo 2504-bis del codice civile e il rapporto tra lo stesso valore economico del patrimonio e il valore del patrimonio netto contabile. In sostanza, i conferimenti e versamenti effettuati negli ultimi 24 mesi che devono decurtare il valore economico del patrimonio netto si rideterminano assumendo essi stessi per un valore proporzionalmente corrispondente all'incremento del valore economico del patrimonio netto rispetto a quello contabile.

Recependo le osservazioni di cui alla lettera h), numero 3), lettere a) e b), del parere reso dalla VI Commissione (Finanze) della Camera dei deputati, con riguardo all'articolo 84 del TUIR si precisa che:

- quando il trasferimento della partecipazione interviene durante la prima metà del periodo d'imposta del soggetto cui si riferiscono le perdite riportabili:



- le condizioni cui è subordinato il riporto delle perdite e il limite quantitativo si applicano alle perdite fiscali e alle altre “posizioni soggettive” risultanti al termine dell’ultimo periodo d’imposta chiuso prima della data di efficacia del trasferimento delle partecipazioni;
  - il valore del patrimonio netto (economico o contabile) da utilizzare come limite quantitativo deve essere per omogeneità calcolato alla medesima data;
  - l’ammontare dei ricavi e proventi dell’attività caratteristica e delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, sono quelli dell’esercizio chiuso in tale data;
  - i conferimenti e versamenti che riducono il valore del patrimonio netto (economico o contabile) sono quelli effettuati nei ventiquattro mesi anteriori a tale data;
- quando il trasferimento della partecipazione interviene dopo la metà del periodo d’imposta del soggetto cui si riferiscono le perdite riportabili:
- le condizioni cui è subordinato il riporto delle perdite e il limite quantitativo si applicano alle perdite fiscali e alle altre “posizioni soggettive” risultanti al termine del periodo d’imposta in corso alla data di efficacia del trasferimento delle partecipazioni, in quanto quelle esistenti al termine del periodo di imposta precedente potrebbero risultare non più significative;
  - il valore del patrimonio netto (economico o contabile) da utilizzare come limite quantitativo deve essere per omogeneità calcolato alla medesima data;
  - l’ammontare dei ricavi e proventi dell’attività caratteristica e delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, sono quelli dell’esercizio chiuso in tale data;
  - i conferimenti e versamenti che riducono il valore del patrimonio netto (economico o contabile) sono quelli effettuati nei ventiquattro mesi anteriori a tale data.

Si è inteso in tal modo adottare un criterio semplificatorio evitando di introdurre obblighi di predisposizione di bilanci infrannuali volti alla quantificazione (provvisoria) delle perdite maturate in corso d’anno che non avrebbero trovato riscontro in un effettivo frazionamento del periodo di imposta della società acquisita.

Resta comunque ferma la possibilità di chiedere la disapplicazione della norma antielusiva specifica mediante interpello ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera d), dello Statuto dei diritti del contribuente.

*Revisione della nozione di “modifica dell’attività principale”*

Nell’articolo 84 del TUIR è stata mantenuta ferma la condizione di applicabilità della disposizione antielusiva consistente nel fatto che, nel periodo d’imposta in corso al momento del trasferimento delle partecipazioni oppure nei due successivi od anteriori (“periodo di osservazione”), intervenga un mutamento nell’attività della società rispetto a quella da essa svolta nei periodi di imposta in cui sono state realizzate le perdite, ancorché si tratti di una condizione non prevista ai fini dell’applicazione dei limiti di cui agli articoli 172 e 173 del TUIR.

Si è tenuto conto, in proposito, che, mentre le operazioni di fusione e scissione determinano di per sé il trasferimento delle posizioni soggettive – e quindi anche delle perdite – in favore del beneficiario, in caso di mera acquisizione delle partecipazioni, per poter utilizzare le perdite di una “bara fiscale”, occorre un *quid pluris*, ossia “l’immissione” nella società acquisita di compendi aziendali profittevoli. La nozione di cambiamento dell’attività, tuttavia, è stata meglio precisata in attuazione dei criteri



direttivi della legge delega, che prevedono anche la revisione della nozione di modifica dell'attività principale esercitata. Sino a oggi, secondo la prassi amministrativa, è stato attribuito al concetto di “*modifica dell'attività principale*” un significato estremamente ampio, non limitato ai casi in cui si verifica il cambiamento del settore economico in cui opera la società oppure ai casi in cui, fermo restando il settore economico di operatività, si verifica un cambiamento di comparto merceologico. Secondo la prassi suddetta si realizza un cambiamento dell'attività principale anche quando, fermi restando il settore economico e il comparto merceologico di attività, si verifica una operazione di “rivitalizzazione” (anche mediante nuovi apporti di mezzi finanziari) dell'attività economica svolta. Considerata l'incertezza interpretativa, l'intervento attuato in seno al comma 3 dell'articolo 84 del TUIR prevede che per modifica dell'attività principale si intende il mutamento del settore economico o del comparto merceologico di operatività.

Inoltre, può realizzarsi una modifica dell'attività principale esercitata anche quando il soggetto che ha maturato le perdite acquisisce una azienda o un ramo di azienda (sia a seguito di atti di cessione d'azienda o rami d'azienda sia di conferimenti). In tal caso, la modifica dell'attività principale esercitata si verifica anche se nella società acquisita dotata di perdite fiscali si immette un'azienda dello stesso settore merceologico in cui già opera la medesima società. Inoltre, il comma 3 dell'articolo 84 del TUIR è stato modificato al fine di tener conto della “nuova disciplina del voto plurimo/maggiorato”, recependo in tal modo le osservazioni di cui al numero 2) della lettera h) del parere reso dalla VI Commissione (Finanze) della Camera dei deputati.

Non costituisce cambiamento dell'attività, invece, la mera “immissione” di risorse finanziarie aggiuntive o di singoli beni strumentali.

#### *Non penalizzazione delle perdite realizzate a partire dall'ingresso dell'impresa nel gruppo societario*

La delega fiscale prevede la necessità di evitare penalizzazioni per le perdite fiscali realizzate in un periodo d'imposta in cui la società che ne è dotata faceva già parte dello stesso gruppo cui appartiene l'altra società partecipante all'operazione di riorganizzazione.

L'intervento previsto (nuovo 177-ter, del TUIR), in linea con la legge delega, attribuisce ~~attribuendo~~ rilevanza al gruppo societario quale unico soggetto economico, all'interno del quale non devono trovare applicazione i limiti e le condizioni poste al riporto delle perdite fiscali dagli articoli 84, comma 3, 172, commi 7 e 7-bis, e 173, comma 10, del TUIR.

In particolare, il principio di libera compensabilità, senza limiti, delle perdite opera nel caso in cui le società partecipanti a una fusione o a una scissione, al momento di efficacia della stessa, appartengano allo stesso gruppo e limitatamente alle perdite conseguite in periodi d'imposta nei quali le medesime società erano già appartenenti allo stesso gruppo (“*perdite infragruppo*”).

Lo stesso principio vale anche nel caso di trasferimento delle partecipazioni di controllo all'interno del gruppo e, pertanto, le perdite, in tal caso, sono comunque riportabili se maturate in periodi d'imposta in cui sia la società che riporta le perdite che la società cui sono state trasferite le partecipazioni erano appartenenti al gruppo.

A tal fine, per gruppo si intende quello formato da società legate da rapporti di controllo o da società sottoposte al controllo del medesimo “soggetto” (ove tale espressione generica indica tanto una persona giuridica quanto una persona fisica), assumendo in proposito rilevanza il solo controllo di diritto, diretto o indiretto, come individuato dall'articolo 2359, comma 1, numero 1, e comma 2, del Codice Civile.



La libera compensabilità non è invece consentita nel caso di fusione o scissione tra società che, al momento di efficacia di dette operazioni, appartengono allo stesso gruppo per le perdite, conseguite in un periodo in cui le stesse società non appartenevano allo stesso gruppo. È il caso, ad esempio, di fusione tra società che hanno conseguito perdite nel periodo in cui facevano parte di un gruppo e società entrate all'interno del medesimo gruppo solo successivamente o tra società che al momento di realizzazione delle perdite non appartenevano ad alcun gruppo e che solo successivamente, a tale momento, sono entrate a far parte del medesimo gruppo.

Parimenti, nel nuovo quadro normativo, il riporto delle perdite non è sottratto alle condizioni e ai limiti dell'articolo 84, comma 3, del TUIR qualora le perdite della società trasferita all'interno del gruppo non siano state realizzate in periodi d'imposta in cui sia la società che riporta le perdite che la società cui sono state trasferite le partecipazioni erano appartenenti al gruppo. Peraltro, sul punto, a ben vedere, in passato era già stato dato rilievo ai trasferimenti infragruppo (norma, poi, abrogata a opera dell'articolo 36, comma 12, del D.L. n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006) i quali consentivano, a determinate condizioni, il riporto delle perdite senza che le stesse dovessero essere sottoposte alle condizioni e ai limiti dell'articolo 84, comma 3, del TUIR.

La libera compensabilità delle perdite è altresì garantita per quelle prodotte da una società quando ancora faceva parte del gruppo ma "omologate" con i test di vitalità e di importo in occasione dell'acquisizione del controllo di tale società (ex art. 84 del TUIR) da parte di società del gruppo, ovvero in occasione del subentro del diritto a riportare tali perdite da parte di società del gruppo a seguito di operazioni di fusione o scissione (art. 172, commi 7 e 7-bis e art. 173 del TUIR). Tale effetto, tuttavia, resta valido nei confronti dei soggetti che, in tale momento, erano già appartenenti al medesimo perimetro del gruppo (come di seguito dettagliato).

Restano invece soggette alle anzidette condizioni e limiti le perdite realizzate da una società precedentemente al suo ingresso nel gruppo e che non sono state sottoposte a tali condizioni e limiti al momento di tale ingresso ("perdite non omologate"). È questo il caso, ad esempio, delle perdite relative a società di cui la nuova compagine sociale acquisisce il controllo per le quali non si sia verificato il requisito del cambiamento dell'attività (art. 84 del TUIR).

Resta comunque ferma la libera compensabilità delle perdite nei casi in cui il fenomeno del "commercio delle bare fiscali" non è, nei fatti, realizzabile; è il caso, ad esempio, delle perdite che residuano in capo alla scissa e di quelle trasferite a una beneficiaria di nuova costituzione. Nella fattispecie, infatti, non sussiste il rischio di elusione legato alla compensazione intersoggettiva delle perdite come, peraltro, risulta dalla consolidata prassi amministrativa.

In sintesi, la libera compensabilità delle perdite opera, nel caso di fusioni/scissioni cui partecipano società che, al momento di efficacia dell'operazione, appartengono al medesimo gruppo, per quelle conseguite in periodi d'imposta nei quali tali società erano già appartenenti allo stesso gruppo ("perdite infragruppo") e non è invece consentita per le perdite realizzate in un periodo in cui tali società non rientravano nel medesimo perimetro di gruppo.

Fermi restando i principi fin qui esaminati, e dettati dal comma 1 dell'articolo 177-ter del TUIR, in considerazione della complessità della disciplina che richiede necessarie disposizioni di dettaglio, il comma 2, nel recepire le osservazioni di cui al numero 1) della lettera h) del parere reso dalla VI Commissione (Finanze) della Camera dei deputati, demanda a un decreto di attuazione l'individuazione di criteri specifici al fine di declinare i meccanismi applicativi del regime disapplicativo delle norme limitative al riporto delle perdite fiscali.



In particolare, per quanto detto più sopra, diventa rilevante tenere memoria “dell’anzianità di gruppo” (criterio dettato dalla lettera a) del comma 2 dell’articolo 177-ter del TUIR) di ciascuna società nonché dell’anzianità delle perdite fiscali (criterio dettato dalla lettera b) del comma 2 dell’articolo 177-ter del TUIR), in quanto, in occasione di un’operazione di fusione/scissione cui partecipano due o più società appartenenti al medesimo gruppo occorrerà verificare, sulla base del suddetto criterio:

- l’importo delle “perdite infragruppo” e delle “perdite omologate” che, in quanto tali, sono libere di “circolare” all’interno del gruppo senza alcun vincolo;
- l’importo delle “perdite non omologate” che, in quanto realizzate in periodi in cui le società interessate dall’operazione di fusione/scissione non appartenevano allo stesso gruppo, dovranno soggiacere alle condizioni e ai limiti sopra richiamati.

Il provvedimento attuativo dovrà, pertanto, identificare il criterio di individuazione della “anzianità di gruppo” di ciascun soggetto, al fine di evitare effetti distorsivi in modo da garantire uniformità al trattamento fiscale del riporto delle perdite avuto riguardo alla sequenza di operazioni straordinarie che possono essere effettuate all’interno del gruppo (fusioni, scissioni, conferimenti d’azienda), introducendo regole ad hoc per definire l’anzianità della società beneficiaria di nuova costituzione nonché di quella preesistente. Siffatte regole, peraltro, dovrebbero rilevare anche qualora le società interessate dalle operazioni di riorganizzazione aziendale non abbiano conseguito perdite fiscali.

A corollario del principio sopra richiamato, il provvedimento attuativo dovrà stabilire le ulteriori eventuali regole di dettaglio volte a declinare i criteri puntuali della lettera b), numero 1), finalizzati a definire l’anzianità delle perdite fiscali e, in particolare, di quelle sottoposte ai limiti e alle condizioni di cui all’articolo 84, comma 3, o ai commi 7 e 7-bis dell’articolo 172 o al comma 10 dell’articolo 173 del TUIR.

In particolare, è disposto che tali perdite si dovranno considerare conseguite all’atto dell’ingresso nel gruppo della società ovvero all’atto in cui è effettuata l’operazione di fusione o scissione. In altri termini dette perdite assumono l’anzianità del momento in cui sono sottoposte ai test di vitalità e ai limiti quantitativi dettati dalle norme esaminate.

Quindi, se le perdite realizzate da una società anteriormente al suo ingresso in un gruppo sono, al momento di tale ingresso oppure al momento in cui tale società è incorporata da una società appartenente al gruppo o si scinde a favore di una beneficiaria appartenente al gruppo, sottoposte alle condizioni e ai limiti previsti dall’articolo 84, comma 3, o dai commi 7 e 7-bis dell’articolo 172 o dal comma 10 dell’articolo 173 del TUIR, le perdite che soddisfano tali condizioni e limiti:

- potranno liberamente circolare all’interno del perimetro di gruppo, come definito in quel momento;
- non dovranno più essere sottoposte a tali condizioni e limiti, nemmeno successivamente, se la società che riporta tali perdite effettua operazioni di fusioni/scissioni con altri soggetti che fanno parte dello stesso perimetro di gruppo nel momento della nuova operazione e che hanno fatto parte del gruppo all’atto in cui, in precedenza, quelle perdite sono state sottoposte alle condizioni e ai limiti sopra indicati;
- dovranno essere nuovamente sottoposte alle condizioni e ai limiti stabiliti dalle disposizioni sopra richiamate, qualora, successivamente, la società, che riporta dette perdite, effettua un’operazione di fusione o scissione con un soggetto terzo ovvero con un soggetto del gruppo non presente, però, nel perimetro di gruppo definito al momento in cui in precedenza quelle stesse perdite erano già state sottoposte alle condizioni e ai limiti sopra indicati.

Da tutto quanto sopra esaminato, si evince, che le condizioni e i limiti al riporto delle perdite fiscali non sono applicabili se ricorre la duplice condizione che i soggetti:





- a) siano partecipanti allo stesso gruppo all'atto dell'operazione;
  - b) abbiano fatto sempre parte dello stesso gruppo sin dal momento in cui sono state conseguite le perdite;
- oppure;
- a) siano partecipanti allo stesso gruppo all'atto dell'operazione;
  - b) abbiano fatto parte dello stesso gruppo sin dal momento in cui le perdite sono state sottoposte, per effetto della realizzazione delle operazioni più sopra commentate, a tali condizioni e limiti.

La lettera b), numeri 2) e 3) regola le ipotesi in cui, presso il medesimo soggetto che riporta le perdite, coesistano perdite "omologate", perdite infragruppo - e perdite "non omologate", ossia perdite non infragruppo e non assoggettate ai test in questione.

Il numero 2), in particolare, fissa il criterio di utilizzo delle perdite fiscali stabilendo, secondo un criterio cronologico, che si considerano prioritariamente utilizzate le perdite conseguite nel periodo d'imposta meno recente, semplificando notevolmente le modalità operative della disciplina.

Ai fini dell'applicazione di tale principio, ovviamente, si dovrà tenere conto anche della presunzione sopra esaminata in base alla quale le perdite fiscali sottoposte ai test degli articoli 84, 172 e 173 del TUIR si considerano conseguite all'atto dell'ingresso nel gruppo ovvero all'atto dell'operazione di fusione/scissione.

Il numero 3) si riferisce alla fattispecie in cui le perdite di diversa natura, nel loro complesso, superino il limite dell'ammontare del valore economico ovvero, in assenza della relazione giurata di stima, del valore contabile del patrimonio netto. In questo caso, si assume che il limite operi *in primis* sulle perdite formatesi prima dell'ingresso nel gruppo e non assoggettate ai test di ingresso di cui agli artt. 84, 172 o 173, del TUIR (vale a dire alle "perdite non omologate"), determinando una corrispondente falcidia delle perdite, in caso di incapienza, fino a concorrenza delle stesse.

Ad esempio, in presenza di perdite antecedenti all'ingresso nel gruppo per 400 e di perdite "infragruppo" di 1.000 (come tali non sottoposte a condizioni e limiti di compensabilità), se il patrimonio netto espresso in valori economici della società – risultante dalla relazione giurata di stima – fosse di 1.100, la parte incapiente di 300 ( $1.400 - 1.100 = 300$ ) viene imputata *in primis* alle "perdite non omologate", determinando una corrispondente riduzione delle perdite riportabili (che si riducono a 1.100). Se il valore economico del patrimonio netto fosse 600, l'eccedenza ( $1.400 - 600 = 800$ ) sarebbe riferibile all'importo delle "perdite non omologate" (400) e darebbe luogo a una falcidia solo fino a concorrenza delle stesse. Quindi, le perdite riportabili sarebbero pari a 1.000 (ossia alle sole "perdite infragruppo", anche per la parte eccedente il patrimonio di 600).

Infine, il comma 3 dell'articolo 177-ter stabilisce che i medesimi criteri, fin qui esaminati, trovano applicazione anche con riguardo alle eccedenze di ACE e di interessi passivi.

In considerazione del mutato assetto normativo in merito alla anzidetta libera compensabilità delle perdite infragruppo è apparso altresì necessario introdurre un regime transitorio (comma 2 dell'articolo 15) volto a differenziare il trattamento tributario delle perdite conseguite *ante* riforma da quello relativo alle perdite conseguite successivamente.

In particolare, se da un lato il principio di libera compensabilità opera a partire dalle operazioni effettuate dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, dall'altro si è stabilito che le perdite conseguite fino al periodo d'imposta chiuso antecedentemente a detta data potranno essere computate in compensazione solo se risulteranno soddisfatte le condizioni e nel rispetto dei limiti dettati dai citati articoli (nella versione modificata dal presente decreto). Pertanto,



le perdite conseguite, ad esempio, fino al 31 dicembre 2023 (da un soggetto con periodo d'imposta coincidente con l'anno civile), risulteranno in ogni caso incluse tra le perdite "non omologate" ancorché realizzate da soggetti appartenenti al medesimo gruppo, nel senso sopra descritto, con la conseguenza che, anche in presenza di un'operazione di riorganizzazione infragruppo effettuata successivamente all'entrata in vigore delle nuove regole, le stesse potranno essere trasferite se risulta superato il test di vitalità e nei limiti del patrimonio netto "economico/contabile".

Per disciplinare il caso in cui vi siano perdite soggette al regime transitorio e perdite non soggette al regime transitorio si è stabilito che debbano applicarsi, per motivi di coerenza, gli stessi criteri di imputazione valevoli a regime nell'ipotesi in cui vi sia una coesistenza tra "perdite infragruppo" o perdite "omologate e perdite "non omologate" di cui al nuovo articolo 177-ter del TUIR. In questo senso, quindi, in sede di applicazione del test di cui all'art. 172, comma 7, del TUIR si assume che la falcidia debba riguardare prioritariamente le perdite soggette al regime transitorio, fino a concorrenza delle stesse. Regole analoghe valgono per le eccedenze ACE e per gli interessi passivi indeducibili riportati in avanti.

Da ultimo, preme effettuare alcune riflessioni sulla circostanza che il nuovo quadro normativo, che sottrae all'applicazione delle condizioni e dei limiti di riporto le perdite infragruppo, non è perfettamente allineato con la disciplina del consolidato fiscale che, come noto, non impedisce che le perdite generate all'interno del consolidato siano compensate con utili futuri realizzati nell'ambito dello stesso consolidato, anche se il perimetro delle società aderenti alla tassazione consolidata sia cambiato a seguito dell'ingresso nel regime della tassazione di gruppo di una o più società.

La soluzione adottata per il consolidato fiscale, che si è ritenuto opportuno non modificare, è motivata da esigenze di semplificazione, posto che, sul piano teorico, quella più rigorosa, coerente con i limiti e le condizioni di riporto delle perdite, che caratterizzano le operazioni di fusione e scissione, avrebbe consentito la circolazione delle perdite solo all'interno del perimetro che comprende le società aderenti alla tassazione consolidata al momento di realizzazione delle perdite stesse, obbligando, in tal caso, alla scomposizione del "gruppo fiscale" in tanti "sottogruppi" e, conseguentemente, alla determinazione del reddito complessivo globale del consolidato mediante somma dei redditi risultanti da tanti "sezionali" quanti sono tali sottogruppi.

La soluzione adottata per il consolidato fiscale, tuttavia, si presta a usi strumentali con finalità elusive. Si pensi, infatti, all'operazione condotta da un soggetto che detiene una partecipazione di controllo in una società caratterizzata da una redditività positiva che acquisisce il controllo della società che, nell'ambito di un consolidato fiscale caratterizzato dalla presenza di perdite fiscali riportabili, svolge la funzione di consolidante e, successivamente, cede a quest'ultima la società con redditività positiva al solo scopo di includerla nel consolidato e compensare così gli utili con le perdite di questo.

Tale operazione, che può essere definita come commercio di "consolidato bara fiscale" (che consiste nella possibilità di compensare i redditi imponibili generati da una società con le perdite prodotte dalle società aderenti ad un qualunque consolidato, mediante l'acquisizione, da parte della controllante della società che realizza tali redditi imponibili, delle partecipazioni di controllo di una società che svolge la funzione di consolidante nell'ambito di un consolidato fiscale dotato di perdite riportabili e nella successiva ripermetrazione del consolidato stesso, con inclusione della società con redditi positivi), non appare diversa, sotto il profilo degli obiettivi perseguiti, dall'acquisizione con successiva fusione di società in perdita (cd. bara fiscale), a lungo diffuso strumento di elusione fiscale contrastato dall'art. 172, comma 7, del TUIR, e successivamente anche dal comma 3 dell'art. 84 del



TUIR, introdotto per arginare il commercio di “bare fiscali” realizzato attraverso la cessione delle partecipazioni e il cambiamento dell’attività svolta.

Pertanto, al realizzo di operazioni finalizzate al commercio di un “consolidato bara fiscale” l’Amministrazione finanziaria potrà contrapporre l’applicazione dell’art. 10-*bis* dello Statuto del contribuente, nel presupposto che le stesse aggirino il principio generale di divieto di compensazione intersoggettiva delle perdite pregresse tra soggetti che, al momento di realizzazione delle perdite, non appartenevano al medesimo gruppo (nel senso dinanzi esposto).

#### *Revisione del limite quantitativo rappresentato dal valore del patrimonio netto*

Si è già riferito, in relazione alle modifiche apportate all’articolo 84 del TUIR, che l’introduzione, in quell’ambito, del limite quantitativo rappresentato dal valore economico o contabile del patrimonio netto è stata accompagnata, nell’ambito della disciplina delle fusioni e delle scissioni, dall’introduzione di un nuovo e alternativo limite quantitativo, rappresentato dal valore economico del patrimonio netto, ferma restando la possibilità di applicare, per motivi di semplificazione, il limite rappresentato dal patrimonio netto a valori contabili.

Tale limite non opera per quanto descritto nel precedente paragrafo, nel caso di effettuazione di una fusione tra società che al momento dell’efficacia della medesima appartengono al medesimo gruppo per le “perdite infragruppo” e per le perdite “omologate”.

In sintesi, volendo riassumere il nuovo regime di circolazione delle perdite fiscali (e delle eccedenze di interessi passivi indeducibili e delle eccedenze ACE) quale risultante dalle modifiche in questa sede apportate e, tenuto anche conto della disciplina prevista *ad hoc* nell’ambito della tassazione consolidata, esso è descrivibile come segue:

- fusioni tra società appartenenti allo stesso gruppo, a prescindere dalla partecipazione o meno alla medesima tassazione consolidata: il test di vitalità e il nuovo limite quantitativo non si applicano alle perdite, alle eccedenze di interessi passivi e alle eccedenze di ACE realizzate in “costanza di gruppo” dalle società nonché a quelle che sono state sottoposte al test di vitalità e al limite quantitativo in occasione dell’acquisizione del controllo di tali società (ex art. 84 del TUIR) da parte di società del gruppo, oppure in occasione del subentro nel diritto a riportare tali perdite da parte di società del gruppo a seguito di operazioni di fusione o scissione (art. 172, commi 7 e 7-*bis* e art. 173 del TUIR), se, al momento di effettuazione dei test, le società interessate alla fusione erano già nello stesso perimetro di gruppo;
- fusioni tra società aderenti alla medesima tassazione consolidata, a prescindere dal fatto che interrompano tale tassazione (e, quindi, anche nel caso di fusione tra la consolidante e l’unica consolidata): il test di vitalità e il nuovo limite quantitativo non si applicano alle perdite, alle eccedenze di interessi passivi e alle eccedenze di ACE che, in assenza della fusione, sarebbero state utilizzabili nell’ambito della tassazione consolidata;
- fusione tra società non appartenenti allo stesso gruppo: si applicano il test di vitalità e il nuovo limite quantitativo. Resta comunque ferma la possibilità di chiedere la disapplicazione della norma antielusiva specifica mediante interpello ai sensi dell’art. 11, comma 1, lettera d) dello Statuto dei diritti del contribuente;
- fusioni, non interrottive della tassazione consolidata, tra società aderenti alla tassazione consolidata e società terze non appartenenti allo stesso gruppo: si applica il test di vitalità e il nuovo limite quantitativo alle eccedenze di interessi passivi e alle eccedenze di ACE che, in



assenza della fusione, sarebbero state utilizzabili nell'ambito della tassazione consolidata nonché alle perdite, alle eccedenze di interessi passivi e alle eccedenze ACE delle società terze. Permane, invece, l'inapplicabilità del test di vitalità nonché del nuovo limite quantitativo alle perdite delle società aderenti al consolidato utilizzabili nell'ambito della tassazione consolidata per effetto dello spossamento delle stesse che si verifica a causa dell'adesione alla tassazione consolidata.

#### Perdite "finali"

Con riferimento alle perdite estere "finali", recependo le osservazioni di cui alla lettera h), numero 4), del parere reso dalla VI Commissione (Finanze) della Camera dei deputati, sono state soppresse le relative disposizioni in quanto l'adeguamento alla giurisprudenza della Corte di Giustizia sarebbe stato circoscritto solo a ipotesi in cui le perdite definitive del soggetto estero fossero state computate in diminuzione del soggetto risultante dalla fusione o incorporante.

#### Altre previsioni di riordino

I criteri direttivi della legge delega prevedono il riordino del regime di compensazione delle perdite fiscali e del regime di circolazione delle perdite fiscali delle società partecipanti a operazioni straordinarie.

In tale ambito si sono apportate due modifiche alle disposizioni in materia di fusioni e scissioni al fine di meglio precisare aspetti controversi.

#### *Identificazione delle perdite della società scissa cui, in caso di scissione parziale, si applicano i limiti di riportabilità (modifiche al comma 4 dell'articolo 173 TUIR)*

Stante l'incertezza interpretativa sul tema, si è precisato che, in caso di scissione parziale, non retrodatabile ai sensi del comma 11 dell'articolo 173 del TUIR, le posizioni soggettive che, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, sono oggetto di ripartizione tra la società scissa e le società beneficiarie e, quindi, le perdite fiscali cui si applicano i limiti previsti dal comma 10 dell'articolo 173 del TUIR sono quelle esistenti al termine dell'ultimo periodo d'imposta della società scissa chiuso prima della data di efficacia giuridica della scissione, a nulla rilevando il "periodo interinale" intercorrente tra la data di chiusura di tale periodo d'imposta e la data di efficacia giuridica della scissione. In altre parole, la perdita realizzata nel periodo interinale confluisce nel risultato riferibile all'esercizio unitario della scissa, che non subisce alcuna soluzione di continuità. L'intervento è stato effettuato direttamente nell'articolo 16 del presente decreto.

#### *Applicazioni dei limiti in caso di fusioni retrodate*

L'articolo 35, comma 17, del D.L. n. 223/2006 ha modificato l'articolo 172, comma 7, del TUIR stabilendo che "in caso di retrodatazione degli effetti fiscali della fusione di cui al comma 9, le limitazioni del presente comma si applicano anche al risultato negativo, determinabile applicando le regole ordinarie, che si sarebbe generato in modo autonomo in capo ai soggetti che partecipano alla fusione in relazione al periodo che intercorre tra l'inizio del periodo d'imposta e la data antecedente a quella di efficacia giuridica della fusione".

Si tratta di una norma con finalità antielusive che equipara, ai fini dell'applicazione dei limiti al riporto delle perdite, la fusione retrodatata a quella non retrodatata.

Si evidenzia, però, che questa norma si applica a tutti i soggetti partecipanti alla fusione, inclusa l'incorporante, determinando in capo a quest'ultima effetti ingiustificati.



Infatti, l'applicazione di questa disposizione può comportare una penalizzazione per la società incorporante che abbia deciso di effettuare una fusione i cui effetti fiscali sono retrodatati in luogo di una fusione non retrodatata. In particolare, la società incorporante, in caso di retrodatazione fiscale, è tenuta a sottoporre ai limiti e alle condizioni previste dall'articolo 172, comma 7, anche le perdite fiscali da essa realizzate nel "periodo interinale" (vale a dire l'intervallo tra l'inizio del periodo di imposta e la data di efficacia giuridica della fusione), mentre in assenza di retrodatazione fiscale i limiti di riportabilità si applicano solo alle perdite fiscali da essa realizzate nei periodi d'imposta precedenti a quello nel corso del quale la fusione ha efficacia giuridica.

Pertanto, al fine di eliminare tale ingiustificato trattamento deteriore della incorporante in caso di fusione retrodatata ai fini fiscali, con il nuovo comma 7-*bis* si prevede che la disposizione che prevede l'applicazione dei limiti e delle condizioni al riporto delle perdite realizzate nel menzionato periodo interinale si applica alle sole società incorporate.

### **Articolo 16- Scissione e scissione mediante scorporo**

L'intervento normativo riguarda la disciplina fiscale del nuovo istituto della scissione mediante scorporo di cui all'articolo 2506.1 del codice civile, collocata all'interno del comma 15-*ter* dell'articolo 173 del TUIR.

Si tratta della scissione parziale mediante la quale si determina l'assegnazione di una parte del patrimonio della scissa a una o più società di nuova costituzione e l'assegnazione delle partecipazioni al capitale di queste ultime alla stessa società scissa (e non ai suoi soci).

L'operazione presenta sul piano fiscale aspetti peculiari rispetto alla scissione tradizionale, per i quali si è reso opportuno l'intervento di seguito illustrato, in attuazione della lett. e) del comma 1 dell'articolo 9 della legge delega fiscale.

Il primo intervento stabilisce che per le scissioni mediante scorporo trovano applicazione tutte le disposizioni di cui all'articolo 173 del TUIR, a eccezione di quelle recate ai commi 3, 7, 9 e 10.

Non trovano quindi applicazione:

- il comma 3, in quanto nella scissione mediante scorporo le partecipazioni della società beneficiaria sono assegnate alla società scissa e non ai suoi soci e non si deve, quindi, ripartire tra diverse partecipazioni (quelle nella scissa e quelle nella beneficiaria) il valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni nella scissa, ma, piuttosto, quantificare *ex novo* il valore fiscale della partecipazione emessa dalla beneficiaria in favore della scissa;
- il comma 7, in quanto la retrodatazione della scissione non è consentita in caso di scissione parziale;
- il comma 9 in quanto il regime ivi previsto delle riserve è regolato espressamente per le scissioni mediante scorporo nelle disposizioni ora introdotte;
- il comma 10, poiché la limitazione al riporto delle perdite e degli altri attributi fiscali nelle scissioni "classiche" presuppone che la beneficiaria sia già esistente, il che, in base al dato normativo civilistico, non sembra potersi verificare in caso di scissione mediante scorporo ex art. 2506.1 c.c.

Venendo alle disposizioni applicabili in via espressa alle scissioni mediante scorporo con beneficiaria di nuova costituzione - e, in tal senso, si recepiscono le osservazioni di cui alla lettera i), numero 5), del parere reso dalla VI Commissione (Finanze) della Camera dei deputati, che ha richiesto, al fine di allineare il regime fiscale con le disposizioni del codice civile, di sopprimere la disposizione con la quale si disciplinava la scissione mediante scorporo in società beneficiarie preesistenti - in primo



luogo, in coerenza con il principio di neutralità che caratterizza le operazioni di scissione, è stato previsto che alle partecipazioni ricevute dalla scissa sia attribuito il valore fiscale netto dei beni trasferiti alla beneficiaria.

Simmetricamente, le attività e passività oggetto di scorporo (compreso l'avviamento se oggetto di scorporo è una azienda) assumono in capo alle società beneficiarie il valore fiscalmente riconosciuto che esse avevano in capo alla società scissa.

È, altresì, previsto che, come per i conferimenti di azienda (si veda l'articolo 176, comma 4, del TUIR), se lo scorporo ha a oggetto un'azienda, le partecipazioni ricevute dalla società scissa si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritte le attività e passività dell'azienda scorporata ed ereditano l'anzianità di possesso della medesima azienda.

Recependo le osservazioni di cui alla lettera i), numero 2), del parere reso dalla VI Commissione Finanze della Camera dei deputati, se lo scorporo ha a oggetto partecipazioni che hanno già maturato i requisiti per l'applicazione del regime di *participation exemption*, a esclusione del c.d. *holding period*, le partecipazioni ricevute dalla scissa si considerano iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie potendo anch'esse fruire del regime di *participation exemption* tenuto conto che ai fini della verifica dell'*holding period* esse subentrano nel periodo di possesso maturato in capo alle partecipazioni oggetto di scorporo.

In ogni altro caso – e, cioè, in caso di scissione avente a oggetto: (i) attività e passività non costituenti compendi aziendali, (ii) beni singoli o (iii) partecipazioni diverse da quelle di cui sopra (comma 15-ter, lettera d), numero 2) – le partecipazioni ricevute dalla scissa sono ammesse a beneficiare del regime di *participation exemption* solo se e quando risulteranno integrati tutti i requisiti ordinariamente richiesti dall'articolo 87 del TUIR per applicare tale regime. Pertanto, i requisiti della residenza fiscale della partecipata in Stati o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato e della commercialità potranno anche maturare in capo alla società cui si riferisce la partecipazione ricevuta dalla entità scissa a seguito dello scorporo della partecipazione. Diversamente, per la partecipazione ricevuta dalla scissa a seguito dello scorporo avente a oggetto una partecipazione che non soddisfa il requisito di cui alla lett. b) del comma 1 dell'articolo 87 non potrà mai maturare tale requisito. Infatti, resta fermo, coerentemente a quanto previsto per le scissioni “tradizionali”, che il soggetto scisso acquisisce le partecipazioni ricevute in cambio con la medesima classificazione in bilancio relativa alle partecipazioni scorporate.

Ai fini della trasmissione delle posizioni soggettive non specificamente afferenti agli elementi del patrimonio trasferito dalla scissa alla beneficiaria (es. perdite fiscali pregresse, eccedenze ACE, eccedenze di interessi passivi, ecc.), il criterio di ripartizione di cui all'articolo 173, comma 4, del TUIR opera, ovviamente, senza considerare, per determinare il patrimonio netto della società scissa cui rapportare il patrimonio netto trasferito alla beneficiaria, il valore delle partecipazioni derivanti dalla scissione e attribuite alla scissa. In altri termini, a titolo di esempio, nel caso in cui il patrimonio netto contabile della scissa ante scissione sia pari a 2.000 e il valore contabile netto del patrimonio trasferito alla beneficiaria sia pari a 200, le posizioni soggettive esistenti in capo alla scissa si assumono trasferite alla beneficiaria in misura pari al 10%. In sostanza, il meccanismo di ripartizione è analogo a quello di una scissione parziale “tradizionale”. Tale scelta si basa sul fatto che – poiché le partecipazioni ricevute dalla scissa non hanno concorso in alcun modo alla formazione delle posizioni soggettive della medesima da attribuire alla beneficiaria – tali partecipazioni non devono essere considerate in sede di calcolo del patrimonio netto della scissa da utilizzare per quantificare le posizioni soggettive oggetto di trasferimento alla beneficiaria.



In proposito, sono state recepite le osservazioni di cui alla lettera i), numero 3), del parere reso dalla VI Commissione Finanze della Camera dei deputati, con il quale è stato richiesto di chiarire che il patrimonio netto deve essere determinato alla data di efficacia della scissione mediante scorporo.

Per quanto riguarda gli effetti che derivano dalla scissione mediante scorporo con riguardo alla stratificazione fiscale del patrimonio netto della scissa e della beneficiaria, si è previsto – in deroga alle disposizioni applicabili alle scissioni “tradizionali” e in conformità a quanto invece previsto per i conferimenti di azienda – che:

- la scissa conserva immutata la composizione fiscale del proprio patrimonio netto quale risultante dal bilancio relativo all’ultimo esercizio chiuso prima della data di efficacia giuridica della scissione (e ciò vale anche per le riserve in sospensione d’imposta, ivi incluse quelle con vincoli di destinazione specifica, con riferimento alle quali non sussiste obbligo di ricostituzione in capo alla beneficiaria, permanendo esse in capo alla scissa);
- in capo alla beneficiaria, l’incremento del patrimonio netto contabile derivante dalla scissione si qualifica ai fini fiscali quale riserva di capitale, come se l’assegnazione patrimoniale che costituisce effetto della scissione fosse, ai fini di cui trattasi, assimilabile a un apporto patrimoniale.

L’intervento operato riguarda anche il tema della cd. “trasformazione in *subsidiary*” della stabile organizzazione di un soggetto estero e, in particolare, della trasformazione di una stabile organizzazione in una *subsidiary* realizzata mediante scissione con scorporo: trattasi del caso in cui una società residente in uno Stato appartenente all’Unione Europea oppure aderente allo Spazio Economico Europeo (sul punto, sono state recepite le osservazioni di cui alla lettera i), numero 4), del parere reso dalla VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati, tese a circoscrivere la disciplina ai soli casi in cui la scissa sia residente in un Paese UE/SEE rispetto alla formulazione originaria che ne prevedeva l’estensione a qualsiasi ambito territoriale estero) si avvale della scissione transfrontaliera mediante scorporo per trasferire la propria stabile organizzazione ubicata in Italia a una società italiana divenendo assegnataria di una partecipazione in tale società. In questo caso si dispone che – in coerenza con la neutralità fiscale della scissione transfrontaliera e fermo restando che permane la potestà impositiva dello Stato italiano sulla società beneficiaria che iscrive i beni ricevuti al valore fiscale originario – l’assegnazione alla scissa delle partecipazioni nella beneficiaria non comporta alcuna tassazione, a prescindere dal mantenimento in Italia di una stabile organizzazione della società scissa nel cui patrimonio sono comprese tali partecipazioni.

Sempre per il caso di scissione mediante scorporo della stabile organizzazione italiana di una società residente in uno Stato appartenente all’Unione Europea o aderente allo Spazio Economico Europeo, vale la pena precisare che per quanto concerne le posizioni soggettive non connesse specificamente o per insiemi a elementi del patrimonio della stabile organizzazione, la ripartizione deve essere effettuata assumendo non il valore contabile del patrimonio ante scissione della società scissa ma quello del patrimonio ante scissione della stabile organizzazione.

Inoltre, si è aggiunto all’articolo 173 del TUIR il comma 15-*quater* in tema di abuso del diritto. Tale disposizione prevede che l’operazione consistente nella realizzazione di una scissione mediante scorporo avente a oggetto un complesso aziendale e nella successiva cessione della partecipazione nella società beneficiaria non rappresenta uno schema abusivo ai sensi dell’art. 10-*bis* dello Statuto dei Diritti del Contribuente. Si tratta di uno schema sostanzialmente analogo a quello del conferimento di azienda con successiva cessione delle partecipazioni nella conferitaria, regolato dall’articolo 176, comma 3, del TUIR.



In linea di principio, anche la scissione mediante scorporo di singoli beni non dà luogo a vantaggi fiscali indebiti in quanto, poiché la successiva cessione della partecipazione nella società beneficiaria non potrebbe beneficiare del regime “PEX”, essendo tale società priva del requisito di commercialità, la plusvalenza realizzata mediante tale cessione sarebbe integralmente imponibile, analogamente a quanto accadrebbe per la plusvalenza derivante dalla cessione diretta dei beni oggetto di scorporo. Tuttavia, ai fini dell’applicazione della norma antiabuso, è opportuno un approccio “*case by case*” alle scissioni mediante scorporo di singoli beni, soprattutto nell’ipotesi in cui si tratti di “beni minusvalenti”.

Infine, non si è ritenuto necessario prevedere specifiche disposizioni relative alle scissioni mediante scorporo realizzate da una società scissa residente a favore di una beneficiaria non residente e viceversa, in quanto si ritiene pacifico, in tali fattispecie, l’applicazione della disciplina ordinaria prevista, rispettivamente, dagli articoli 166 e 166-*bis* del TUIR (exit tax/entry tax).

Più precisamente, nel primo caso:

- qualora, le attività/passività oggetto di scorporo confluiscono in una stabile organizzazione italiana della società beneficiaria fiscalmente residente all’interno UE/SEE si applica il regime fiscale di neutralità e la partecipazione al capitale della beneficiaria assume un valore fiscale pari alla differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto delle attività e quello delle passività oggetto di scorporo;
- qualora le attività/passività oggetto di scorporo non confluiscono in una stabile organizzazione italiana della società beneficiaria fiscalmente residente all’estero si applicano le disposizioni in materia di *exit tax*, con rilevanza fiscale della plusvalenza pari alla differenza tra il valore di mercato complessivo e il costo fiscalmente riconosciuto delle attività e passività oggetto di scorporo e la partecipazione al capitale della beneficiaria assume un valore fiscale pari a tale valore di mercato complessivo.

Da ultimo, al fine di superare le incertezze interpretative oggi esistenti in materia di ripartizione delle posizioni soggettive con il criterio proporzionale, sono state recepite le osservazioni di cui alla lettera i), numero 1), del parere reso dalla VI Commissione (Finanze) della Camera dei deputati, chiarendo, sia in riferimento alle scissioni “tradizionali” sia in riferimento alle scissioni mediante scorporo, che, ai fini dell’applicazione del criterio di ripartizione proporzionale di cui all’art. 173, comma 4, del TUIR, nel novero delle posizioni soggettive cui si deve applicare tale criterio non rientrano i crediti di imposta chiesti a rimborso (di natura diversa da quella agevolativa) o le eccedenze delle stesse imposte a credito suscettibili di compensazione, anche mediante il modello F24, di cui risulti titolare la società scissa. Le regole di attribuzione dei crediti di imposta di natura agevolativa non sono, invece, incise dalle modifiche qui descritte, restando ferme la modalità con cui le singole misure agevolative hanno disciplinato il trasferimento dei predetti crediti a seguito delle operazioni di riorganizzazione ovvero in base ai principi generali dell’ordinamento tributario.

La disciplina della scissione per scorporo, testé delineata si applica alle scissioni effettuate dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto ma ha effetto anche per i periodi d’imposta precedenti per quelle imprese che abbiano redatto conformemente ad essa le relative dichiarazioni. Pertanto, comportamenti differenti non possono essere considerati errori od omissioni correggibili con la dichiarazione integrativa, non potendo, altresì, generare istanze di rimborso. In tal modo, sono state recepite le osservazioni di cui al punto 4 del parere reso dalla VI Commissione Finanze e tesoro del Senato e alla lettera i) numero 6) del parere reso dalla VI Commissione Finanze





della Camera dei deputati relative all'opportunità di chiarire che le disposizioni dell'articolo in commento possano applicarsi sin dal momento in cui l'istituto della scissione per scorporo è stato introdotto nell'ordinamento italiano in recepimento della direttiva UE 2019/2021 in materia di trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere.

### **Articolo 17 – Modifiche alla disciplina dei conferimenti**

L'articolo 6, comma 1, lettera f), della legge 9 agosto 2023, n. 111 (di seguito delega fiscale) prevede la sistematizzazione e razionalizzazione della disciplina dei conferimenti di azienda e degli scambi di partecipazioni mediante conferimento, con particolare riferimento alle partecipazioni detenute nelle holding, nel rispetto dei principi vigenti di neutralità fiscale e di valutazione delle azioni o quote ricevute dal conferente in base all'ammontare delle voci di patrimonio netto iscritte dalla conferitaria per effetto del conferimento (cd. principio di "realizzo controllato").

In attuazione di tali principi e criteri direttivi sono state introdotte alcune modifiche agli articoli 175, 176, 177 e 178 del TUIR, di seguito illustrate.

#### Conferimento di azienda

In materia di conferimento di azienda, in coerenza con il criterio direttivo della sistematizzazione e razionalizzazione di tale operazione, l'intervento adottato riguarda il trasferimento al soggetto conferitario dell'avviamento fiscalmente riconosciuto iscritto nel bilancio del soggetto conferente.

Il tema è di particolare interesse in quanto la prassi amministrativa ha ritenuto che, in caso di conferimento di azienda, l'eventuale avviamento fiscalmente riconosciuto iscritto nell'attivo patrimoniale del soggetto conferente rimane fiscalmente in capo a quest'ultimo pur essendo trasferito contabilmente dal soggetto conferente al soggetto conferitario.

Da ciò deriverebbe:

- la riduzione del valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita (che non comprenderebbe l'avviamento) e, conseguentemente, del valore fiscale attribuibile alle partecipazioni ricevute dal soggetto conferente;
- la prosecuzione dell'ammortamento dell'avviamento, in via extracontabile, da parte del soggetto conferente;
- l'indeducibilità delle quote di ammortamento dell'avviamento contabilizzate dal soggetto conferitario (a meno che, ovviamente, esso proceda al riallineamento tra valore contabile e valore fiscale dell'avviamento).

Tale interpretazione solleva numerosi dubbi, oltre che porsi in contrasto con il comportamento adottato dagli operatori.

L'intervento attuato nell'articolo 176 TUIR, al fine di superare tale incertezza interpretativa, precisa che l'avviamento iscritto nell'attivo patrimoniale del soggetto conferente si trasferisce al soggetto conferitario anche fiscalmente (**comma 1, lett. b**).

#### Conferimento di partecipazioni

##### *Conferimenti minusvalenti ex articolo 175 del TUIR*

La prima modifica apportata alla disciplina dei conferimenti di partecipazioni riguarda l'articolo 175 del TUIR (**comma 1, lett. a**) e, in particolare, i cosiddetti conferimenti minusvalenti (vale a dire i conferimenti nei quali le partecipazioni oggetto del conferimento sono iscritte in capo al soggetto conferitario a un valore inferiore al costo fiscalmente riconosciuto che esse avevano in capo al



soggetto conferente e le partecipazioni ricevute dal soggetto conferente sono anch'esse iscritte in capo a esso a un valore inferiore al suddetto costo fiscalmente riconosciuto), la cui disciplina, in assenza di una norma espressa, è stata in passato oggetto di contrasti interpretativi.

In proposito, sono state recepite le osservazioni di cui alla lettera j), numero 1), del parere reso dalla VI Commissione Finanze della Camera dei deputati in base alle quali ha ravvisato l'opportunità di chiarire le modalità di determinazione del componente negativo deducibile per i conferimenti minusvalenti.

La norma adottata stabilisce che la minusvalenza – laddove essa, non sussistendo le condizioni di applicabilità della *participation exemption* di cui all'articolo 87 del TUIR, è deducibile per un ammontare pari alla differenza:

- a) tra il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite e il valore di realizzo qualora il valore normale sia inferiore al predetto valore di realizzo;
- b) tra il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite e il valore normale qualora il valore normale sia superiore al predetto valore di realizzo.

In altri termini, la minusvalenza assume rilevanza fiscale per il conferente soltanto laddove si tratti di una minusvalenza effettiva (e non meramente contabile) e cioè nei limiti della differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni oggetto di conferimento e il loro valore normale, determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4 dello stesso TUIR.

In ogni caso, coerentemente con quanto recentemente chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 56/E del 2023, anche qualora la differenza negativa – tra il valore di iscrizione, in capo al soggetto conferitario, delle partecipazioni oggetto di conferimento o, se superiore, il valore di iscrizione, in capo al soggetto conferente, delle partecipazioni ricevute da un lato, e il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite, dall'altro – non assuma alcuna rilevanza fiscale, ciò non comporterà la disapplicazione del regime dell'articolo 175 del TUIR e l'applicazione del criterio generale di determinazione del corrispettivo del conferimento sulla base del valore normale ai sensi dell'articolo 9 del TUIR.

La disposizione, pertanto, nel confermare la posizione assunta di recente dall'Agenzia delle entrate, nella richiamata risoluzione n. 56/E del 2023, è finalizzata, esclusivamente, a sistematizzare la materia, in via definitiva, per precisare che il regime di realizzo controllato sussiste anche per i cc.dd. conferimenti minusvalenti e che, peraltro, gli stessi consentono la deducibilità della minusvalenza fino a concorrenza di quella "effettiva".

#### *Conferimenti di partecipazioni di controllo ex articolo 177 del TUIR*

Il comma 2 dell'art. 177 del TUIR (**comma 1, lett. c, n. 2**) disciplina il regime di "realizzo controllato" in caso di conferimenti di partecipazioni che consentono alla conferitaria di acquisire il controllo di una società.

La norma ha subito molteplici modifiche, di seguito illustrate.

Il primo intervento operato riguarda l'ambito soggettivo della norma. Secondo la prassi amministrativa è necessario che il soggetto le cui partecipazioni sono conferite sia una società di capitali o un ente commerciale fiscalmente residente nel territorio dello Stato italiano.

Tale conclusione, che non trova supporto nella formulazione letterale della norma, viene fatta discendere dalla necessità di assicurare la coerenza tra l'ambito soggettivo di applicazione del comma 2 e quello del comma 1 del medesimo articolo 177 (Risoluzione Agenzia delle entrate 4 aprile 2017, n. 43).



Medesime considerazioni rilevano per l'ambito soggettivo di applicazione del comma 2-bis dell'articolo 177 (**comma 1, lett. c, n. 2**), in virtù del rinvio alle disposizioni del comma 2.

La modifica attuata al comma 2 dell'articolo 177 ha, quindi, la finalità di estendere ai conferimenti aventi a oggetto partecipazioni in società non residenti la possibilità di fruire del regime di "realizzo controllato" – che, per effetto del rinvio al comma 2 operato dal comma 2-bis, risulterà applicabile anche ai conferimenti disciplinati da quest'ultima disposizione – e consente di perseguire una duplice finalità:

- superare i profili di incompatibilità con le libertà fondamentali del diritto comunitario (libertà di stabilimento per la disposizione contenuta nel comma 2 e libertà di circolazione dei capitali per quella contenuta nel comma 2-bis) generati dalla limitazione dell'ambito di applicazione di tali disposizioni ai soli conferimenti aventi a oggetto partecipazioni in società residenti;
- facilitare l'attuazione di processi riorganizzativi in cui le partecipazioni in società non residenti detenute da persone fisiche residenti sono conferite a favore di una società residente.

Al fine di consentire la corretta applicazione del comma 2, è necessario che la società non residente le cui partecipazioni sono conferite, secondo le regole societarie estere, sia dotata di assemblea ordinaria.

Ulteriore intervento operato nel comma 2 dell'articolo 177 del TUIR riguarda i cc.dd. conferimenti minusvalenti. Analogamente a quanto già illustrato in relazione ai conferimenti di partecipazioni ex articolo 175 del TUIR, sono stati controversi anche gli effetti fiscali dei conferimenti di partecipazioni che rientrerebbero nell'ambito di applicazione dell'articolo 177, commi 2 e 2-bis, del TUIR (trattasi, nel primo caso, dei conferimenti che attribuiscono al soggetto conferitario il controllo della società le cui partecipazioni sono conferite e, nel secondo caso, dei conferimenti per i quali le partecipazioni conferite superano le soglie quantitative ivi previste), quando le partecipazioni oggetto di conferimento sono iscritte nella contabilità del soggetto conferitario a un valore inferiore al loro costo fiscalmente riconosciuto in capo al soggetto conferente.

La norma adottata è stata riformulata per recepire le osservazioni (come già illustrato a commento del paragrafo dedicato ai conferimenti minusvalenti ex art. 175 del TUIR) di cui alla lettera j), numero 1), del parere reso dalla VI Commissione Finanze della Camera dei deputati. In particolare, la disposizione stabilisce che per tali ipotesi, laddove non sussistano le condizioni di applicabilità della *participation exemption* di cui all'articolo 87 del TUIR:

- la differenza negativa tra il valore cui le partecipazioni oggetto di conferimento sono iscritte nella contabilità della conferitaria e il loro costo fiscalmente riconosciuto in capo al conferente assume rilevanza fiscale per quest'ultimo, in buona sostanza, nei limiti della differenza negativa tra il loro valore normale, determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, dello stesso TUIR, e il loro costo fiscalmente riconosciuto;
- in ogni caso - coerentemente con quanto recentemente chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 56/E del 2023 – anche qualora, per effetto di quanto appena indicato, tale differenza negativa non assuma alcuna rilevanza fiscale (poiché il valore normale delle partecipazioni oggetto di conferimento non è inferiore al loro costo fiscalmente riconosciuto), ciò non comporta la disapplicazione in toto del regime di realizzo controllato previsto dall'articolo 177, commi 2 e 2-bis, e l'applicazione del criterio generale di determinazione del corrispettivo del conferimento sulla base del valore normale ai sensi dell'articolo 9 del TUIR.

A maggior chiarimento si ipotizzino i seguenti esempi.

#### Esempio 1



- costo fiscalmente riconosciuto, in capo al conferente, della partecipazione conferita: 100
- valore di iscrizione nella contabilità della conferitaria della partecipazione conferita: 90
- valore normale della partecipazione conferita ai sensi dell'articolo 9 del TUIR: 115.

Ove sussistano i requisiti per l'applicazione dell'articolo 177, comma 2 o 2-bis, del TUIR:

- la differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita (100) e il valore di iscrizione di tale partecipazione nella contabilità della conferitaria (90) non è deducibile in quanto non corrisponde a una minusvalenza effettiva;
- non è disapplicato integralmente il regime di realizzo controllato previsto dall'articolo 177, comma 2 o comma 2-bis, del TUIR in “favore” del criterio generale di cui all'articolo 9 del TUIR, che nella fattispecie rappresentata avrebbe determinato l'emersione di una plusvalenza di 15.

#### Esempio 2

- valore fiscalmente riconosciuto, in capo al conferente, della partecipazione conferita: 100
- valore di iscrizione nella contabilità della conferitaria della partecipazione conferita: 90
- valore normale della partecipazione conferita ai sensi dell'articolo 9 del TUIR: 95.

Ove sussistano i requisiti per l'applicazione dell'articolo 177, comma 2 o 2-bis, del TUIR, la differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita (100) e il valore normale di tale partecipazione (95) rappresenta una minusvalenza (effettiva) deducibile per il conferente laddove non sussistano le condizioni di applicabilità della *participation exemption*.

Come già illustrato per i conferimenti ex art. 175 del TUIR, anche in tal caso, la disposizione conferma la posizione assunta dall'Agenzia delle entrate, nella risoluzione n. 56/E del 2023, ed è finalizzata a sistematizzare la materia, in via definitiva, precisando che il regime di realizzo controllato sussiste anche per i cc.dd. conferimenti minusvalenti e che gli stessi consentono la deducibilità della minusvalenza fino a concorrenza di quella “effettiva”.

#### *Conferimento di partecipazioni qualificate in società holding: art. 177, comma 2-ter, del TUIR*

Il criterio direttivo in materia di conferimenti di partecipazioni recato dalla legge 9 agosto 2023, n. 111 richiama, in particolare, le partecipazioni detenute nelle *holding*, dovendosi intendere riferito ai conferimenti di partecipazioni “qualificate” disciplinati dal comma 2-bis dell'articolo 177 del TUIR. Prima di tutto, partendo dal riferimento alle *holding*, si osserva che la nozione stessa di *holding* è oggetto di contrasti interpretativi.

Infatti, da un lato, si sostiene, in modo pressoché unanime, che, poiché il comma 2-bis dell'articolo 177 del TUIR, nella versione vigente anteriormente alle modifiche apportate con l'articolo in esame, non contiene una specifica nozione di *holding* – facendo esso riferimento alle “*società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni*” – sembra d'obbligo rifarsi alla identificazione di tali società effettuata dall'articolo 162-bis del TUIR. Tale orientamento, secondo il quale occorre confrontare il valore contabile delle partecipazioni e degli altri elementi patrimoniali intercorrenti con le società partecipate con il valore contabile complessivo dell'attivo patrimoniale, è supportato dal fatto che la stessa relazione illustrativa al d.lgs. n. 142/2018, che ha introdotto nel TUIR l'articolo 162-bis, ha riconosciuto che tale disposizione “*per coerenza di sistema [...] si applica a tutte le disposizioni dell'ordinamento tributario che fanno riferimento a tali soggetti*”.

Diverso orientamento è quello secondo cui, ai fini dell'applicazione del predetto comma 2-bis dell'articolo 177, per individuare i soggetti qualificabili come *holding* (*rectius*, le “*società la cui*



*attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni*”), occorre applicare il criterio previsto dall'articolo 87, comma 5, del TUIR al fine di verificare la sussistenza dei requisiti del regime di *participation exemption*. Pertanto, secondo questa interpretazione, per valutare se l'attività prevalente o esclusiva svolta dalla società le cui partecipazioni sono oggetto di conferimento sia un'attività di assunzione di partecipazioni, occorre confrontare, in termini di valori correnti, il valore di tutte le partecipazioni da questa detenute, con l'intero valore del suo attivo patrimoniale, non essendo applicabile il criterio previsto dall'articolo 162-*bis* del TUIR, che prevede, come detto, il confronto tra il valore contabile delle partecipazioni e il valore contabile complessivo dell'attivo patrimoniale.

L'intervento di modifica del comma 2-*bis* dell'articolo 177, riformulato al comma 2-*ter*, elimina il citato contrasto interpretativo e – al fine di individuare le situazioni in cui, in sede di applicazione di tale comma, la verifica che oggetto di conferimento siano “partecipazioni qualificate” deve essere effettuata con il criterio previsto per le “*holding*” – rinvia, anche per ragioni di semplificazione, alla definizione di “*società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni*” recata dall'articolo 162-*bis*.

Ai sensi di tale previsione, la qualifica di *holding* “*sussiste quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio, l'ammontare complessivo delle partecipazioni in detti soggetti e altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi, unitariamente considerati, sia superiore al 50 per cento del totale dell'attivo patrimoniale*”. Al riguardo, si precisa che per “*bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio*” deve considerarsi l'ultimo bilancio chiuso prima del conferimento, anche se approvato dopo.

Altra criticità derivante dalla norma vigente riguarda la circostanza che, secondo l'attuale orientamento interpretativo, in ipotesi di conferimento di partecipazioni possedute in società qualificabili come *holding*, le percentuali di partecipazione “qualificate” richieste dal predetto comma 2-*bis* devono intendersi riferite a tutte le società indirettamente (i.e. per il tramite della *holding*) partecipate che esercitano un'impresa commerciale, ai sensi dell'articolo 55 del TUIR, e si determinano tenendo conto dell'eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa.

Ne deriva che, se la *holding* le cui partecipazioni sono oggetto di conferimento detiene, direttamente o indirettamente, anche solo una partecipazione societaria sotto la soglia normativamente prevista (2/20%, oppure 5/25%), anche se tale partecipazione ha un valore assolutamente irrilevante rispetto al valore complessivo delle partecipazioni detenute dalla *holding*, il regime del vigente articolo 177, comma 2-*bis*, del TUIR, non risulta applicabile.

In altri termini, secondo questa posizione interpretativa, nel caso di conferimento di partecipazioni possedute in una società qualificabile come *holding* la verifica del superamento della percentuale “qualificata” – tenendo conto della demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa – deve essere effettuata con riferimento a tutte le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalla società *holding*, a prescindere dal loro valore.

Tale orientamento interpretativo preclude, di frequente, il raggiungimento della finalità che il legislatore ha inteso perseguire con l'introduzione del citato comma 2-*bis*: favorire operazioni di riorganizzazione societaria o ricambio generazionale in situazioni che, a causa della insufficiente misura percentuale delle partecipazioni detenute, non rientrano nell'ambito di applicazione dei conferimenti di partecipazioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 177.

L'intervento normativo qui attuato, mediante l'introduzione del comma 2-*ter* in luogo del comma 2-*bis* in relazione al conferimento di partecipazioni detenute in una *holding*, al fine di superare le



criticità esistenti, stabilisce che, nel caso di conferimento di partecipazioni detenute in una società che è qualificabile come *holding* (*rectius*, come “società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell’assunzione di partecipazioni” ai sensi dell’articolo 162-bis del TUIR), il superamento della soglia minima percentuale deve essere verificato sia sulle società da essa direttamente partecipate sia sulle società da essa indirettamente partecipate, ma con le seguenti precisazioni:

- ai fini della verifica le partecipazioni detenute indirettamente dalla *holding* rilevano solo se sono detenute per il tramite di società da essa controllate che sono a loro volta qualificabili come *holding* (*cd. subholding*);
- ai fini dell’applicabilità del regime di realizzo controllato previsto dal comma 2-bis dell’articolo 177 è sufficiente che il superamento della soglia minima percentuale, da accertarsi tenendo conto dell’eventuale effetto demoltiplicativo prodotto dalla catena partecipativa, sia verificato per le partecipate che rappresentano più della metà del valore contabile delle partecipazioni oggetto di verifica, come sopra individuate, calcolato anch’esso tenendo conto dell’eventuale effetto demoltiplicativo prodotto dalla catena partecipativa;
- ai fini della verifica della prevalenza o meno del valore contabile delle partecipazioni che superano la soglia minima percentuale non si deve tenere conto del valore contabile delle partecipazioni detenute nelle società controllate dalla *holding* e qualificabili come *subholding*; per queste ultime si applica un approccio *look through* in base al quale assumono rilevanza solo le partecipazioni da esse detenute e non anche le partecipazioni al loro capitale.

In altre parole, in linea generale, nel caso di conferimento di partecipazioni detenute in una *holding*, il test per la verifica del superamento delle soglie previsto dalla norma è limitato alle partecipate di primo livello non *holding*. Solo laddove la partecipata di primo livello sia, a sua volta, una *holding* controllata, occorre considerare anche le partecipate di primo livello della *sub-holding*, senza considerare la partecipazione in quest’ultima.

Tale scelta è coerente col fatto che nel caso in cui il soggetto conferisce una partecipazione direttamente detenuta in una società “non *holding*”, l’art. 177, comma 2-bis, lett. a), subordina l’applicazione del regime di “realizzo controllato” alla condizione che la partecipazione oggetto di conferimento superi le soglie di qualificazione *ivi* previste, non essendo in alcun modo richiesto che dette soglie siano superate anche con riferimento alle società eventualmente partecipate dalla società conferita.

Sicché, al fine di assicurare un trattamento omogeneo anche all’ipotesi in cui il conferimento abbia a oggetto una partecipazione detenuta in una *holding*, è ragionevole che il test delle percentuali di partecipazione riguardi solo le società di primo livello “non *holding*” a valle della *holding* conferita. Pertanto, per una maggiore coerenza sistematica della disciplina dei conferimenti di partecipazioni non di controllo, la modifica normativa circoscrive il test del superamento delle percentuali partecipative “alle partecipate di primo livello” che non siano a loro volta società *holding*, in modo da evitare che i conferimenti di partecipazioni in società operative detenute tramite società *holding* ricevano un trattamento indebitamente penalizzante rispetto alle ipotesi in cui le partecipazioni nelle predette società siano oggetto di conferimento diretto.


È altresì stabilito, per ragioni di semplificazione della disciplina in esame, che le società quotate in mercati regolamentati si debbano considerare quali società “non *holding*” e tale assimilazione non può che valere anche nell’ipotesi in cui la società quotata sia partecipata dalla *holding* scambiata non quotata.



Infine, nel caso di conferente persona fisica, è stato eliminato il requisito oggi esistente per l'applicazione del comma 2-bis dell'articolo 177 consistente nella unipersonalità della società conferitaria, prevedendo che, nel caso la conferitaria sia partecipata, oltre che dal conferente, da altri soggetti, l'applicabilità del regime di realizzo controllato è subordinata alla circostanza che questi siano familiari del conferente ai sensi dell'articolo 5, comma 5, TUIR. In tale caso resta comunque fermo che, ai fini dell'applicazione del regime di realizzo controllato previsto dal comma 2-bis, i singoli conferimenti devono avere a oggetto partecipazioni pari o superiori alle soglie di qualificazione, non potendosi applicare tale regime quando le singole partecipazioni conferite dalle persone fisiche sono inferiori alle soglie di qualificazione e queste ultime sono superate solo computando congiuntamente le partecipazioni conferite. Resta, invece, ferma la possibilità di computare congiuntamente le partecipazioni conferite mediante un unico atto di conferimento ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni di applicabilità del regime di realizzo controllato previsto dal comma 2 dell'articolo 177.

Si pensi, ad esempio, a un gruppo costituito secondo la struttura di seguito descritta: in particolare, si è in presenza di una persona fisica che detiene, tramite una holding, diverse partecipate con percentuali di possesso differente delle quali alcune assumono la natura di sub-holding e altre, invece, svolgono attività industriali (cc.dd. "operative").

Tabella 1 – Struttura del gruppo



Ai fini dell'individuazione delle società da sottoporre al test di cui all'articolo 177, comma 2-ter occorre valutare le caratteristiche delle partecipate (*holding* o *operative*) e, inoltre, operare il *look through* esclusivamente con riferimento alle *sub-holding* di cui si detiene, tenuto conto del demoltiplicatore, una quota di partecipazioni tale da determinarne il controllo. Di seguito si riporta una tabella con gli esiti di tale esame.



Tabella 1 - Determinazione del test di cui all'articolo 177, co. 2-bis

Società	Rilevanza ai fini del test	Demoltiplicazione	Sopra soglia minima	Valore contabile	Valore demoltiplicato
Operativa 1	<b>SI</b> perché detenuta direttamente dalla Holding	24% (40% x 60%)	si	20.000.000	4.800.000
Operativa 2	<b>SI</b> perché detenuta direttamente dalla Holding	32% (40% x 80%)	si	18.000.000	5.760.000
Operativa 3	<b>SI</b> perché detenuta indirettamente dalla Holding tramite Sub Holding 1 da essa controllata	7,2% (40% x 90% x 20%)	no	60.000.000	4.320.000
Operativa 4	<b>NO</b> perché detenuta indirettamente dalla Holding tramite società operativa	NA	NA	NA	NA
Operativa 5	<b>NO</b> perché detenuta indirettamente dalla Holding tramite società operativa	NA	NA	NA	NA
Operativa 6	<b>NO</b> perché detenuta indirettamente dalla Holding tramite Sub Holding 2 da essa non controllata	NA	NA	NA	NA

**In considerazione dell'esempio sopra riportato, deve concludersi che il valore contabile complessivo delle partecipazioni rilevanti ai fini del test (A) è pari a 14.880.000 (4.800.000+5.760.000+4.320.000); il valore contabile complessivo delle partecipazioni con % sopra la soglia minima (B) corrisponde a 10.560.000 (4.800.000+5.760.000). Di conseguenza, rappresentando l'ammontare di (B) superiore al 50 per cento dell'attivo "qualificato" (10.560.000/14.880.000=70,97%) è possibile usufruire del regime di realizzo controllato, di cui all'articolo 177, comma 2-ter del TUIR.**

*Integrazione del controllo*

Un ulteriore intervento ha modificato l'articolo 178, comma 1, lett. e), del TUIR (**comma 1, lett. d**) al fine di rendere pienamente conforme la normativa domestica degli scambi di azioni *intraUE* alla





Direttiva 2005/19/CE, modificativa della Direttiva 90/434/CEE, poi rifiuta nella Direttiva 2009/133/CE, e di prevenire censure comunitarie. Infatti, in base alla citata Direttiva il regime di neutralità fiscale ivi previsto si applica, oltre che agli scambi di partecipazioni per effetto dei quali la società “acquirente” ottenga la maggioranza dei diritti di voto della società “acquistata”, anche a quelli in conseguenza dei quali la società stessa integri una partecipazione di maggioranza già posseduta a prescindere dai motivi per cui le ulteriori partecipazioni sono state scambiate. Diversamente, in base alla norma interna, le acquisizioni di ulteriori partecipazioni rispetto a quella di controllo già detenuta avvengono in neutralità solo se l’incremento della percentuale di controllo avvenga “*in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario*”. Quindi, il recepimento nell’ordinamento domestico della Direttiva del 2005 è avvenuto in modo parziale rispetto a quanto indicato dalla Direttiva stessa che consente anche ai conferimenti successivi a quello che ha consentito l’acquisizione della maggioranza dei diritti di voto nella società scambiata di beneficiarie del regime di piena neutralità fiscale.

L’intervento attuato in questa sede consente di superare il conflitto tra normativa domestica e previsioni della Direttiva.

Inoltre, intervento analogo è stato effettuato in seno all’art. 177, commi 1 e 2, del TUIR concernente gli scambi di azioni domestici in quanto anche tale norma – derivando da una armonizzazione del regime fiscale degli scambi di partecipazione nazionale a quello comunitario – “soffriva” della medesima “inadeguatezza” della lett. e) del comma 1 dell’articolo 178.

#### *Conferimenti intra UE*

Nell’ottica della medesima finalità di mantenere coerenti le due discipline (articoli 177 e 178), avendo esteso ai conferimenti, aventi a oggetto partecipazioni in società non residenti, la possibilità di fruire del regime di “realizzo controllato” interno (art. 177), nel recepire le osservazioni di cui alla lettera j), numero 2), del parere reso dalla VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati, si è intervenuti anche sulla disciplina fiscale degli scambi intraUE (art. 178) prevedendo la sua applicabilità anche nel caso in cui le partecipazioni conferite riguardino società residenti nello stesso Stato membro (diverso dall’Italia) di residenza della conferitaria.

## **Sezione II – Altre disposizioni**

### **Articolo 18 – Modifiche alla disciplina della liquidazione**

Le difficoltà procedurali del regime della liquidazione previsto dall’articolo 182 del TUIR hanno indotto il legislatore, nell’ambito della delega fiscale, a ribaltare il criterio di tassazione ivi previsto. Attualmente il regime dell’articolo 182 del TUIR prevede che il reddito degli esercizi compresi nella liquidazione è determinato in via provvisoria, in base al rispettivo bilancio. Tali redditi, tuttavia, si intendono definitivi tanto nell’ipotesi in cui la liquidazione dell’impresa individuale o della società di persone si protragga per più di tre esercizi (cinque esercizi in caso di soggetti IRES), quanto in quella in cui è stata omessa la presentazione del bilancio finale.

La definitività dei redditi che determina la loro concorrenza alla formazione del reddito complessivo dell’imprenditore, dei collaboratori familiari e dei soci per i periodi d’imposta di competenza, opera ancorché gli stessi siano stati tassati separatamente ai sensi degli articoli 17 e 21 del TUIR.

Ciò naturalmente ha comportato significative complessità procedurali nonché impiego di capacità operativa dell’Amministrazione finanziaria.



Il nuovo articolo 182 del TUIR, di cui al **comma 1**, ribalta il criterio di tassazione: il risultato di ogni esercizio è determinato in via definitiva (anziché in via provvisoria), con applicazione delle regole di tassazione ordinarie, salvo prevedere anche per le imprese individuali e le società di persone lo scomputo delle perdite dal reddito dei periodi di imposta successivi compresi nella liquidazione.

Se la liquidazione si chiude in perdita si applicano le disposizioni dell'articolo 8 del TUIR (sul punto, la disposizione è ora più chiara nel precisare tale assunto, in recepimento delle osservazioni di cui alla lettera k), numero 1), del parere reso dalla VI Commissione (Finanze) della Camera dei deputati). Tuttavia, se la liquidazione si protrae per non più di tre esercizi, compreso quello in cui ha avuto inizio, l'impresa individuale o la società di persone può rideterminare il reddito degli esercizi di liquidazione e scomputare la perdita finale di liquidazione con il criterio c.d. *carry back*, cioè a riduzione del reddito dell'ultimo di tali esercizi e progressivamente del reddito di ciascuno degli esercizi precedenti fino a concorrenza del reddito degli stessi. In tal caso l'imprenditore individuale e i soci delle società personali possono chiedere la tassazione separata del reddito a norma degli articoli 17 e 21 del TUIR. In proposito, sono state recepite le osservazioni di cui alla lettera k), numero 2), del parere reso dalla VI Commissione (Finanze) della Camera dei deputati, volte a richiedere di chiarire che il biennio di riferimento per la determinazione dell'aliquota IRPEF a tassazione separata è sempre quello anteriore all'anno in cui è iniziata la liquidazione, a prescindere dal momento in cui i redditi sono conseguiti o imputati ai soci.

Stesso criterio è previsto per le società IRES per le quali tuttavia l'applicazione del *carry back* che consente di compensare la perdita di liquidazione con il reddito dei periodi di imposta precedenti è consentita se la liquidazione si protrae per non più di cinque esercizi.

Da ultimo, si osserva che la nuova disciplina di determinazione del reddito delle imprese in liquidazione, e in particolare l'eventuale applicazione del menzionato *carry back* delle perdite, che agevola la compensazione di redditi e delle perdite relativi ai periodi compresi nella liquidazione risulta incompatibile con le regole della tassazione di gruppo. In tal caso si deve ritenere che il nuovo regime fiscale di liquidazione delle società soggette all'IRES, pur non costituendo causa di interruzione della tassazione di gruppo che, peraltro, già prevede all'articolo 12, comma 1, lettera c), del D.M. 1 marzo 2018 che il reddito e le perdite fiscali di ciascuno degli esercizi compresi nella liquidazione si considerano definitivi, indipendentemente dalla durata della liquidazione, non risulti applicabile limitatamente al meccanismo di *carry back* delle perdite. Devono ritenersi quindi confermate le disposizioni del comma 7 dell'art. 11 del D.M. 1° marzo 2018, secondo cui "La liquidazione volontaria della consolidante o della consolidata non interrompe la tassazione di gruppo".

Parimenti, ove la società in liquidazione abbia optato per il regime di trasparenza fiscale, resta fermo quanto dispone l'articolo 10 del decreto 23 aprile 2004 secondo cui "Se la società partecipata è messa in liquidazione, l'opzione non perde efficacia. Tuttavia, in deroga all'art. 182, comma 3, del testo unico, il reddito o le perdite fiscali di ciascuno degli esercizi compresi nella liquidazione si considerano definitivi, indipendentemente dalla durata della liquidazione stessa". Anche in tal caso, infatti, la necessità di imputare in ciascun periodo di imposta (in via definitiva) i redditi e le perdite ai soci sarebbe incompatibile con il regime fiscale della liquidazione che consente il riporto all'indietro delle perdite.

Il comma 3 dell'articolo 182 del TUIR recepisce le osservazioni di cui alla lettera k), numero 3), del parere reso dalla VI Commissione (Finanze) della Camera dei deputati, chiarendo che la nuova



disciplina si applica alle liquidazioni aventi inizio successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo in commento.

#### **Art. 19 – Modifiche alla disciplina della “tonnage tax”**

Al fine di recepire le osservazioni di cui alla lettera l) del parere reso dalla VI Commissione (Finanze) della Camera dei deputati, l'articolo in esame introduce una serie di modifiche al regime di determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime («regime del tonnellaggio» o «*tonnage tax*») disciplinato dal capo VI del titolo II del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), che le Autorità italiane si sono impegnate ad apportare in sede di richiesta di proroga del suddetto regime per il decennio 2024-2033 e subordinatamente alle quali l'Esecutivo europeo ritiene di poter considerare il regime di aiuti in questione compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

In particolare, la Commissione europea, nel presupposto che taluni limiti e condizioni relativi al regime del tonnellaggio previsti dagli orientamenti dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi e dalla prassi decisionale della Commissione medesima non sono contemplati nella disciplina nazionale di rango primario, ha chiesto di modificare le pertinenti disposizioni normative al fine di:

- i) escludere in maniera esplicita le imprese in difficoltà dalla possibilità di beneficiare del regime de quo e prevedere espressamente che i beneficiari del regime non otterranno un vantaggio complessivo superiore alla completa esenzione dall'imposta sul reddito delle società e da imposte, tasse e contributi di sicurezza sociali. A tal fine, i numeri 1) e 4) della lettera a) del comma 1 del presente articolo inseriscono nell'articolo 155 del TUIR, rispettivamente, i commi 1-*bis* e 3-*bis*;
- ii) precisare che le attività svolte dai rimorchiatori sono ammissibili al regime del tonnellaggio soltanto a condizione che più del 50 per cento delle predette attività costituisca attività di trasporto marittimo e limitatamente alle entrate rivenienti da tale attività di trasporto marittimo. A tal fine, con le disposizioni recate dal comma 1, lettera a), numero 2), del presente articolo si modifica la lettera c) del comma 2 dell'articolo 155 del TUIR e si inserisce nel medesimo comma 2 una lettera aggiuntiva (la lettera *c-bis*) al fine di trasporre nell'articolo 155 la previsione – già contenuta nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 giugno 2005 (articolo 6, comma 1, lettera c) – secondo cui solo le attività di trasporto marittimo svolte dai rimorchiatori sono ammissibili al regime del tonnellaggio, nonché di inserire nel medesimo articolo gli ulteriori limiti e condizioni richiesti dalla Commissione europea per le attività di rimorchio;
- iii) precisare che le attività accessorie ammissibili al regime de quo – come individuate dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 giugno 2005 – non possono superare il 50 per cento delle entrate totali per ciascuna nave e che, fermo restando il predetto limite, i trasporti terrestri immediatamente antecedenti o successivi a quello marittimo possono essere inclusi nell'imponibile forfetario soltanto se venduti insieme alla prestazione di trasporto principale, prevedendo inoltre espressamente l'esclusione tout court del trasporto terrestre di container dall'ambito di applicazione del regime del tonnellaggio. A tal fine, il comma 1, lettera a), numero 3), del presente articolo integra il comma 3 dell'articolo 155 del TUIR, inserendo nello stesso le descritte previsioni;
- iv) eliminare le disposizioni della normativa nazionale che consentono di escludere ai fini della determinazione dell'imponibile forfetario i giorni di non operatività di una nave e quelli nei quali la



stessa è in disarmo temporaneo o di dedurre dal predetto imponibile le eventuali perdite fiscali determinate analiticamente in relazione ad attività non incluse nel regime di imposta sul tonnellaggio, nel presupposto – come precisato dalla Commissione europea – che l'imposta sul tonnellaggio è dovuta indipendentemente dalle perdite effettive in quanto “calcolata su un profitto teorico in base unicamente al tonnellaggio delle navi gestite e non agli effettivi eventi di esercizio” e che “il regime notificato ... non dovrebbe consentire alcuna deduzione dall'imposta dovuta in base all'imposta sul tonnellaggio”. A tal fine, il comma 1, lettera b), del presente articolo modifica il comma 2 dell'articolo 156 del TUIR per computare ai fini del calcolo dell'imponibile determinato in via forfetaria anche i giorni di mancata utilizzazione a causa di operazioni di manutenzione, riparazione ordinaria o straordinaria, ammodernamento e trasformazione della nave nonché i giorni nei quali la nave è in disarmo temporaneo o è locata a scafo nudo (numero 1) e la soppressione del secondo periodo del comma 3 del medesimo articolo 156, ai sensi del quale resta ferma l'applicazione dell'articolo 84 del TUIR, in materia di riporto delle perdite (numero 2);

v) riformulare l'articolo 157, comma 2, in materia di determinazione del reddito analitico delle navilocate a scafo nudo al fine di rendere coerente la disposizione ivi contenuta con le modifiche richieste dalla Commissione europea di cui al comma 1, lettera b) (comma 1, lettera c);

vi) risolvere in ambito di diritto nazionale, in ossequio al divieto della doppia imposizione previsto dall'articolo 163 del TUIR, la questione concernente la doppia tassazione che si verifica a causa delle modifiche apportate al regime con riguardo al computo nel calcolo dell'imponibile forfetario calcolato ai sensi dell'articolo 156 anche dei giorni nei quali la nave è locata a scafo nudo e in relazione ai quali il reddito è altresì determinato analiticamente ai sensi dell'articolo 157, comma 2, del TUIR. Al tal fine, con il comma 1, lettera d), del presente articolo si inserisce, dopo l'articolo 157, un articolo aggiuntivo (articolo 157-*bis*), che prevede un credito d'imposta pari all'imposta calcolata sul reddito determinato in via forfetaria con riguardo ai giorni in cui la nave è stata locata a scafo nudo.

vii) estendere gli obblighi di tenuta di contabilità separata – attualmente previsti dall'articolo 159, comma 2, del TUIR per garantire la separazione tra le entrate “ammissibili” e “non ammissibili” al regime – anche a seguito della distinzione tra attività “principali” e “accessorie” per effetto delle modifiche di cui al comma 1, lettera a), numero 3), dell'articolo in commento. A tal fine, con il comma 1, lettera e), del presente articolo si inserisce nel predetto articolo 159 del TUIR un comma aggiuntivo (comma 2-*bis*).

Il **comma 2** del presente articolo fissa la decorrenza delle modifiche introdotte con le sopra descritte disposizioni del comma 1.

#### **Art. 20 – Modifiche alla disciplina delle società di comodo**

Al fine di recepire le osservazioni di cui alla lettera m) del parere reso dalla VI Commissione (Finanze) della Camera dei deputati, laddove, nell'ambito della disciplina delle società di comodo, ha richiesto di “prevedere l'attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettera b), della legge n. 111 del 2023, rideterminando le aliquote delle categorie di beni la cui redditività presunta non risulta in linea con i valori medi di mercato (ad esempio, partecipazioni e immobili), valutando anche l'introduzione di un meccanismo di revisione periodica, ovvero, in alternativa, razionalizzare la disciplina in esame con un intervento mirato al contrasto del mero godimento dei beni messi a disposizione dei soci e dei loro familiari gratuitamente o a fronte di un corrispettivo inferiore al valore normale”, l'articolo 20 dimezza i coefficienti relativi ai ricavi presunti e al reddito minimo in relazione agli immobili e alle



partecipazioni. L'intervento è effettuato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, nelle more della revisione della disciplina di contrasto al mero godimento dei beni messi a disposizione dei soci e dei loro familiari gratuitamente o a fronte di un corrispettivo inferiore al valore normale.

### **TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 21 – Disposizioni finanziarie**

L'articolo reca disposizioni finanziarie e, in particolare, agli esiti dell'intesa con la Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), numero 6), e dell'articolo 23, comma 2, della legge 9 agosto 2023 n. 111, è stato inserito il comma 3, con il quale viene precisato che in sede di attuazione degli articoli 13, comma 1, lettera b), e 14, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111, contenenti principi e criteri direttivi rispettivamente in materia di razionalizzazione dei tributi regionali e in materia di revisione del sistema fiscale dei comuni, viene valutata l'opportunità di considerare eventuali perdite di gettito, previa intesa con la predetta Conferenza Unificata.

